

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 17**

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e  
per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

28/05/2023 - 01:08

# Indice

1. DDL S. 17 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 17 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	9
1.3.1. Sedute .....	10
1.3.2. Resoconti sommari .....	12
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ..	13
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 8 (ant.) del 21/12/2022 .....	14
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 10 (pom.) del 10/01/2023 .....	20
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 18 (ant.) del 02/02/2023 .....	41
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 19 (pom.) del 07/02/2023 .....	42
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/02/2023 .....	72
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (ant.) del 14/02/2023 .....	73
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 14/02/2023 .....	74
1.3.2.1.8. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (ant.) del 16/02/2023 .....	81
1.3.2.1.9. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 24 (pom.) del 21/02/2023 .....	83
1.3.2.1.10. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 26 (pom.) del 28/02/2023 .....	85
1.3.2.1.11. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023 .....	89
1.3.2.1.12. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 30/03/2023 .....	115
1.3.2.1.13. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023 .....	121
1.3.2.1.14. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 36 (ant.) del 19/04/2023 .....	126

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 38 (ant.) del 26/04/2023	130
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 41 (ant.) del 09/05/2023	136
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/05/2023	137
1.4. Trattazione in consultiva	147
1.4.1. Sedute	148
1.4.2. Resoconti sommari	149
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	150
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2023	151
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (ant.) del 24/05/2023	153
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	155
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023	156
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023	162
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023	167
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 76 (ant.) del 17/05/2023	176
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 80 (ant.) del 25/05/2023	179
1.4.2.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	182
1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2023	183
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	184
1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023	185

## **1. DDL S. 17 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 17  
**XIX Legislatura**

---

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

**Titolo breve:** *Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio*

---

Iter

**23 maggio 2023:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.17**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

**Giorgio Maria Bergesio** ( [LSP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

**Gian Marco Centinaio** ( [LSP-PSd'Az](#) )

**Gianluca Cantalamessa** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Mara Bizzotto** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Stefano Borghesi** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Claudio Borghi** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Maria Cristina Cantu'** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Marco Dreosto** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Massimo Garavaglia** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Antonino Germana'** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Roberto Marti** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Tilde Minasi** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Elena Murelli** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Andrea Paganella** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Daisy Pirovano** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Manfredi Potenti** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Stefania Pucciarelli** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Massimiliano Romeo** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Nicoletta Spelgatti** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Erika Stefani** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Elena Testor** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

**Paolo Tosato** ( [LSP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 19 dicembre 2022)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 28 marzo 2023

Presentazione

Presentato in data **13 ottobre 2022**; annunciato nella seduta n. 1 del 13 ottobre 2022.

Classificazione TESEO

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , AGRICOLTURA

#### **Articoli**

SCUOLA (Art.7), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.9), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Art.5), PROVINCE AUTONOME (Artt.1, 3, 4), TUTELA DEL PAESAGGIO (Artt.1, 2, 3, 4), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Art.3), INTERNET (Art.4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.6), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (Art.8), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.8), PREMI SPECIALI (Art.9)

#### **Relatori**

Relatore alla Commissione Sen. [Mara Bizzotto \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 21 dicembre 2022) (proposto testo modificato).

#### **Assegnazione**

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede redigente il 23 novembre 2022. Annuncio nella seduta n. 11 del 24 novembre 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Cultura, istruzione), 8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Sanità e lavoro)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 17

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 17

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGESIO**, **CENTINAIO**, **CANTALAMESSA**, **BIZZOTTO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTÙ**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **GERMANÀ**, **MARTI**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **ROMEO**, **SPELGATTI**, **STEFANI**, **TESTOR** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

Onorevoli Senatori. - L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso evidente il valore strategico del settore primario per l'economia del nostro Paese. L'agricoltura ha infatti avuto un ruolo cruciale nella gestione dell'emergenza riuscendo, nonostante le grandi difficoltà, a garantire in sicurezza il necessario approvvigionamento di cibo, grazie alla forza e alla tenacia di persone che silenziosamente hanno perseverato nel proprio lavoro, senza mai fermarsi.

Un lavoro svolto con responsabilità e dedizione da quasi 740.000 imprese agricole, che insieme a 70.000 industrie alimentari, a 330.000 operatori della ristorazione e a 230.000 punti vendita al dettaglio, generano 538 miliardi di valore lungo la filiera e garantiscono 3,6 milioni di posti di lavoro, rendendo famoso il nostro Paese nel mondo per le sue eccellenze enogastronomiche.

L'Italia possiede 313 specialità con denominazione d'origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG) riconosciute a livello europeo, 415 vini con denominazione di origine controllata (DOC) e denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché 5.155 prodotti tradizionali regionali su tutto il territorio nazionale. L'Italia ricopre, altresì, una posizione di primo piano nel settore biologico con oltre 60.000 aziende agricole biologiche e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari. In Italia ci sono 504 varietà iscritte al registro viti contro le 278 francesi e 533 varietà di olive contro le 70 spagnole. Il Paese è il primo produttore in Europa di riso, grano duro e vino e di molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea come pomodori, melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi. E anche per quanto riguarda la frutta eccelle in molte produzioni, dalle mele e pere fresche, alle ciliegie, uve da tavola, kiwi, nocciole fino alle castagne. Centrale per l'alto valore espresso dall'intera filiera è l'operato dell'agricoltore che, oltre ad essere dedito al lavoro dei campi, svolge un ruolo fondamentale in qualità di custode del territorio, sul quale è fortemente radicato, svolgendo sulla terra un'importante azione di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema.

Molte regioni sono già intervenute in questi ultimi anni per riconoscere all'agricoltore l'importantissimo ruolo di custode dell'ambiente e del territorio.

L'agricoltore è una figura centrale per l'agricoltura e l'ambiente. La presenza radicata nel territorio in cui vive e lavora lo rende un punto di riferimento di primaria importanza nell'attuazione degli interventi necessari a contenere e prevenire i danni provocati ogni anno da calamità che si abbattano sul territorio.

È necessario quindi delineare un quadro normativo che, sulla base delle indicazioni già emerse in alcuni consigli regionali, strutturi, in modo chiaro e univoco su tutto il territorio nazionale, la figura

dell'agricoltore in qualità di custode del territorio, riconoscendo nell'attività agricola la massima espressione di questo ruolo.

Per tale ragione il presente disegno di legge propone l'istituzione di una giornata per la celebrazione dell'agricoltura, settore fondamentale per il sistema Paese, in ragione dell'alto valore rivestito in termini economici, sociali e ambientali.

Il ruolo fondamentale dell'agricoltore, come figura di comunione tra il lavoro dell'uomo e la terra che lo ospita, è stato riconosciuto già in passato anche da Papa Paolo VI attraverso la celebrazione della « Giornata del ringraziamento » dei coltivatori diretti, i quali furono da esso definiti « come un modello di realizzazioni, come un esempio di attività, come un vivaio di speranze per il domani ».

E proprio guardando al domani, e alle nuove sfide lanciate all'agricoltura dal piano del *Green new deal*, appare fondamentale considerare, quale centro di questo processo di rinnovamento, la figura dell'agricoltore.

Nel citato discorso di Paolo VI emergono elementi di grande attualità. « Una società che tanto deve alla gente dei campi » allora come oggi, la quale « si è voluta distinguere non solo per l'operosità, il senso del dovere, la parsimonia, l'ordine, il sacrificio, ma anche e soprattutto per il senso di Dio, la fedeltà alla Chiesa, *l'animus* religioso, alimentato da tradizioni sanamente familiari, dall'eredità di valori sacri, tramandata di padre in figlio come un tesoro prezioso ». Queste parole ci devono ricordare che di fronte alle sfide lanciate dal progresso verso l'agricoltura tutta, oggi ancor più di ieri, grava sull'agricoltore il compito di continuare ad alimentare il contatto diretto con la natura, e di custodire gli antichi valori tramandati, anche nel contesto della grande trasformazione in atto nel mondo di oggi, « alla quale » - diceva il pontefice rivolgendosi di nuovo agli agricoltori - « con l'umiltà e la sobrietà vostra propria, portate una collaborazione preziosa e insostituibile ».

Con il fine di voler dare nuovo vigore alla tradizionale Giornata del ringraziamento, che dal 1951 viene celebrata in tutta Italia nella seconda domenica di novembre, secondo l'iniziativa promossa dalla Conferenza episcopale italiana per rendere grazie per il raccolto nei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori, il presente disegno di legge fissa dunque, all'articolo 1, proprio nella seconda domenica di novembre, la Giornata nazionale dell'agricoltura, al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale quale essenza stessa della vita e presupposto per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Per tale finalità, sono promosse su tutto il territorio nazionale e nelle scuole di ogni ordine e grado, iniziative dedicate alla celebrazione della Giornata nazionale.

L'agricoltura fin dai tempi dell'antichità ha rivestito un ruolo importante all'interno della società.

Cicerone considerava questa arte come la migliore fra le occupazioni romane, non solo per i suoi profitti. La stessa, infatti, veniva identificata all'interno della società come vero e proprio stile di vita della classe elitaria, oltre che un bisogno primario per la sopravvivenza dell'uomo. Lo stesso Catone individuava la superiorità dell'agricoltura sul piano sociale, morale ed educativo e anche su quello del profitto economico, rispetto alle altre attività. Ed è proprio il titolo del trattato « *De agricultura* » di Catone a ispirare l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del premio al merito agli agricoltori che si sono distinti per avere operato nell'osservanza delle migliori pratiche agricole. Tale premio consiste nell'assegnazione della somma di 20.000 euro per il finanziamento di progetti che mirino alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in una veste creativa e innovativa, con lo scopo di contribuire ad aumentare la competitività del settore agricolo nazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### (Finalità)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

### Art. 2.

*(Agricoltore custode dell'ambiente  
e del territorio)*

1. Sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:

- a) della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della cura e del mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali;
- d) della conservazione e della tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- e) del contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo.

Art. 3.

*(Promozione della figura dell'agricoltore  
custode dell'ambiente e del territorio)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, promuovono la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

*(Elenco degli agricoltori custodi  
dell'ambiente e del territorio)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali appositi bandi, per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, nei quali sono specificate le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità della loro attuazione nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

*(Istituzione della Giornata nazionale  
dell'agricoltura)*

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 6.

*(Iniziativa per la celebrazione della  
Giornata nazionale)*

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere la bellezza dell'agricoltura attraverso la tradizionale capacità italiana di cura e amore della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

Art. 7.

*(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)*

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

Art. 8.

*(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 9.

*(Istituzione del premio « De agri cultura »)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, un premio al merito denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

2. Il premio di cui al comma 1, è assegnato, a decorrere dall'anno 2022, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 10.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 17  
**XIX Legislatura**

---

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

**Titolo breve:** *Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 8 \(ant.\)](#)

21 dicembre 2022

[N. 10 \(pom.\)](#)

10 gennaio 2023

[N. 18 \(ant.\)](#)

2 febbraio 2023

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 19 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2023

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 20 \(pom.\)](#)

7 febbraio 2023

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 22 \(ant.\)](#)

14 febbraio 2023

#### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

[N. 20 \(pom.\)](#)

14 febbraio 2023

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 23 \(ant.\)](#)

16 febbraio 2023

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 24 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2023

[N. 26 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2023

[N. 30 \(pom.\)](#)

14 marzo 2023

[N. 33 \(ant.\)](#)

30 marzo 2023

[N. 35 \(pom.\)](#)

12 aprile 2023

[N. 36 \(ant.\)](#)

19 aprile 2023

[N. 38 \(ant.\)](#)

26 aprile 2023

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 41 \(ant.\)](#)

9 maggio 2023

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 44 \(pom.\)](#)

23 maggio 2023

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 8 (ant.) del 21/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori ( [n. 9](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'atto in titolo che recepisce la direttiva (UE) 2019/2161, ricordando che il mancato recepimento della direttiva entro la data originariamente fissata del 28 novembre 2021 ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2022/0107. Fa presente che il termine per l'espressione del parere da parte delle Camere è il 19 gennaio 2023, mentre il termine per l'adozione del decreto legislativo da parte del Governo è il 10 marzo 2023.

Lo schema, composto di tre articoli, presenta un'articolata serie di interventi volti ad apportare alle disposizioni del Codice del consumo le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella citata direttiva, come richieste dalla norma di delega. Avverte che, in considerazione della complessità dell'atto, si limiterà a esporre le linee essenziali di tali modifiche e integrazioni, soffermandosi sui punti caratterizzati da una maggiore specificità dei criteri di delega e rinviando per una dettagliata rappresentazione dell'atto alla documentazione elaborata dagli Uffici. L'articolo 1 contiene le norme per il corretto recepimento della direttiva. In particolare, con il comma 1 vengono recepite le norme europee corrispondenti agli annunci di riduzione di prezzo. Viene introdotto l'obbligo per il professionista di indicare, insieme allo sconto, il prezzo praticato nei trenta giorni precedenti, da cui sono però esclusi gli sconti sui beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente e gli sconti applicati nella fase di lancio dei prodotti sul mercato. I commi da 3 a 7 modificano la parte del Codice del consumo dedicata alle pratiche commerciali, alla pubblicità e alle altre comunicazioni commerciali. In particolare, il comma 4 prevede che sia considerata ingannevole una pratica commerciale che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione, come identico a un

bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi (cosiddetta "Dual Quality"). Il comma 5 indica una serie di informazioni rilevanti, la cui omissione debba considerarsi ingannevole, nel caso di invito all'acquisto e salvo non risultino già evidenti dal contesto. Il comma 6 integra l'elenco delle pratiche commerciali considerate ingannevoli, includendovi quattro nuove fattispecie fra cui quella di non specificare se i risultati di una ricerca *online* siano alterati dal pagamento di una sponsorizzazione nonché quella di rivendere biglietti acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere i limiti al numero di biglietti acquistabili. Un'attenzione particolare viene poi riservata alle recensioni e alla necessità di assicurarsi che provengano da consumatori reali. I commi 7 e 8 incidono sul sistema sanzionatorio applicabile quando sono accertate pratiche commerciali scorrette o clausole vessatorie. I commi da 9 a 22 recano modifiche alla disciplina dei diritti dei consumatori nei contratti. In particolare, i commi 12 e 13 integrano gli obblighi d'informazione precontrattuale per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti diversi da questi ultimi, includendo nuove informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto.

Avviandosi alla conclusione, evidenzia che in base all'articolo 2, le disposizioni in tema di annunci di riduzione dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame.

Rileva infine che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) prende la parola sull'ordine dei lavori, al fine di ricevere indicazioni in relazione ai tempi di approvazione del parere sull'atto in titolo, nonché alla organizzazione dei lavori della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come indicato dal relatore, il termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo in titolo è il 19 gennaio 2023 e rinvia alla sede dell'Ufficio di Presidenza che si svolgerà al termine della seduta le decisioni relative alla organizzazione dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

***(17) BERGESIO e CENTINAIO. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura***  
(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto al sottosegretario La Pietra, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, composto di 10 articoli, che riprende e amplia il disegno di legge n. 2023, esaminato nella scorsa legislatura dalla 9ª Commissione. Premette quindi che l'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, volto a tutelare e salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, il quale concorre alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Illustra indi l'articolo 2, che definisce la figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio", individuando gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente: della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della cura e del mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi; della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali; dell'allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali; della conservazione e della tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; del contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al

consumo del suolo.

Per la promozione di tale figura, prosegue la relattrice, l'articolo 3 consente agli enti locali di avviare progetti, accordi e protocolli d'intesa per valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio nonché di riconoscergli criteri di premialità, inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza.

Evidenzia poi che l'articolo 4 consente agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio di iscriversi, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Fa notare peraltro che, mentre gli articoli da 1 a 4 riproducono il citato disegno di legge n. 2023 della XVIII legislatura, i successivi articoli da 5 a 10 arricchiscono il provvedimento con la previsione di una Giornata nazionale dell'agricoltura e di un apposito premio. L'articolo 5 riconosce infatti la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.

Gli articoli 6, 7 e 8 concernono le iniziative celebrative della suddetta Giornata nazionale, nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole nonché nei programmi della società concessionaria del servizio radiotelevisivo.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 9 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la suddetta finalità è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, i cui oneri sono coperti in virtù dell'articolo 10. Il premio è assegnato secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Il Presidente concede la parola al sottosegretario LA PIETRA, il quale rivolge un ringraziamento al primo firmatario del disegno di legge in esame, senatore Bergesio, per essersi fatto promotore della ripresentazione e dell'ampliamento di un disegno di legge esaminato dalla precedente 9ª Commissione nella scorsa legislatura (atto Senato n. 2023). Precisa che, nella formulazione del nuovo disegno di legge, come confermato dal senatore Bergesio, si è tenuto conto di talune indicazioni emerse nelle audizioni svolte sull'atto Senato n. 2023, nonché di alcune proposte emendative sulle quali si era registrato un consenso in sede di discussione. Auspica che, fatto salvo lo svolgimento di nuove audizioni che la Commissione ritenga rilevanti, l'esame del disegno di legge possa svolgersi in tempi rapidi ed assicura, a tal fine, la piena disponibilità da parte del Governo.

Il presidente [DE CARLO](#), dopo aver ricordato che l'atto Senato n. 2023 della XVIII legislatura era a prima firma del senatore Vallardi, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) dichiara di condividere i contenuti del disegno di legge in esame, con particolare riferimento al valore simbolico connesso al riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Osserva, tuttavia, che il testo in esame potrebbe essere integrato ed arricchito con l'introduzione di norme volte a disciplinare profili specifici della custodia del territorio, così da coniugare nel medesimo disegno di legge il significato simbolico con una concreta capacità attuativa.

In particolare, menziona gli ambiti della sentieristica e del reticolo rurale, nei quali competenze e responsabilità delle pubbliche amministrazioni locali e dei privati spesso non risultano definite. Auspica che in tali ambiti il disegno di legge giunga a disciplinare accordi tali da assicurare una migliore manutenzione del territorio.

Richiama, al riguardo, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che disciplina la stipula di convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli finalizzate a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, nonché alla

salvaguardia del paesaggio agrario e forestale. Ricorda, altresì, la legge n. 154 del 2016, recante (tra l'altro) disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare e avanza la proposta che la discussione del disegno di legge in titolo possa rappresentare l'occasione per pervenire a un riassetto e a una sistemazione della normativa in questione.

Accenna, infine, ai temi della valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari e del loro conferimento e alla promozione di prodotti di qualità nella ristorazione, in particolare in quella scolastica.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni del senatore Franceschelli, pone in evidenza come l'esame del provvedimento in titolo possa costituire l'occasione per rafforzare ulteriormente l'eccellenza italiana nel settore agroalimentare, anche nell'ottica di un incremento dell'*export* italiano all'estero. Avanza, pertanto, la proposta di irrobustire la dimensione internazionale delle disposizioni in esame, conferendo, ad esempio, un rilievo internazionale al premio di cui all'articolo 9.

Conclude richiamando l'attenzione sulla possibilità di considerare la tutela e lo sviluppo dell'ecosistema nel quadro della partecipazione dell'Italia alle politiche di cooperazione e di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Anche la senatrice [NATURALE](#) (M5S) si esprime a favore dell'approfondimento, nelle disposizioni in esame, di determinati profili, quali l'arboricoltura, la riforestazione, la biodiversità, auspicando che il testo finale conduca a un potenziamento delle normative vigenti, tra le quali menziona la legge n. 440 del 1978, recante "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che nella scorsa legislatura è stata approvata la legge n. 30 del 2022 sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari locali; pur reputando perciò condivisibili gli spunti avanzati nel dibattito, invita a focalizzare l'attenzione sugli aspetti fondamentali del provvedimento in esame che - come ricordato dalla relatrice - trae spunto da un analogo disegno di legge della precedente legislatura. A tale ultimo riguardo, ribadisce che il testo in discussione raccoglie le sollecitazioni e le proposte emendative già esaminate in merito all'Atto Senato n. 2023, anche a seguito delle audizioni svolte, con l'aggiunta di una disposizione relativa al premio "*De Agri cultura*". In qualità di primo firmatario del provvedimento in esame, auspica che possano convergere tutte le forze politiche e apprezza l'apertura manifestata dal Sottosegretario.

Il presidente [DE CARLO](#) (FdI) riterrebbe utile lavorare in vista di una "legge quadro sull'agricoltura", riconoscendo comunque che la moltiplicazione dei temi possa rendere più difficile l'approvazione finale del testo. Reputa perciò proficuo un confronto complessivo su tutte le forme di agricoltura esistenti.

Il sottosegretario LA PIETRA, dopo aver ribadito l'importanza del tema, suggerisce a sua volta di limitare l'attenzione all'aspetto fondamentale del provvedimento, cioè il riconoscimento della figura dell'agricoltore. Ciò rappresenta a suo avviso un tema di rilievo anche sul piano comunicativo e simbolico, idoneo a facilitare il percorso di approvazione.

Dà atto comunque ai senatori Franceschelli e Giacobbe dell'importanza degli argomenti sollevati, assicurando la disponibilità del Governo a discutere di ciò che si riterrà opportuno, fermo restando che sul provvedimento in titolo occorrerà poi raccogliere le sollecitazioni che potranno emergere in seconda lettura.

Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che le modalità di prosieguo della discussione e l'eventualità di svolgere audizioni saranno discusse nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato posticipato a mercoledì 28 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Constatando che non vi sono ulteriori iscritti in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, ringraziando tutti i senatori per il contributo reso nel dibattito e nel corso delle audizioni.

Risponde dunque puntualmente agli interrogativi posti dal senatore Martella, con riferimento anzitutto alla qualificazione di infrastruttura strategica, sottolineando che la classificazione delle imprese e delle infrastrutture strategiche è comune a diverse disposizioni di carattere speciale o derogatorio, risalenti al 2012. Precisa tuttavia che non vi è alcuna fonte secondaria che preveda detta classificazione; ad ogni modo, non sussiste un problema di presunta incertezza giuridica, in quanto l'articolo 1 opera in un settore di nicchia, quello della gestione di impianti di raffinazione di idrocarburi, già qualificati di interesse strategico dalla disposizione legislativa. Pertanto, fa presente che tutte le imprese che operano in tale segmento rientrano nell'ambito ritenuto strategico dalla norma primaria.

Con riferimento alla limitata durata della disciplina transitoria, prevista fino a giugno 2023, rileva che detto termine è stato fissato in relazione alla situazione di crisi, che auspica si risolva al più presto. Inoltre, ciò risponde ad un criterio di proporzionalità, considerato il carattere inedito dell'istituto dell'amministrazione temporanea, che incide sull'attività negoziale dell'imprenditore. Ritiene comunque che nulla osti ad una eventuale proroga di tale termine, qualora persistano le condizioni di crisi.

In ordine all'ipotesi di introdurre un regime commissariale per l'ammodernamento delle strutture di depurazione, puntualizza che il sequestro dell'impianto di depurazione non blocca, al momento, la continuità produttiva. Segnala poi che è prevista la nomina di un amministratore giudiziario per la messa a norma dell'impianto, in base alle indicazioni del Dicastero dell'ambiente. Assicura dunque che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* manterrà costanti interlocuzioni con la predetta amministrazione.

Quanto all'articolo 2, nega che vi siano intenzioni celate dietro la norma, che riguarda casi generali e astratti. Afferma infatti che l'obiettivo dell'intervento normativo è di mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'esercizio dei cosiddetti "poteri speciali". Evidenzia in merito che l'esercizio di tali poteri produce un effetto inibitorio nei confronti dell'impresa, facendole perdere occasioni di crescita. Per tali ragioni, l'Esecutivo ha ritenuto che detta occasione mancata potesse essere recuperata attraverso priorità nell'accesso ad alcuni strumenti di sostegno.

In relazione all'articolo 3, ribadisce quanto descritto nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri finanziari, considerato che l'articolo 1 chiarisce che i costi dell'amministrazione temporanea gravano sull'impresa e che l'articolo 2 non prevede l'utilizzo di risorse aggiuntive.

Dopo aver nuovamente sottolineato che sui temi ambientali vi sarà piena collaborazione fra i Dicasteri interessati, replica alla senatrice Floridia in merito alla presunta genericità della locuzione "con ogni mezzo", di cui all'articolo 1, comma 1, precisando che non vi sarà alcun pregiudizio per valori costituzionalmente tutelati, quali l'ambiente e la salute.

Rileva peraltro che gli aiuti di cui all'articolo 2 non sono di nuova istituzione, ma sono già disponibili, ferma restando la possibilità di reperire risorse aggiuntive, per ora tuttavia già assorbite dalla legge di bilancio e dai provvedimenti per contenere il cosiddetto "caro energia". In merito alla tutela dei livelli occupazionali, richiama le finalità del Fondo di cui all'articolo 2.

Replica inoltre al senatore Nave, precisando che il Tavolo di coordinamento ha proseguito i suoi lavori dopo il 17 ottobre 2022 con un incontro, il 17 novembre 2022, tra l'Azienda, i due istituti di credito italiani (Intesa e UniCredit) e SACE; detti istituti di credito hanno espressamente chiesto di non pubblicare i verbali di incontro con loro. Riferisce poi che un ulteriore incontro si è avuto il 18 novembre 2022 tra i Ministri Urso e Pichetto Fratin, il Presidente della Regione Siciliana, i sindaci dei comuni interessati, SACE, l'Azienda e i sindacati. Infine, il 25 novembre 2022 e il 9 dicembre 2022 si sono svolte riunioni del Tavolo tecnico riservato con SACE e gli Istituti di credito. Nega pertanto

l'interruzione delle interlocuzioni.

Quanto alla eccessiva discrezionalità del procedimento di cui all'articolo 1, comma 6, lamentata dal senatore Nave, segnala che i presupposti dell'iniziativa d'ufficio sono gli stessi del procedimento su impulso di parte, e sono dunque basati sul rischio imminente di un'interruzione della continuità produttiva. Tale circostanza, conclude, non può che essere apprezzata caso per caso.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) replica a sua volta agli intervenuti nel dibattito, affermando che la valutazione complessiva sul provvedimento in esame non può che essere positiva, in quanto si è intervenuti per risolvere una situazione emergenziale nel contesto territoriale siciliano, anche per scongiurare drammi occupazionali e produttivi. Giudica pertanto tempestiva l'iniziativa del Governo, dati i tempi stringenti, e manifesta apprezzamento per le risposte puntuali fornite dal sottosegretario Fausta Bergamotto.

Reputa tuttavia che il problema principale sia quello del depuratore, le cui vicende giudiziarie rischiano di vanificare l'azione normativa fin qui intrapresa. Invita pertanto ad una ulteriore riflessione sulla possibilità di introdurre un regime commissariale per la gestione dell'impianto di depurazione, proposta dal senatore Martella, tenuto conto che l'amministratore giudiziario ha dichiarato di non poter recepire le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Dopo aver rammentato i contatti intercorsi tra la Regione siciliana e la Procura della Repubblica, condivide altresì le affermazioni del Sottosegretario in ordine alle finalità dell'articolo 2.

Il presidente [DE CARLO](#) auspica a sua volta che la questione dell'impianto di depurazione possa tramutarsi da disagio a opportunità per la messa a norma e la soluzione delle questioni ambientali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 10 (pom.) del 10/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023

#### 10ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[DE CARLO](#)

*indi del Vice Presidente*

[BERGESIO](#)

*indi del Presidente*

[DE CARLO](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 dicembre.

Il presidente [DE CARLO](#) - dopo aver ricordato che già ha avuto inizio la discussione generale, tuttora aperta - rammenta altresì che, come concordato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, scade oggi il termine per far pervenire richieste di audizione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici**  
(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 53 emendamenti e 2 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Rende poi noto che, con l'accordo del senatore Nicita, la senatrice Musolino ha sottoscritto l'emendamento 1.0.1. Dichiara infine improponibile, per estraneità di materia ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento 1.0.2, che comunque interviene su fonte secondaria.

Avverte dunque che si procederà alla fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), il quale puntualizza preliminarmente che la situazione attuale risulta diversa rispetto a quella da cui ha avuto origine il provvedimento. Nel rivendicare l'atteggiamento costruttivo della propria parte politica, improntato a garantire la possibilità di mantenere i livelli occupazionali e produttivi delle strutture strategiche, nonché la realizzazione di necessari adeguamenti di natura ambientale, invita la Commissione a valutare l'opportunità di non procedere nella giornata odierna all'illustrazione degli emendamenti. Da recentissime agenzie di stampa, infatti, risulterebbe che la società Lukoil avrebbe ceduto la raffineria Isab di Priolo a delle aziende estere. Un evento di tale importanza, tuttavia, non può non riverberare i propri effetti sulla concreta efficacia del decreto-legge all'ordine del giorno, in quanto potrebbe sorgere il rischio di non vedere garantita la risoluzione delle criticità ambientali del predetto sito industriale.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, che il Governo chiarisca preliminarmente la situazione, ed in particolare illustri alla Commissione se ed in che modo intenda avvalersi dell'istituto dell'*golden power*, su cui interviene, ad esempio, l'emendamento 1.10, recante la sua prima firma. Andrebbe inoltre verificato che l'eventuale acquisto del sito da parte di enti privati fornisca anche le opportune garanzie a livello occupazionale e produttivo.

Conclude proponendo alla Commissione di udire nuovamente, sul punto, rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni industriali e sindacali.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), nel riconoscere la legittimità di quanto osservato dal senatore Martella, osserva che alcune particolari questioni, come quella del depuratore, potrebbero trovare soluzione anche avvalendosi delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 2 del 2023 (cosiddetto "decreto Ilva") recentemente entrato in vigore.

Ai rilievi formulati dal senatore Martella si associano anche i senatori [NAVE](#) (*M5S*), [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) e [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*).

Il [PRESIDENTE](#), pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni emerse, invita la Commissione a considerare, altresì, la necessità di garantire un lineare e corretto svolgimento dell'*iter* del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno, per evitare di far decorrere inutilmente il tempo necessario alla sua conversione in legge.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO precisa che le notizie di stampa relative alla cessione dell'impianto Isab-Lukoil di Priolo risalgono alla tarda serata della giornata di ieri. Non è pertanto possibile fornire, allo stato attuale delle cose, elementi dettagliati sulla vicenda.

L'eventuale transazione interesserebbe, comunque, un impianto avente rilevanza strategica nazionale, con conseguente sussistenza, ai sensi della legislazione vigente, di un obbligo di notifica al Governo dell'accordo raggiunto. A quel punto, il Governo potrebbe, qualora lo ritenga opportuno, porre il proprio veto all'operazione, ovvero ricorrere all'assunzione della *golden power*.

In ogni caso, considerato sia il carattere non ufficiale delle notizie, sia il fatto che l'eventuale conclusione di un accordo dovrebbe aver luogo non prima della fine del mese di marzo, ossia posteriormente al termine per la conversione in legge (fissato per il prossimo 3 febbraio), non appare opportuno, a suo avviso, pregiudicare l'esame del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno.

Ribadisce, da ultimo, la piena disponibilità a fornire in tempo reale tutte le comunicazioni inerenti all'evoluzione della vicenda, ricordando che sulle questioni ambientali interviene anche il cosiddetto "decreto Ilva".

Anche ad avviso del presidente [DE CARLO](#) sussisterebbero, ad ora, soltanto delle semplici indiscrezioni, tali da non giustificare l'interruzione dei lavori della Commissione. Va inoltre considerato che la soluzione ad alcune problematiche di natura ambientale, come quelle relative al depuratore, potrebbe comunque trovare soluzione all'interno di altri provvedimenti, come il citato decreto-legge n. 2 del 2023 ovvero uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Appare pertanto necessario, a suo avviso, proseguire con l'illustrazione delle proposte emendative, al fine di evitare possibili effetti negativi sulla situazione economica e strategica derivanti dalla mancata conversione del decreto-legge, considerato che, qualora lo scenario inerente allo stabilimento Isab dovesse cambiare, il Governo potrebbe comunque aggiornare la Commissione in tempi più che brevi.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), pur riconoscendo la fondatezza dei rilievi formulati dal Presidente, osserva che gli elementi forniti poc'anzi dal rappresentante del Governo appaiono comunque insufficienti a descrivere la complessità della questione, connotata da un elevato livello di incertezza. Il disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 2 del 2023, inoltre, sarebbe ancora in corso di assegnazione.

Insiste pertanto sull'opportunità di non procedere nella seduta odierna all'illustrazione degli emendamenti, e ribadisce la proposta di udire sul punto rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni industriali e sindacali.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), nell'invitare il Governo a fornire quanto prima informazioni integrative sulla vicenda, ribadisce al contrario la necessità di procedere con l'illustrazione degli emendamenti. Non appare infatti opportuno interrompere l'esame di un provvedimento di natura strategica sulla base di notizie non confermate ufficialmente, tanto più che l'Esecutivo potrà rendere notizie più circostanziate anche durante l'esame degli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nell'associarsi a quanto poc'anzi osservato dal Presidente, osserva che una celere approvazione del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno potrebbe, peraltro, consolidare la posizione del Governo nell'ambito della trattativa in corso.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) domanda se sia possibile acquisire le opportune informazioni direttamente dai soggetti interessati, al fine di tutelare il lavoro svolto tanto dalla Commissione, quanto dal Governo.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), nel concordare con quanto osservato dal senatore Bergesio, ribadisce, del pari, l'opportunità di procedere con l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) domanda se sia possibile consultare il testo del nuovo decreto-legge citato vertente sulla problematica oggetto del dibattito.

Il presidente [BERGESIO](#), dopo aver precisato che il decreto-legge n. 2 è stato presentato in Senato (A.S. 455), nel prendere atto delle istanze avanzate, propone di sospendere brevemente l'esame per attendere le decisioni del presidente De Carlo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è sospeso.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) riferisce sul provvedimento in titolo, segnalando che l'articolo 1, comma 4, lettera *a*), posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) di 102 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2019. Il successivo comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il medesimo Dicastero può assumere a tempo indeterminato ulteriori 30 unità per lo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della normativa europea sui marchi d'impresa (direttiva 2015/2436).

Illustra indi l'articolo 1, comma 16, che posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021. Il successivo comma 17 consente al medesimo Ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Dà poi conto dell'articolo 3, comma 10, che differisce al 1° gennaio 2024 l'applicazione alla "Fondazione ENEA *Tech e Biomedical*" delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione vigente per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione.

Rileva inoltre che l'articolo 10, comma 9, fissa il termine per il versamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, alle seguenti date: 30 giugno 2023 per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute; 30 novembre 2023 per il restante 50 per cento dell'importo. Il successivo comma 10 prevede che i versamenti non comportino l'applicazione di sanzioni o interessi e detta modalità per l'eventuale rateizzazione dei predetti versamenti.

Riferisce altresì che l'articolo 11, comma 8 proroga, fino al 30 giugno 2023, la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La sospensione non si applica alle clausole che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza.

Quanto all'articolo 12, comma 1, fa presente che esso consente, fino al 31 dicembre 2023, di scomputare i costi di completamento della liquidazione di Alitalia S.p.A. dai proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria, i quali ultimi sono destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato. Il successivo comma 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la Regione Siciliana può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale.

Evidenzia poi che l'articolo 13, ai commi 2 e 3, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine di operatività delle misure di intervento straordinario a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo-ucraino, realizzate dal Fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981 per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

Dopo aver menzionato l'articolo 13, comma 4, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, dà conto dell'articolo 15, comma 1, che interviene sulla disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli, estendendo fino al 31 dicembre 2023 l'applicabilità dei requisiti previsti per i prodotti di quarta gamma, ad eccezione delle fasi di lavaggio e asciugatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana che siano freschi, confezionati e pronti per il consumo e che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

Illustra quindi l'articolo 15, comma 2, che proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) ad una nuova società per azioni, ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente. Il comma 4 quantifica gli oneri previsti dal comma 2. Precisa poi che l'articolo 15, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Dicastero dell'agricoltura è chiamato a modificare il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica in considerazione della grave crisi del settore ippico, soffermandosi anche sull'articolo 16, comma 4, che proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia. Si ricorda al riguardo che, nell'ambito delle norme di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime operata dalla legge annuale per la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022), era stata già prorogata l'efficacia delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023 - ovvero fino al termine di espletamento delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 - relative in particolare alle concessioni demaniali e ai rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. Il comma 4 in esame prevede comunque che resti fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Sottolinea altresì che l'articolo 22, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel corso del quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Viene, inoltre, prorogato il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire, nel Registro nazionale, gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

Avviandosi alla conclusione, rileva che il comma 2 dell'articolo 22 stabilisce la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche. Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente prorogati nel seguente modo: i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore della disposizione) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023; i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024; i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.

Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che il seguito dell'esame sarà programmato in relazione all'andamento dell'esame presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 ( n. 13 )**

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), che illustra l'atto in titolo, recante modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) per dare attuazione al regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Dopo aver ricordato preliminarmente che l'articolo 5 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021) reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2020/1503, fa presente che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea è di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna dallo specifico atto; nel caso in esame il regolamento (UE) 2020/1503 è entrato in vigore il 10 novembre 2021. Precisa quindi che per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (la quale in effetti è entrata in vigore il 10 settembre 2022, quasi un anno dopo l'entrata in vigore del citato regolamento), o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero entro il 10 dicembre 2023. Puntualizza inoltre che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi; detta circostanza si è verificata per l'atto in esame.

Passa quindi ad illustrare il regolamento (UE) 2020/1503, volto a disciplinare il fenomeno del *crowdfunding*, che rappresenta una modalità di finanziamento basata sull'applicazione alla finanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*fintech*). In particolare, il fornitore di servizi di *crowdfunding* gestisce di norma una piattaforma *online* che offre a chi intende realizzare un progetto - e, quindi, anche alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle *start-up* e alle *scale-up* - la possibilità di proporlo sulla rete *internet*, consentendo ai soggetti interessati di finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori.

Rammenta poi che, a livello nazionale, la possibilità di reperire capitale di rischio attraverso portali *online* (*equity crowdfunding*), è stata inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *start-up* innovative. Evidenzia al riguardo che l'*equity-based crowdfunding* consente, tramite un investimento *online*, di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in cambio del finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. Successivamente - prosegue il relatore - la legge n. 232 del 2016, nel solco degli

interventi volti a favorire l'accesso al credito, ha esteso a tutte le piccole e medie imprese (PMI) la possibilità di reperire capitale di rischio attraverso portali *online*. La legge n. 145 del 2018 ha poi esteso l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito, riservandone la sottoscrizione a specifiche categorie di investitori.

Venendo al contenuto dell'atto, dà conto dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) che modifica le definizioni introducendo quella europea di "servizi di *crowdfunding*". Il servizio di *crowdfunding* è definito come l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l'utilizzo di una piattaforma di *crowdfunding*. Illustra anche la lettera *b*), che inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-*sexies*.1, in base al quale la Consob e la Banca d'Italia sono designate autorità nazionali competenti ai sensi della normativa europea, secondo le attribuzioni e competenze rispettivamente spettanti ai sensi dell'articolo 5 del TUF. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding*. In deroga a tale disposizione, tuttavia, viene previsto che la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizzi come fornitori di servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB).

Dopo essersi brevemente soffermato sui compiti attribuiti alla Consob e alla Banca d'Italia, chiamate ad operare in modo coordinato e delegate ad adottare con proprio regolamento le disposizioni attuative del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del TUF, descrive i contenuti delle lettere *c*) e *d*) del comma 1, che riformano la disciplina delle "offerte di *crowdfunding*", il cui ambito oggettivo di applicazione non è più limitato ai soli strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese (PMI), dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI. Specifica in merito che il nuovo oggetto delle offerte di *crowdfunding* sono i prestiti, i valori mobiliari (azioni, obbligazioni) e altri "strumenti ammessi" a fini di *crowdfunding*, emessi da titolari di progetti o società veicolo. Per "strumenti ammessi" si intendono, per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni.

In conclusione, illustra le lettere *e*) ed *f*) del comma 1, che stabiliscono il regime sanzionatorio in materia di servizi di *crowdfunding*, prevedendo che, nei casi di inosservanza dei relativi obblighi europei e nazionali, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 fino a 500.000 euro, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 500.000 euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, del TUF. I commi 2 e 3 disciplinano l'operatività dei soggetti già operanti in quanto autorizzati a norma del diritto nazionale fino al 10 novembre 2023 o all'intervenuta autorizzazione a norma della nuova disciplina europea. L'articolo 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che lo schema di osservazioni sarà messo in votazione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE ( n. 14 )**

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*), premettendo che il termine di recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 è fissato al 25 dicembre 2022, ma poiché alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2021 (vale a dire il 10 settembre 2022) il termine ordinario di quattro mesi antecedenti la data ultima per il recepimento era già scaduto, si applica il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, vale a dire il 10 gennaio 2023. Tuttavia, dal momento che il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 19 gennaio 2023, si applica lo "scorrimento" e il termine per l'esercizio della delega si intende prorogato al 10 aprile 2023.

Dettaglia indi i contenuti della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela

degli interessi collettivi dei consumatori, che mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati). Osserva quindi che lo schema di decreto legislativo introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie, specificamente indicate in un apposito allegato, del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento. L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.

Osserva in particolare che l'istituto si differenzia dall'azione di classe - prevista dal codice di procedura civile - in quanto: l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Ricorda altresì che l'istituto dell'azione di classe è stato riformato dalla legge n.31 del 2019, che ne ha ricondotto la disciplina (precedentemente prevista dal codice del consumo) al codice di procedura civile, nel quale è stato inserito un nuovo titolo VIII-*bis*, composto degli articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Per effetto di tale riforma: l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di "diritti individuali omogenei" (mentre l'azione rappresentativa prevista dallo schema di decreto in esame è esperibile soltanto per la tutela degli interessi collettivi dei "consumatori", come sopra definiti); l'azione è quindi nella titolarità di ciascun componente della "classe", nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo la tutela dei suddetti diritti e che siano iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia.

Destinatari dell'azione di classe sono imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività. Venendo al contenuto dello schema di decreto, che consta di 5 articoli e un allegato, illustra l'articolo 1, comma 1, che inserisce nel predetto Codice dopo il titolo II della parte V il titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-*ter* a 140-*quaterdecies*. L'articolo 140-*ter*, al comma 1, reca le definizioni, prevalentemente mutuata dall'articolo 3 della direttiva 2020/1828/UE, e al comma 2 definisce l'ambito di applicazione del titolo II.1, individuato nelle azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti. Per professionista si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Quanto alla definizione di consumatore, il comma 1, lettera a) rinvia alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice, vale a dire la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. I commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente, che l'azione rappresentativa possa essere promossa anche se le violazioni sono cessate e che la cessazione delle violazioni non determini la cessazione della materia del contendere.

Dà conto successivamente dell'articolo 140-*quater*, che prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'articolo 3, n. 6 del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti in apposito elenco. Dopo aver rammentato che l'articolo 137 del Codice del consumo istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale,

sottolinea che l'articolo 3, n. 6, del regolamento (UE) 2017/2394 fa riferimento a qualsiasi autorità pubblica, a livello nazionale, regionale e locale, designata da uno Stato membro come responsabile delle norme dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori. Tale riferimento si ricollega all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva, che prevede la facoltà per gli Stati membri di designare enti pubblici quali enti legittimati a intentare le azioni rappresentative. L'articolo 140-*quinquies* concerne infatti gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere, istituendo una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta, con determinati requisiti. Le modalità con le quali è assicurata la pubblicità della sezione speciale nonché le procedure per l'iscrizione sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. La *ratio* dell'istituzione di tale sezione speciale, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, risiede nella coincidenza solo parziale dei requisiti previsti dall'articolo 137 del Codice del consumo e di quelli previsti dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto in commento ogni rinvio all'elenco di cui all'articolo 137, effettuato da norme di rango primario o secondario, si intende esteso alla sezione speciale solo se espressamente previsto.

Illustra altresì l'articolo 140-*sexies*, che disciplina la comunicazione alla Commissione europea, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'elenco degli enti legittimati, la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Ministero e l'attività di verifica e monitoraggio della sussistenza e della permanenza dei requisiti da parte del Ministero medesimo.

Osserva inoltre che, in base all'articolo 140-*septies*, le azioni rappresentative possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi, ferme restando le norme in materia di diritto internazionale privato. L'azione può essere promossa congiuntamente da enti legittimati di diversi Stati membri, dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente (cosiddetto "tribunale delle imprese").

Fa presente poi che l'articolo 140-*octies* concerne i provvedimenti inibitori, stabilendo che l'ente legittimato possa richiedere: la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui all'allegato II-*septies*; la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica. L'ente legittimato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo del professionista né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori. Gli enti legittimati possono richiedere l'adozione di provvedimenti provvisori i quali perdono efficacia nel caso di inammissibilità o rigetto, anche non definitivi, della domanda principale. L'azione rappresentativa può essere proposta solo decorsi quindici giorni dalla richiesta di cessazione del comportamento lesivo, rivolta dagli enti legittimati al professionista.

In relazione all'articolo 140-*novies*, segnala la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati, ossia misure volte a rimediare al pregiudizio subito anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.

Menziona inoltre l'articolo 140-*decies* sugli accordi di natura transattiva e conciliativa, l'articolo 140-*undecies* sulla disponibilità delle informazioni relative alle azioni rappresentative intentate, l'articolo 140-*duodecies*, sulla interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili con l'azione rappresentativa, nonché l'articolo 140-*quaterdecies* sul contributo unificato.

Dopo aver accennato agli articoli da 2 a 5 dello schema di decreto, descrive i contenuti dell'allegato A che introduce l'allegato II-*septies* nel Codice del consumo, recante l'elenco delle disposizioni dell'Unione europea la cui violazione comporta l'esperibilità delle azioni rappresentative. A titolo esemplificativo, fa presente che si tratta di disposizioni concernenti: danno da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati personali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d'investimento al dettaglio;

fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità. In ultima analisi, rileva che all'adeguamento dell'allegato si procede con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presidente [DE CARLO](#) fa presente che lo schema di osservazioni sarà messo in votazione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori ( n. 9 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che è aperta la discussione generale e che il termine per l'espressione del parere è il 19 gennaio; rammenta altresì che sono in corso le audizioni dei soggetti segnalati dai Gruppi e avverte infine che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(391\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici**

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente [DE CARLO](#), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [391](#)

**G/391/1/9**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (A.S. 391),

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. Tali disposizioni prevedono un forte intervento dello Stato in materia di libertà commerciale delle imprese;

considerato che:

nonostante l'intervento si renda necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'Unione europea a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio, i meccanismi di azionamento dell'istituto dell'amministrazione temporanea, in particolar modo l'avvio d'ufficio previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge, dispongono un forte potere discrezionale da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che deve necessariamente rispettare la normativa europea in

materia di libera concorrenza e aiuti di stato;

in particolare, l'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità di azionare strumenti di sostegno e risorse a favore delle imprese che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, l'articolo 1, comma 5, prevede la possibilità da parte del commissario che subentra alla gestione di avvalersi di società a controllo o a partecipazione pubblica;

rilevato che:

la 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio), esaminato il disegno di legge in esame e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, ha espresso un parere non ostativo sul provvedimento dopo avere preso atto che:

a) il riferimento all'attivazione delle misure a sostegno e tutela delle imprese di cui all'articolo 1 è da intendersi come relativo ad interventi e risorse già esistenti, senza previsione di ulteriori interventi legislativi;

b) in relazione al comma 2 dell'articolo 1, le misure a sostegno e tutela delle imprese richiamate dal medesimo comma sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo;

c) in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica;

d) gli oneri relativi al compenso del commissario e l'intera amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dal comma 4, ultimo periodo;

impegna il Governo:

ad assicurare, al fine di escludere sanzioni, che l'applicazione di ciascuna misura richiamata in premessa sia compatibile con il diritto europeo in materia di aiuti di stato, e che i connessi interventi siano interamente realizzati nell'ambito di strumenti di sostegno e risorse già esistenti e disponibili, relativi a somme già stanziata a legislazione vigente;

ad assicurare che l'eventuale avvalimento di società a controllo o a partecipazione pubblica operante di cui di cui all'articolo 1, comma 5, non determini effetti negativi sui dividendi che le società a controllo o a partecipazione pubblica versano all'ente pubblico azionista.

**G/391/2/9**

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (AS 391),

premessò che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 ("*golden power*"). Tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa depositi e prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le

modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

i contratti di sviluppo costituiscono uno strumento di politica industriale finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. Il contratto di sviluppo è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011. L'articolo 43 ha affidato a Invitalia S.p.A. le funzioni di gestione dell'intervento;

considerato che:

in Italia, circa 695.000 imprese, dal 17 marzo 2020 ad inizio 2022, hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 27 miliardi di euro. Il 65 per cento di tali attività è localizzata nel Mezzogiorno. Circa 450.000 imprese del Sud sono dovute ricorrere a dei finanziamenti per poter continuare a produrre. Tali prestiti si sono resi necessari per poter far fronte agli impegni assunti in tempi di pandemia. Tutte le predette imprese adesso sono obbligate a restituire soldi che non hanno, avendo bilanci in rosso;

a causa dell'insorgenza di problemi finanziari e del mancato pagamento rateale, numerose società, già ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, ai sensi del quale sono stati concessi contributi a fondo perduto e mutui agevolati da Invitalia, hanno sottoscritto atti di rinegoziazione del debito;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, interviene sulle vigenti misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In particolare, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative. I benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero; Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia dai soggetti richiedenti;

in particolare, la disposizione specifica che per debito si deve intendere, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale;

l'interpretazione data da Invitalia del disposto in riferimento ad alcune situazioni aziendali, invece, è orientata a prevedere che gli interessi di mora entrino a far parte della somma capitale e, come tale, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere: si tratta di un'interpretazione avente effetti estremamente penalizzanti per le aziende in crisi;

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di tutelare concretamente le aziende in crisi, specie quelle del Mezzogiorno del Paese duramente provate dalle congiunture economiche avverse, così da garantirne la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

ad adottare misure volte a prevedere, in particolare, che, in caso di restituzione di mutui agevolati, gli interessi di mora non entrino a far parte della somma capitale e, come tali, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere.

#### Art. 1

##### 1.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «le imprese» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».*

##### 1.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1, sopprimere le parole «con ogni mezzo» e dopo le parole «a rischio» inserire le seguenti: «la tutela della salute dei cittadini, la salvaguardia dell'ecosistema,»;*
- 2) *sopprimere il comma 2;*
- 3) *al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «di discontinuità produttiva».*

##### 1.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con ogni mezzo» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel pieno rispetto della normativa ambientale e garantendo la tutela della salute e della sicurezza pubblica.»*

##### 1.4

[Barbara Floridaia](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con ogni mezzo,».*

##### 1.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché» con le seguenti: «, nel pieno rispetto della normativa ambientale, della tutela della salute e della sicurezza pubblica, la sicurezza degli approvvigionamenti e».*

##### 1.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «con ogni mezzo» con le seguenti: «nel pieno rispetto delle norme ambientali, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano l'esercizio dei relativi impianti».*

##### 1.7

[Lorefice](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché il mantenimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli impianti e delle reti, assicurando altresì il rispetto della vigente normativa in materia ambientale e a tutela della salute in ambito nazionale e dell'Unione europea».*

##### 1.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «che possono mettere a rischio la continuità produttiva» aggiungere le seguenti: «, i livelli occupazionali».*

## 1.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione e delle altre disposizioni autorizzative volte a garantire la tutela dell'ambiente e della salute.»*

## 1.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Ai fini di cui al presente articolo, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa di cui al comma 1 che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli impianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione degli idrocarburi o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere da questa notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.*

*1-ter. In esito alla valutazione cui al comma 1-bis, qualora sussista il rischio che l'impresa dia luogo ad una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, nonché al mantenimento, alla sicurezza e all'operatività delle reti e degli impianti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni di cui al comma 1-bis riguardanti gli impianti di cui al comma 1.»*

## 1.11

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «Fino al 30 giugno 2023» e dopo le parole: «ove vengano in rilievo» aggiungere le seguenti: «, ai sensi del comma 1,».*

## 1.12

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2023» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023» e dopo le parole: «ove vengano in rilievo» aggiungere le seguenti: «, ai sensi del comma 1,».*

## 1.13

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

## 1.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «può altresì richiedere» con le seguenti: «richiede, con apposita istanza indirizzata» e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «In caso di mancata richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione temporanea, a tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»*

## 1.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi» con le seguenti: «prorogabile per il tempo necessario a garantire la tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1.»*

## 1.16

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo, comunque, il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.»*

## 1.17

[Barbara Floridia](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «L'amministrazione temporanea è altresì condotta nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria e assicura il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»*

**1.18**

[Turco](#)

*Al comma 4, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti ecosostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.»*

**1.19**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «i costi della gestione temporanea» inserire le seguenti: «, ivi inclusi gli oneri relativi al compenso del commissario di cui al presente comma.»*

**1.20**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «made in Italy», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;*

*b) dopo la parola: «concorrenza» inserire le seguenti: «, nonché del Sistema nazionale delle agenzie ambientali»;*

*c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Il commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Non può essere nominato commissario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione dell'impresa. Il commissario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.»;

*d) dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il commissario di cui al comma 5 provvede all'amministrazione temporanea dell'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il commissario assicura, altresì, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica, nonché l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento ambientale degli impianti e degli stabilimenti di interesse strategico nazionale eventualmente ricadenti nell'ambito di operatività dell'impresa.»

**1.21**

[Barbara Floridia](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.»*

### 1.22

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «che può avvalersi» aggiungere le seguenti: «a condizioni di mercato».*

### 1.23

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di ogni deroga alla normativa ambientale e sanitaria»*

### 1.24

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Il commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Il commissario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.»

### 1.25

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio dell'amministrazione temporanea non sono ammesse deroghe alla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.»*

### 1.26

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I curricula dei commissari nominati ai sensi del presente articolo sono resi pubblici nel sito web del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nonché mediante *link* nei siti web della regione e degli enti locali interessati.»

### 1.27

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 6, dopo le parole: «nell'approvvigionamento energetico,» aggiungere le seguenti: «di mancata comunicazione di cui al comma 3, nonché di richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto è nominato il commissario che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.»*

### 1.28

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 6, dopo le parole: «l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea» inserire le seguenti: «delle imprese di cui al comma 2, individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,»*

### 1.29

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Al comma 6, dopo le parole: «amministrazione temporanea» inserire le seguenti: «di cui al comma 4.»*

### 1.30

[Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Silvestroni](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, nelle more della realizzazione degli interventi finalizzati al rispetto degli obblighi di legge in materia ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la prosecuzione dell'esercizio delle attività degli stabilimenti, degli impianti e delle infrastrutture che operano nel settore della raffinazione di idrocarburi di cui al comma 1, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 36 mesi, a condizione che venga assicurata, tramite il commissario di cui al comma 6-quater, la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili.

6-ter. I provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria per inadeguatezza degli impianti di smaltimento dei reflui industriali, presenti nell'area nel cui ambito operano gli stabilimenti, gli impianti e le infrastrutture del settore della raffinazione di idrocarburi di cui al comma 1, non impediscono, nel corso del periodo di tempo determinato, l'esercizio dell'attività di impresa.

6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilito il termine di prosecuzione dell'attività d'impresa e, di intesa con il Presidente della Regione interessata, viene nominato un commissario straordinario per l'amministrazione degli stabilimenti, degli impianti e delle infrastrutture, anche se oggetto di sequestro giudiziario, e per l'individuazione degli interventi necessari all'adeguamento alle norme di tutela ambientale e delle risorse necessarie.

6-quinquies. Per l'esecuzione degli interventi, il commissario straordinario è abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»

### **1.31**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. Nei due anni successivi all'esercizio dell'amministrazione temporanea ovvero nei quattro anni successivi in caso di proroga di cui al comma 4, primo periodo, le imprese di cui al comma 2 sono ammesse a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi di innovazione, limitatamente a progetti di investimento funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).»

### **1.32**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ragione della tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi, trasmette tempestivamente e per estratto alle competenti Commissioni parlamentari gli atti pervenuti e i provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo e riferisce, con cadenza semestrale, sugli esiti dell'amministrazione temporanea.»

### **1.33**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto dei parametri ambientali e sanitari previsti dalla normativa vigente, il conseguimento degli obiettivi di

decarbonizzazione e di transizione ecologica nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.»

### 1.34

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Lorefice](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.»

### 1.0.1

[Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Ulteriori disposizioni per la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare la produzione, l'occupazione, la salute e l'ambiente, può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva presso gli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a condizione che esista la concreta possibilità di prevenire il danno ambientale e alla salute.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'autorizzazione integrata ambientale, e nel concerto con i commissari giudiziari eventualmente nominati dall'Autorità giudiziaria, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»

## 1.0.2

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)*

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico e di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali in servizio di salvaguardia, all'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata."»

## Art. 2

### 2.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 2.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero delle imprese e del made in Italy» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».*

### 2.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «su istanza dell'impresa notificante» aggiungere le seguenti: «o degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.».*

### 2.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con priorità».*

### 2.5

[Turco](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti ecosostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.»*

### 2.6

[Turco](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate, altresì, alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda, ai fini della continuazione dell'attività produttiva, la riconversione industriale, attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con energia prodotta da fonti rinnovabili e ad idrogeno verde, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali.

1-ter. Il piano di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente: «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

1-quater. La VIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)."

1-quinques. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

1) 2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS".

2) 2-ter. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,"».

## 2.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 2.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».*

## 2.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «su istanza dell'impresa notificante» aggiungere le seguenti: «o degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.».*

## 2.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «con priorità».*

## 2.11

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2021 n. 21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno, si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

## 2.12

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «prioritario».*

## 2.13

[Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

## 2.14

[Ancorotti](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2021 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.»

## 2.15

[Turco](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture nel settore della siderurgia.»

## 2.16

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Nicita](#)

*Sopprimere il comma 4.*

Art. 4

## 4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 4, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».*



# **1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 18 (ant.) del 02/02/2023**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 18**

**GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DI AGRINSIEME, DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE  
COLTIVATORI DIRETTI (COLDIRETTI) E DELL'UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE  
ITALIANE (UNCI) INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 17  
(AGRICOLTORE CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)*

# 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 19 (pom.) del 07/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023  
19ª Seduta  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 18 di venerdì 3 febbraio, sono stati depositati 4 ordini del giorno e 117 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che l'emendamento 5.0.5 è stato riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Rende noto che l'illustrazione delle proposte emendative avrà luogo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sul disegno di legge n. [17](#) (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [455](#)

**G/455/1/9**

[Nocco](#), [Zullo](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455);

premessò che:

il testo in esame tenta di rispondere all'esigenza di bilanciare, secondo i principi fissati dalla Corte costituzionale, i beni giuridici del diritto alla salute e della salubrità ambientale con l'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, alla luce del fatto che l'ordinamento, tuttavia, allo stato attuale non conosce istituti finalizzati a garantire quel bilanciamento, tanto che in alcune situazioni di emergenza si è dovuto fare ricorso a provvedimenti emergenziali di natura straordinaria, che, proprio per questa ragione, hanno prodotto frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi, e in ogni caso, risultati provvisori e insoddisfacenti;

la contemperazione equilibrata fra i vari bisogni deve essere attuata, le frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi non sono state risolte ed è ben prevedibile che la conversione in legge del decreto aprirà la stura a numerosi ricorsi amministrativi e sovranazionali, col risultato di ritornare in una condizione di stallo dalla quale ci si proponeva di uscire;

considerato che:

l'impianto in parola fattura attualmente circa 4 miliardi di euro ed il sequestro in essere delle aree con facoltà d'uso determina l'impossibilità ad accedere al mercato del credito il quale, a sua volta, caratterizza difficoltà nel flusso di cassa con logiche ripercussioni finanziarie negative sull'indotto;

la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) è uno strumento di sostenibilità ambientale volto ad integrare le componenti salute e ambiente, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, più volte ribaditi nelle dichiarazioni sottoscritte dai Ministri dell'ambiente e della sanità di 53 Paesi della regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

il procedimento è attualmente codificato dall'ISPRA nelle "Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale" - ISPRA 133/2016;

che tale strumento dovrebbe essere reso obbligatorio per l'impianto di Taranto al fine di tutelare la presenza sul territorio e la sensibilità intrinseca per le legittime preoccupazioni per la salute e la coesione sociale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di richiedere, nell'ambito dell'impianto riconducibile al plesso di Taranto e per quanto di competenza, l'effettuazione delle opportune verifiche di ottemperanza delle normative di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, secondo la procedura di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS).

**G/455/2/9**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

in particolare l'articolo 1 apporta delle modifiche all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, e all'articolo 30 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, consentendo la sottoscrizione da parte di Invitalia di ulteriori apporti di capitale rispettivamente per un massimo di 705 milioni di euro e fino a un massimo di 1 miliardo di euro, specificando che tali interventi possano essere autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico;

considerato che:

il 14 aprile 2021 Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., società affittuaria dei rami di azienda di ILVA in amministrazione straordinaria, per un importo di 400 milioni di euro, in attuazione dell'accordo di co-investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal S.A. e Invitalia, già comunicato al mercato nel dicembre 2020, finalizzato ad avviare una nuova fase di sviluppo ecosostenibile dell'ILVA di Taranto;

a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale citato, Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.";

nel corso dell'incontro tenuto il 13 dicembre 2021 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia S.p.A. hanno illustrato le linee guida del nuovo piano industriale che si pone come obiettivo decennale di giungere alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. In tale contesto la società ha rappresentato lo stato di sospensione della *governance* aziendale, posto che Arcelor ha ceduto il 50 per cento dei diritti di voto a Invitalia - che detiene una quota azionaria del 40 per cento circa - specificando che, per esercitare pienamente il proprio diritto di voto, Invitalia riteneva necessario che si realizzassero una serie di condizioni sospensive, tra cui, *in primis*, il dissequestro degli impianti;

in un successivo incontro l'amministratore delegato di Invitalia ha precisato che la società aveva siglato un accordo con i soci Arcelor Mittal che differiva a maggio 2024 la modifica dell'assetto azionario con il passaggio della maggioranza a Invitalia al verificarsi di determinate condizioni quali il dissequestro degli impianti, la sottoscrizione di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali e l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

rilevato che:

nel 2018 era stato sottoscritto un accordo, l'unico condiviso anche dalle parti sociali, che prevedeva garanzie per i 10.700 lavoratori per i quali, a fronte di migliaia di esuberanti, non si sarebbe dovuta attivare la procedura per la cassa integrazione. Contrariamente a quanto pattuito, già pochi mesi dopo l'accordo è stata attivata la cassa integrazione confermando i termini dell'accordo esclusivamente per l'esuberante di migliaia di lavoratori;

dal 2019 Arcelor Mittal ha infatti continuato a fare ricorso alla cassa integrazione straordinaria e, attualmente, risultano in cassa integrazione 3.000 lavoratori di Acciaierie d'Italia, 1.700 lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria nonché 2.500 lavoratori dell'indotto;

nell'incontro tenuto il 17 novembre 2022 presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è stata infatti evidenziata la decisione improvvisa dell'azienda di fermare le 145 aziende appaltatrici con conseguenze gravissime per l'indotto e per il territorio;

le organizzazioni sindacali hanno ribadito la permanenza di pessime relazioni sindacali con la *governance* aziendale chiedendo, tra l'altro, la revoca della decisione di sospendere i contratti con le aziende fornitrici;

considerato, inoltre, che:

nel corso dell'ultimo decennio la produzione si è ridotta sensibilmente, passando dalle 8,5 milioni di tonnellate del 2011 ai 3 milioni del 2022;

gli interventi di ricapitalizzazione, resi operativi dall'articolo 1 del presente decreto, sebbene vengano presentati come lo strumento per supportare l'azienda con la liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, anche in considerazione dell'aumento dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, appaiono con ogni evidenza come un modo per ripianare per l'ennesima volta le perdite che la gestione aziendale ha accumulato negli anni. Ne è dimostrazione lampante il fatto che il Governo abbia provveduto a rimuovere il vincolo del dissequestro come condizione indispensabile per l'aumento di capitale;

il decreto in esame appare, rispetto agli interventi normativi precedenti, ancor più sbilanciato verso la sola salvaguardia della produzione senza introdurre alcuna disposizione a tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini di Taranto e dell'ambiente. Non vi è infatti traccia di norme poste a tutela

del diritto alla salute, a partire dalla introduzione di una valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario degli impianti in esercizio, che stabilisca in maniera scientifica e con certezza il livello di produzione senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini e per l'ambiente;

il Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 marzo 2014, nonostante le revisioni apportate e le proroghe concesse, risulta ad oggi ben lontano dal vedere attuazione e sembra essere diventato, nel corso degli anni, quasi un mero pretesto per concedere l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa di coloro che avrebbero il compito di rendere gli impianti sicuri per i lavoratori e per l'ambiente;

inoltre, se da un lato gli stabilimenti *ex* ILVA vengono dichiarati impianti di interesse strategico nazionale, dall'altro rimangono ancora esclusi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA);

ritenuto che:

appaiono con ogni evidenza le inadempienze contrattuali del socio di maggioranza;

non sussistono garanzie circa la sostenibilità ambientale e sanitaria degli impianti, il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di sottoscrivere un accordo di programma finalizzato all'adozione di interventi che garantiscano la salvaguardia e la tutela ambientale, l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto siderurgico, il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto e la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana;

a porre in essere ogni iniziativa utile ad accelerare, quanto più possibile, il passaggio dell'azionista pubblico al 60 per cento del capitale di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., a garanzia dei livelli occupazionali e del risanamento ambientale.

**G/455/3/9**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 455, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

considerato che:

il gruppo SANAC S.p.A., operante nel settore della lavorazione dei refrattari, è *leader* in Italia con il 35 per cento del mercato nazionale e conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (VC), Assemini (CA), Massa (MS) e Vado Ligure (SV);

nel 1995 SANAC è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società ILVA, di cui SANAC faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società ILVA ha rappresentato il principale cliente del gruppo SANAC;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 febbraio 2015, Sanac S.p.A., dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003 con la nomina di tre commissari straordinari;

considerato inoltre che:

SANAC S.p.A., a seguito delle vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto l'impianto *ex-Ilva* di Taranto, ha subito una contrazione degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia. Pertanto, ad oggi, il gruppo Acciaierie d'Italia non ha fatto ripartire le commesse e presenta una situazione debitoria nei confronti di SANAC che ha determinato una fragilità economica finanziaria di SANAC medesima. Inoltre, i materiali refrattari che Acciaierie d'Italia acquista provengono da fornitori internazionali, i quali, a loro volta, subappaltano tali ordini a SANAC;

attualmente il gruppo SANAC conta, senza considerare l'indotto, 350 lavoratori subordinati i quali, a seguito di una comunicazione inviata ai sindacati in data 16 gennaio 2023, rischiano la perdita del posto di lavoro. La struttura commissariale ha infatti indicato come possibile strategia la sospensione della produzione da aprile in due unità produttive e dopo circa due mesi la sospensione dell'attività produttiva degli altri due stabilimenti. È di tutta evidenza come la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC contribuirebbe, quanto meno nell'immediato, a dare maggiori garanzie di prosecuzione dell'attività degli stabilimenti del gruppo e di tutela dei posti di lavoro;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile a garantire la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC quanto più celermente possibile, anche mediante le risorse derivanti dalla sottoscrizione da parte di Invitalia degli ulteriori apporti di capitale finalizzati ad assicurare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto;

a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la ripresa degli ordini commerciali da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti di SANAC, in modo da assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti del gruppo SANAC s.p.a e, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali.

**G/455/4/9**

[Nocco](#), [Zullo](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.S. 455);

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata (cosiddetto accesso diretto) all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

considerato che:

nel suo complesso, il decreto-legge oggetto di conversione assume come obiettivo di tutela primaria la patrimonializzazione della Società Acciaieria d'Italia, consegnando nelle mani di Invitalia uno strumento di finanziamento in conto soci da convertire in capitale sociale su richiesta della medesima;

i dati registrati al 2 febbraio 2023 evidenziano che Acciaierie d'Italia ha accumulato una situazione debitoria nei confronti delle imprese esterne pari a circa 110 milioni di euro e che, in linea di principio, dovrebbero trovare garanzia nel capitale sociale della Società;

il nuovo apporto di liquidità, alla luce delle evidenze debitorie, potrebbe non trovare una piena soddisfazione degli stessi con ricadute irreversibili soprattutto sulle PMI, che caratterizzano in gran parte il tessuto socio economico del nostro sistema produttivo nazionale;

si necessita l'introduzione di uno strumento a carattere emergenziale, volto ad evitare ulteriori aggravamenti della forte crisi di liquidità delle aziende fornitrici principalmente appartenenti all'area tarantina, già definita "area di crisi industriale complessa" con decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 e regolamentata con la normativa ILVA emanata nel 2015, evitando quindi nuovi effetti domino sul sistema economico e sociale nazionale;

valutato inoltre che:

incidentalmente, nel prendere atto di quanto introdotto dall'articolo 2 del decreto, giova ricordare che il 15 luglio 2022, dopo una proroga di quasi due anni, è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, noto in sigla come CCIII), nel testo modificato dal cosiddetto decreto correttivo (decreto legislativo 83/2022), che ha recepito la direttiva europea *Insolvency*;

impegna il Governo:

ad individuare presso Cassa Depositi e Prestiti Spa, all'interno del Piano strategico dedicato al sostegno alle filiere strategiche, gli strumenti finanziari più idonei atti a smobilizzare i crediti vantati dalle aziende esterne nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa e supportare in linea generale le piccole e medie imprese (PMI) dell'indotto con idoneo fondo di garanzia istituito con legge di bilancio 2023.

#### Art. 01

##### 01.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

##### Art. 01

*(Tavolo istituzionale e Accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

- f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
- g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;
- h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;
- i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;
- l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;
- m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;
- n) istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;
- o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;
- p) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

#### Art. 1

##### 1.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "900 milioni di euro per l'anno 2020", sono inserite le seguenti: "e 200 milioni di euro per l'anno 2023";

2) dopo le parole: "a sostegno delle imprese" sono inserite le seguenti: ", con particolare riferimento alle PMI,".»;

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera 0a), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "54 per cento".»

##### 1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) al comma 1-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nel limite massimo di 705.000.000 di euro, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi.».

b) al comma 1-*quinquies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-*ter*.».

### 1.3

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «da convertire» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023,»;

b) dopo le parole: «su richiesta della medesima» aggiungere le seguenti: «, al fine di acquisire la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.,»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "la risalita della produzione, nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo."».

### 1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.," sono aggiunte le seguenti: "nonché per la risalita della produzione, il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale."».

### 1.5

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:* «e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", provvedendo in via prioritaria al pagamento delle imprese fornitrici di Acciaierie d'Italia S.p.a".».

### 1.6

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico,».

### 1.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «su richiesta della medesima» aggiungere le seguenti: «, al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo.».

### 1.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali risorse sono finalizzate ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».*

## **1.9**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b, aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. Gli interventi di cui ai precedenti commi 1-*ter* e 1-*quinquies* sono subordinati alla verifica, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, dell'avvenuto saldo dei debiti contratti da Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali, quando il credito verso Acciaierie d'Italia S.p.A. costituisca una delle principali cause della crisi aziendale in corso.

1-*septies*. Le limitazioni di cui al comma 1-*sexies* si applicano anche nel caso in cui, pur in assenza di formale procedura concorsuale, il debito contratto da Acciaierie d'Italia S.p.A. sia tale da comportare per l'impresa creditrice il rischio che la situazione debitoria possa recare pregiudizio ai livelli occupazionali o alla continuità produttività e alla continuità aziendale.

1-*octies*. Per le finalità di cui ai commi 1-*sexies* e 1-*septies*, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati i tempi e le modalità per consentire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia il controllo nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A."».

## **1.10**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. L'accordo di programma di cui al presente comma disciplina la realizzazione dei seguenti interventi straordinari: la progressiva chiusura delle fonti inquinanti; l'adozione di un nuovo piano di riconversione industriale, corredato di cronoprogramma, che preveda la realizzazione di impianti ecosostenibili e forni elettrici alimentati a idrogeno verde ovvero ad energia prodotta da fonti rinnovabili, il risanamento e la tutela ambientale e sanitaria delle aree, l'adozione di misure a favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, nonché di miglioramento della qualità della vita urbana e per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell'area di Taranto."».

## **1.11**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinquies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinquies*, è subordinata alla sottoscrizione di un

accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato all'adozione di interventi straordinari per: la salvaguardia e la tutela ambientale, necessari ai fini dell'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali; la salvaguardia dei livelli occupazionali; la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto; il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto; la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana."».

### 1.12

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 1-*quinqies*, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quinqies*, è subordinata al rispetto, da parte del sito produttivo medesimo, delle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021."».

### 1.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, gli stabilimenti della società SANAC S.p.A. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia è autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo degli impianti della società SANAC S.p.a., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del comma 1-*bis*.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*ter*, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 1.14

[Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali, nonché di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

### 1.15

[Damante](#), [Barbara Floridia](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Al fine di salvaguardare i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, all'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 1.16

[Silvestroni](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.»

*Conseguentemente al Capo I dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aerospaziale».*

### 1.17

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.»

*Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aerospaziale».*

### 1.18

[Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, per le quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.»

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al settore aerospaziale».*

#### **1.19**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire il necessario sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici di Taranto, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. A seguito della dichiarazione di interesse strategico nazionale, i crediti vantati dalle predette imprese, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente, e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale e a tutela della salute, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinati alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile.».

#### **1.20**

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di amministrazione straordinaria.».

#### **1.21**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) presenta annualmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.».

#### **1.22**

[Sabrina Licheri](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

gli stabilimenti della società SANAC s.p.a. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».

#### 1.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Disposizioni in materia di facilitazione della riconversione industriale di grandi stabilimenti produttivi)*

1. Al fine di prevedere e di incentivare la riconversione industriale degli stabilimenti produttivi nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione, di incremento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché di indipendenza energetica, così come definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 - PNIEC, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è inserita la seguente:

"hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici."

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. *(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)*

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale *stand-alone* e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da

realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

- 1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;
- 2) dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».

## Art. 2

### 2.1

[Magni, De Cristofaro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 2.

*(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie."».

### 2.2

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Nei casi di» fino a: «successivi quindici giorni» con le seguenti: «Nei casi di società partecipate dallo Stato, l'ammissione immediata alle procedure di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie.».*

### 2.3

[Sabrina Licheri, Nave, Naturale](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «30 per cento delle quote societarie,» inserire le seguenti: «nonché il 50 per cento del diritto di voto,».*

### 2.4

[Giacobbe, Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate qualora non sia stato redatto un Piano finalizzato al rilancio industriale ed occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».*

## Art. 3

### 3.1

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *alla lettera a), sostituire le parole: «solo ove non siano prodotte» con le seguenti: «, solo ove non si siano prodotte»;*

- *alla lettera b), capoverso b-ter), sostituire le parole: «e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a» con le seguenti: «e in particolare, per il 10 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività» e sostituire le parole: «; per il rimanente 15 per cento al completamento» con le*

*seguenti: «, e, per il rimanente 15 per cento, avendo riguardo al completamento».*

### 3.2

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-bis)», premettere il seguente:*

«b.1) nei casi di società partecipate dallo Stato, il compenso spettante ai sensi della lettera b) è parametrato al fatturato dell'impresa, con esclusione delle quote di finanziamento statale e secondo importi minimi e massimi definiti in relazione alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e all'efficacia delle iniziative per il rientro in azienda delle unità di personale dipendente in cassa integrazione;».

### 3.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «b-ter)» con il seguente:*

«b-ter) subordinazione del 50 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.».

## Art. 4

### 4.1

[Paroli](#), [Silvestro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 4

*(Compensi dei commissari straordinari di grandi imprese)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale".

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.».

### 4.2

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, capoverso «2-bis)», premettere le seguenti parole: «Nei casi riguardanti grandi imprese per le quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si applicano agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della norma".».*

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di grandi imprese per*

le quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».

#### 4.3

Il Relatore

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole: «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» con le seguenti: «In ogni caso, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono eccedere».*

#### 4.4

[Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Nei casi riguardanti grandi imprese alle quali, in caso di insolvenza, trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 per singolo amministratore, anche in caso di incarico collegiale.

1-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n.14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le previsioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della norma".».

##### 4.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Sostegno alle imprese dell'indotto)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

##### 4.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Articolo 4-bis.

*(Sostegno alle imprese fornitrici)*

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.».

## Art. 5

### 5.1

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7 e 8.*

### 5.2

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 5.3

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [La Marca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 5.4

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 5.5

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 5.6

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### 5.7

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*

*2) sopprimere il secondo periodo.*

### 5.8

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*

*2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'idoneità dei suddetti modelli organizzativi*

deve risultare verificabile in sede di attuazione, con diretto riferimento ai beni giuridici lesi dagli illeciti commessi».

#### 5.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
- 2) *al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che prevedano l'istituzione di periodici strumenti di verifica».*

#### 5.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
- 2) *al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che prevedano specifici strumenti di verifica della loro attuazione».*

#### 5.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso,»;*
- 2) *al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «quando istituiscono anche periodici strumenti di verifica».*

#### 5.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non possono essere applicate» con le seguenti: «possono essere applicate anche» e le parole: «se l'ente ha» con le seguenti: «anche qualora l'ente abbia».*

#### 5.13

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «se l'ente ha eliminato le carenze organizzative» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.».*

#### 5.14

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «se l'ente» con le seguenti: «se il soggetto interessato»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo.*

#### 5.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)»;*
- b) *sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso*

l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».

#### 5.16

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole «l'ente» con le seguenti: «il soggetto (ente, azienda, società)».*

#### 5.17

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».*

#### 5.18

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*

#### 5.19

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «se l'ente ha eliminato» inserire le seguenti: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,».*

#### 5.20

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».*

#### 5.21

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo, dopo le parole: «prevenire reati della specie di quello verificatosi» inserire le seguenti: «a condizione che venga preliminarmente effettuata la valutazione di impatto sanitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

#### 5.22

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che non vi sia un'inchiesta giudiziaria sull'attuazione del Piano ambientale con l'invio di avvisi di garanzia.».*

#### 5.23

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».*

#### 5.24

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere il secondo periodo.*

#### 5.25

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole: «Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».*

#### 5.26

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

#### 5.27

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il modello organizzativo deve essere idoneo a prevenire reati e deve, in ogni caso, prevedere una combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione e sull'ambiente.».*

#### 5.28

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «diretti a» con le seguenti: «idonei a».*

#### 5.29

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e».*

#### 5.30

[Nocco](#), [Zullo](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo le parole: «illeciti commessi.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dell'idoneità del bilanciamento tra le varie esigenze di cui al precedente periodo, e solo per gli impianti siti nel comune di Taranto, sono effettuate le opportune verifiche di ottemperanza delle normative di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 settembre 2017, secondo la procedura di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS).»*

#### 5.31

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

#### 5.32

[Lopreiato](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è sempre disposta» con le seguenti: «può essere disposta*

dal giudice».

### 5.33

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.».*

### 5.34

[Lopreato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «possa pregiudicare» con le seguenti: «pregiudica».*

### 5.0.1

[Maffoni](#), [Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", al comma 3, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza".».

### 5.0.2

[Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)*

1. All'articolo 13, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "precedenti esperienze", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una precedente esperienza".».

### 5.0.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Misure in materia di impatto sanitario)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".».

### 5.0.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Misure in materia di valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)*

1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### **5.0.5 (testo 2)**

[Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Contributo alle imprese energivore che operano nei settori della difesa e dei servizi di comunicazione elettronica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **5.0.5**

[Ancorotti](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 5-bis.

*(Contributo alle imprese energivore che operano nei settori della difesa e dei servizi di comunicazione elettronica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **Art. 6**

#### **6.1**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **6.2**

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **6.3**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.»*

#### **6.4**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione»;*

b) *al quinto periodo, alle parole: «Il giudice autorizza» premettere le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,» e sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «è realizzato».*

#### 6.5

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «non evitabile con alcuna prescrizione».*

#### 6.6

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quarto periodo, sostituire le parole: «non evitabile con alcuna prescrizione» con le seguenti: «o per l'ambiente».*

#### 6.7

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere il quinto periodo.*

#### 6.8

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», quinto periodo, sostituire le parole: «si è ritenuto realizzabile» con le seguenti: «il giudice ha ritenuto realizzabile».*

#### 6.9

Il Relatore

*Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sesto periodo, sostituire le parole: «il provvedimento di cui ai periodi precedenti» con le seguenti: «il provvedimento di cui al periodo precedente».*

#### 6.10

[Turco](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-bis.2».*

#### 6.11

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.2» primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,».*

#### 6.12

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis.2», sopprimere le parole da: «, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri» fino alla fine del capoverso.*

#### Art. 7

#### 7.1

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.3

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 7.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: "1. Salvo che in caso di dolo, negligenza o colpa,".*

**7.5**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo che in caso di dolo, ».*

**7.6**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «Chiunque agisca al fine di dare» con le seguenti: «Chiunque dia»;*
- b) *dopo le parole: «un provvedimento» inserire le seguenti: «del giudice».*

**7.7**

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "non è punibile" aggiungere le seguenti: "salvo per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute".*

**7.8**

[Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondono all'esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.».*

**7.9**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.».*

**7.10**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sempre che da ciò non derivi un danno ambientale o sanitario.».*

**7.11**

[Turco](#), [Naturale](#), [Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.».*

**7.0.1**

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data

comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al *Cloud Computing*.»

### 7.0.2

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

### 7.0.3

[Damiani](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Gestione dei beni sequestrati)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"5-*sexies*. Per garantire il supporto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, le banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, sono tenute ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nonché a mantenere in piena operatività i rapporti bancari esistenti alla data del sequestro salvo l'eventuale non subentro nei relativi rapporti autorizzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del presente decreto."».

## Art. 8

### 8.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.2

[Turco](#), [Barbara Florida](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 8.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:* «1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti,

effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019.

*1-bis.* Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.».

#### 8.4

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con esclusione del limite temporale ivi indicato».*

#### 8.5

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*1-bis.* Il Piano di cui al comma 1 è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma *1-ter*, lettera a), del presente decreto.

*1-ter.* Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

«*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA);»;

b) all'articolo *29-ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2-bis.* La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

c) all'articolo *29-duodecies*, comma 1, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIAS,"».

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario».*

#### 8.6

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*1-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli standard nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "WHO global air quality

*guidelines"* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di qualità dell'aria».*

## **8.7**

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità competente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, richiede una valutazione di impatto sanitario (VIS) in conformità alle linee guida adottate dal Ministero della salute.».

## **8.0.1**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Articolo 8-bis

*(Accordo di programma)*

1. Al fine di garantire la celere attuazione dei progetti concernenti l'area di Taranto, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di concerto con la Regione Puglia e il Sindaco di Taranto, una «Cabina di regia» per la definizione di un accordo di programma per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

2. Alla «Cabina di regia» di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali e locali interessate, i rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A., i delegati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli operatori economici del territorio e, in particolare, delle imprese che hanno quale unico o principale committente Acciaierie d'Italia S.p.A.

3. L'accordo di programma di cui al comma 1 definisce le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) modifica dell'assetto azionario per favorire il passaggio della maggioranza al socio pubblico;
- b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;
- d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;
- e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;
- f) ripermetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;
- g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario
- h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

4. Fino all'adozione del piano industriale di cui al comma 3, lettera h), è fatto divieto di disporre lo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico di interesse nazionale di Taranto.».

### **8.0.2**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Articolo 8-bis.

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. Nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **8.0.3**

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1), dell'allegato II, alla presente Parte e per i progetti riguardanti", sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".».

### **8.0.4**

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Articolo 8-bis

*(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: "Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti" sono inserite le seguenti: "gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché".»

### **8.0.5**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis.

*(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 4.575.000 euro per l'anno 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» inserire le seguenti: «, ad esclusione dell'articolo 8-bis,».*

#### **8.0.6**

[Paroli, Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis.

*(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

#### **8.0.7**

[Ronzulli, Paroli, Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis.

*(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)*

1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **COORD.1**

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autorizzata a sottoscrivere» sopprimere il segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «aumenti di capitale sociale o finanziamento» con le seguenti: «aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti»;*

*all'articolo 5, comma 1:*

*- alla lettera c), sostituire le parole: «in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva» con le seguenti: «in luogo della misura cautelare interdittiva»;*

*- alla lettera d), capoverso «1-ter», dopo le parole: «stabilimenti industriali» inserire le seguenti: «o parti di essi», sopprimere le parole: «o loro parti,» e sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo»;*

*all'articolo 6, comma 1:*

- *all'alinea, sostituire le parole: «delle disposizioni di attuazione» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie»;*

- *al capoverso «1-bis.1», terzo periodo, sostituire le parole: «giudice detta le prescrizioni» con le seguenti: «il giudice detta le prescrizioni».*

# **1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 07/02/2023**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 20**

**MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 17,30 alle ore 18,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN  
AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA), DELLE ASSOCIAZIONI  
AMBIENTALISTE WWF ITALIA, LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU), GREENPEACE  
ITALIA E LEGAMBIENTE E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI E  
MIGLIORAMENTI FONDIARI (ANBI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO  
DI LEGGE N. 17 (AGRICOLTORE CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)*

# **1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (ant.) del 14/02/2023**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 22**

**MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023**

*Presidenza del Vice Presidente*

**BERGESIO**

*Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,10*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO INTERNAZIONALE CROCEVIA E  
DELL'ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA, DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI  
AGRICOLTORI E DI WORLD BIODIVERSITY ASSOCIATION ONLUS, INTERVENUTI IN  
VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 17 (AGRICOLTORE CUSTODE  
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)*

# 1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#) osserva preliminarmente che sarebbe opportuno rendere il parere alla Commissione di merito nella giornata odierna, stante l'imminente fissazione, in quella sede, del termine per la presentazione degli emendamenti.

Illustra quindi, in qualità di relatore, il provvedimento, premettendo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede l'adozione di una disciplina legislativa di delega relativa alle persone anziane - con entrata in vigore entro il 31 marzo 2023 - e la relativa adozione dei decreti legislativi, con entrata in vigore di questi ultimi entro il 31 marzo 2024.

Nel dettaglio, le discipline di delega sono poste specificamente dagli articoli da 3 a 5, mentre l'articolo 1 reca alcune definizioni, in conformità alle norme vigenti, e l'articolo 2, comma 2, stabilisce principi e criteri direttivi di carattere generale, comuni alle varie deleghe in oggetto. Il termine entro il quale le deleghe devono essere esercitate viene posto al 31 gennaio 2024, fatta salva l'ipotesi di prolungamento del termine - nella misura di quarantacinque giorni - ai sensi delle norme procedurali di cui all'articolo 6. In ogni caso, le deleghe devono essere esercitate secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8.

Rileva quindi che i profili di competenza della Commissione appaiono limitati. In particolare, la disciplina di delega di cui all'articolo 3 - esercitata su proposta del Presidente del Consiglio e, tra gli altri, del Ministro del turismo - concerne la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. In questo ambito, tra i principi e criteri direttivi specifici di cui alla lettera a), relativi agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, è menzionata la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), auspicando che nel testo finale del provvedimento non appaiano riferimenti all'autonomia differenziata.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la propria proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, apprezza le circostanze, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pone quindi l'accento sulla particolare complessità ed importanza del provvedimento, che dovrebbe essere calendarizzato in Assemblea quanto prima. Propone infine di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pur sottolineando che il provvedimento non riveste carattere d'urgenza, raccogliendo le sollecitazioni dei Gruppi, propone di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio, nel corso della quale -ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati pubblicati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo. Il Presidente avverte quindi che gli emendamenti 1.17, 1.18, 7.0.1, 7.0.2 e 8.0.5 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato. Comunica altresì che il relatore ha ritirato l'emendamento 3.1 e ha presentato i nuovi emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.0.100, parimenti pubblicati in allegato. Considerato che l'emendamento 4.0.100 appare il solo a recare interventi di natura sostanziale, propone di fissare il termine per la presentazione di relativi subemendamenti alle ore 19 di oggi, limitatamente alla proposta in questione.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) illustra le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, che si propongono di superare le carenze del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno. Il provvedimento, infatti, ha suscitato ampia insoddisfazione e non sembra risolvere le problematiche di natura produttiva, ambientale, sanitaria ed occupazionale sottese alla crisi che investe la società Acciaierie d'Italia S.p.A. e l'impianto siderurgico di Taranto. Infatti, le disposizioni del decreto-legge, in particolare, si limitano solo a stanziare risorse per far fronte alla situazione debitoria, laddove, per

contro, dalle audizioni effettuate dalla Commissione emerge chiaramente la necessità di implementare un vero e proprio piano di investimento.

Stanti queste premesse, le proposte emendative presentate mirano ad operare, in uno spirito di dibattito costruttivo con il Governo e con le forze politiche di maggioranza, una rettifica del testo, tenendo conto delle numerose osservazioni formulate, nel corso del ciclo di audizioni, dai rappresentanti di istituzioni ed associazioni sindacali.

Nel dettaglio, l'emendamento 01.1 istituisce opportunamente, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un tavolo istituzionale allo scopo di predisporre, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, un accordo di programma pluriennale recante significative misure patrimoniali. La proposta, peraltro, si raccorda con la proposta 8.0.1, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, una cabina di regia per garantire la continuità produttiva dell'impianto di Taranto.

Ulteriori proposte emendative sono invece volte ad affrontare le importanti tematiche della *governance* e del rafforzamento patrimoniale. In particolare, si prevede di consentire l'acquisizione, da parte del socio pubblico, della maggioranza azionaria entro il 31 dicembre 2023. Ulteriori emendamenti recano poi misure sia per garantire il rilancio produttivo ed occupazionale del sito (come sollecitato dalle associazioni sindacali), sia il reperimento di risorse per garantire la tutela della salute ed il risanamento ambientale.

L'oratore pone quindi l'accento sugli emendamenti relativi all'istituto dell'amministrazione straordinaria. Una prima proposta, in particolare, prevede che questa possa aversi anche su istanza del socio pubblico che detiene il 30 per cento delle quote societarie, predisponendo all'uopo dei meccanismi di semplificazione della procedura. Un secondo emendamento, invece, prevede l'applicazione dell'istituto, come *extrema ratio*, nel caso in cui non si sia riusciti a redigere un piano di rilancio industriale del sito.

Ulteriori emendamenti prendono invece in considerazione la tutela delle imprese fornitrici. In particolare, viene garantito l'accesso al credito per i fornitori creditori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e si predispongono, altresì, misure in favore delle aziende mono-committenti che hanno perso delle commesse. Si cerca di far fronte, infine, anche al mancato pagamento delle fatture.

Ulteriori gruppi di emendamenti concernono quindi la responsabilità amministrativa (con una proposta di natura soppresiva ed una avente ad oggetto le sanzioni interdittive), l'istituto del sequestro (con un emendamento soppresivo), ed il cosiddetto "scudo penale" (con una proposta soppresiva ed una modificativa avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro).

Da ultimo, particolare importanza assumono gli emendamenti relativi alle questioni ambientale e della tutela della salute. Nel dettaglio, l'oratore pone l'attenzione su quattro emendamenti: il primo di natura soppresiva dell'intero articolo 8; un secondo volto ad imporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, effettui la valutazione di impatto sanitario (VIS) prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, in caso di rischi per l'ambiente, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento di Taranto; un terzo relativo alle valutazioni di impatto sanitario per le attività di controllo; un quarto emendamento in base al quale nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti di interesse strategico nazionale sia prevista la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Conclude quindi la propria esposizione sottolineando la particolare valenza sostanziale degli emendamenti, che investono un ampio raggio di problematiche e nei confronti dei quali l'atteggiamento del Governo e delle forze politiche di maggioranza dovrebbe essere improntato ad un confronto costruttivo animato da profondo senso di responsabilità, senza trincerarsi dietro a dinieghi di mero principio. La difficile situazione dell'impianto siderurgico di Taranto, infatti, richiede un approccio sostanziale a tematiche, come quelle relative agli accordi di programma ed alla *governance*, nell'ambito di un vero piano di rilancio industriale, superando la necessità contingente del semplice risanamento della situazione debitoria. In tale delicato processo, peraltro, non viene messa in gioco

soltanto la credibilità del governo *pro tempore*, bensì quella dell'intero Paese e sarebbe pertanto un errore non affrontare in modo approfondito le questioni summenzionate.

Con riferimento alle osservazioni da ultimo formulate dal senatore Martella, il [PRESIDENTE](#) assicura che nell'esame degli emendamenti sarà garantita la possibilità di un pieno confronto tra le forze politiche, come attestato in occasione del decreto-legge relativo all'impianto Lukoil (A.S. 391), caratterizzato dall'approvazione di alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede le ragioni per cui il termine per subemendamenti è stato riferito esclusivamente all'emendamento 4.0.100.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che le altre proposte del relatore sono di carattere modificativo con minore impatto sul testo, anche rispetto agli emendamenti in precedenza presentati.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede di poter subemendare anche l'emendamento 3.100.

La Commissione conviene quindi di riferire il termine per la presentazione di subemendamenti, già fissato alle ore 19 di oggi per la proposta 4.0.100, anche all'emendamento 3.100.

In sede di illustrazione degli emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle prende la parola la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), per sottolineare anzitutto il carattere costruttivo delle proposte emendative presentate, nella prospettiva di tutelare l'occupazione e la salute dei lavoratori e dei cittadini del territorio tarantino. Illustra quindi l'ordine del giorno G/455/3/9 a sua firma, relativo alla situazione debitoria di Acciaierie S.p.A. con particolare riferimento alla continuità produttiva di SANAC.

In merito all'articolo 1 si sofferma sulla proposta 1.1, riassumendo altresì i contenuti degli emendamenti 1.10, relativo alla sottoscrizione di un accordo di programma, e 1.12, sulle condizioni a cui è subordinato il rafforzamento patrimoniale.

Sottolinea altresì che, in virtù degli emendamenti del suo Gruppo, il socio pubblico può chiedere l'ammissione alla procedura straordinaria solo se detiene anche il 50 per cento del diritto di voto. Conclude l'illustrazione del complesso degli emendamenti soffermandosi sulla proposta 3.3 sui compensi degli amministratori straordinari.

Non essendoci ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [455](#)

Art. 1

**1.100**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "da convertire" con le seguenti: "che si convertono".*

**1.17 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

*Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aeronautico».*

### **1.18 (testo 2)**

[Paroli, Silvestro](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

*Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti : «e al settore aeronautico».*

### Art. 2

#### **2.100**

Il Relatore

*Al comma 1, dopo le parole: "che detenga" inserire le seguenti: ", direttamente o indirettamente,".*

### Art. 3

#### **3.100**

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: "solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto;"

b) *alla lettera b), capoverso «b-ter)»:*

- *sostituire le parole:* "e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a" *con le seguenti:* "e, in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività";

- *all'ultimo periodo, sostituire le parole:* "per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa." *con le seguenti:* "per il rimanente 10 per cento avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.";

c) *alla lettera b), dopo il capoverso «b-ter)», inserire i seguenti:*

- *b-quater)* riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

- *b-quinquies)* incremento del 10 per cento sul compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione

dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo.».

Art. 4

**4.0.100**

Il Relatore

*Nel capo I, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-bis

*(Ulteriori disposizioni riferite al comitato di sorveglianza)*

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. "I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".

2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45 introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro per le imprese e il *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: i poteri del presidente del comitato di sorveglianza; l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato; le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

Art. 7

**7.0.1 (testo 2)**

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al *Cloud Computing*.»

**7.0.2 (testo 2)**

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis

*(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la

sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

Art. 8

### **8.0.5 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Articolo 8-bis.

*(Contributo straordinario per le spese energetiche)*

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» inserire le seguenti: «, ad esclusione dell'articolo 8-bis,».*

## 1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (ant.) del 16/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si erano concluse le votazioni degli emendamenti presentati.

Comunica quindi che è pervenuto il parere non ostativo delle Commissioni 1ª e 5ª sugli emendamenti approvati.

Ricorda infine che il relatore aveva presentato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 7 febbraio.

La proposta Coord. 1, messa successivamente ai voti, è approvata.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) ribadisce il malessere per l'andamento dei lavori, che vanifica l'attività costruttiva svolta durante la fase istruttoria anche attraverso il ciclo di audizioni. Si dichiara perciò sconcertato dall'atteggiamento di forte chiusura dell'Esecutivo, che ha avuto come conseguenza l'impossibilità di apportare miglioramenti ad un testo che giudica non risolutivo dei problemi del polo siderurgico tarantino. Il provvedimento prevede infatti solo una modesta risposta per risanare debiti pregressi, senza venire incontro alle esigenze di un *asset* strategico per il Paese.

Nel dichiarare pertanto il voto contrario della propria parte politica, si augura vivamente che la circostanza non positiva verificatasi sul provvedimento in esame non si ripeta in futuro.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) conferma a sua volta il proprio dispiacere per le modalità con cui è stato esaminato il disegno di legge in titolo, nonostante il grande lavoro dell'opposizione, che aveva evidentemente confidato fin troppo nella disponibilità del Governo. Rivendica perciò le intenzioni migliorative contenute negli emendamenti presentati rispetto a un decreto-legge che appare, a suo avviso, troppo aggressivo. Lamenta peraltro lo stato di sofferenza delle imprese dell'indotto e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine

mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su proposta della senatrice [NATURALE](#) (M5S), d'intesa con la relatrice Bizzotto, la Commissione conviene di posticipare alle ore 12 di giovedì 9 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 17 (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio), già fissato a giovedì 2 marzo alle ore 12.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## 1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 24 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

24ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(411\)](#) *Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30***

(Rinvio del seguito della discussione)

Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**[\(17\)](#) *BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura***

(Rinvio del seguito della discussione)

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [495](#) (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), assunto quale testo base nella sede di merito.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conviene sulla proposta di integrazione dell'ordine del giorno del Presidente.

*COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il [PRESIDENTE](#) propone di costituire una Sottocommissione per i pareri, ai fini dell'esame, in sede consultiva, per i profili di competenza, di disegni di legge e atti del Governo iscritti all'ordine del giorno di altre Commissioni, qualora tali ambiti siano particolarmente limitati. La Sottocommissione sarà composta da un senatore per ciascun Gruppo.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) chiede se della Sottocommissione possano far parte anche i Vice Presidenti.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) conviene con la proposta del Presidente, tenuto conto che può

essere reso più spedito l'esame di quei provvedimenti condivisi con margini di competenza limitati, tanto più che la riduzione del numero di parlamentari e l'accorpamento delle Commissioni hanno reso più gravoso il lavoro dei parlamentari.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) domanda a sua volta delucidazioni sulle modalità di lavoro della Sottocommissione, concordando comunque con l'ipotesi di concentrare il lavoro sui provvedimenti più rilevanti.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che la Sottocommissione opera generalmente per consenso, ferma restando la possibilità di ciascun senatore di richiedere la rimessione alla sede plenaria. Assicura peraltro che saranno salvaguardate tanto le prerogative di maggioranza quanto quelle dell'opposizione.

Propone dunque che vengano indicati, entro la giornata di oggi, martedì 21 febbraio, i rappresentanti di ciascun Gruppo nella predetta Sottocommissione.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

# 1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 26 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 771, la Commissione attività produttive della Camera dei deputati ha svolto un ciclo di audizioni; propone dunque di acquisire la documentazione già depositata in quella sede e pubblicarla sulla pagina web della Commissione, al pari di nuova documentazione eventualmente ricevuta.

Conviene la Commissione.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2023, rilevando che l'articolo 1, comma 1, riconosce un'esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del lavoratore, relativa al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Osserva poi che, ai commi da 2 a 7, esso prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. Il Ministero è inoltre chiamato ad adottare le disposizioni attuative e a sviluppare un'applicazione informatica che consenta la consultazione da parte dei consumatori dei prezzi medi e di quelli effettivi praticati dai singoli esercenti; a tal fine, è autorizzata una spesa di 500.000 euro nel 2023 e di 100.000 euro l'anno dal 2024. In caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale la norma prevede l'applicazione di una sanzione da 200 a 2.000 euro. Infine, si affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di

verificare l'allineamento delle iscrizioni presenti nell'Anagrafe impianti (che contiene i dati relativi agli impianti autorizzati) e nell'Osservatorio prezzi (che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori).

Passa poi ad illustrare l'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che dispone l'applicazione, dal 1° aprile al 31 agosto 2023, dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, purché di categoria Euro VI.

Dà indi conto dell'articolo 2, modificato dalla Camera, che interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, disciplinato dalla legge n. 244 del 2007. In sintesi, con le norme in esame: si dispone che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro delle imprese e del *made in Italy*; sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del prezzo del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato alle Camere, senza fissare una specifica misura dell'aumento necessaria per attivare il meccanismo.

Evidenzia altresì che l'articolo 3, al comma 1, modificato dalla Camera, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, modificandola e integrandola con norme volte ad implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti a livello territoriale. Il comma 1 precisa alcuni elementi relativi alle sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri e dispone poi la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla stessa Unità di missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi. Il comma 2 prevede che l'Unità di missione stessa curi il raccordo e la collaborazione amministrativa tra il Garante, le strutture del Dicastero dell'economia e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, provveda ad acquisire e condividere con tali soggetti i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

Rileva inoltre che l'articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 per mitigare l'impatto del "caro energia" sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere un buono alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

Conclude segnalando che l'articolo 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione del decreto mentre l'articolo 6 dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (15 gennaio 2023).

Il [PRESIDENTE](#) - nel dichiarare aperta la discussione generale - propone di fissare alle ore 19 di oggi, martedì 28 febbraio, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Dopo aver espresso il proprio consenso in merito alla proposta di organizzazione dei lavori avanzata dal Presidente, il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) pone criticamente in evidenza l'impossibilità di avviare un confronto sul provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Anticipa, pertanto, che il suo intervento si limiterà ad esporre considerazioni di carattere generale nonché le linee direttrici sulle quali verteranno gli emendamenti che saranno presentati dal proprio Gruppo.

Evidenzia, innanzitutto, la carenza dei presupposti di necessità e di urgenza che dovrebbero caratterizzare i decreti-legge e riconduce le ragioni del provvedimento alla necessità di intervenire sull'aumento del costo del carburante determinato, in realtà, dal Governo medesimo, in quanto non ha prorogato gli effetti di sterilizzazione delle accise disposti dal precedente Esecutivo. Il Governo ha tentato di far ricadere la responsabilità dei rincari sui gestori degli impianti di distribuzione carburanti, ma tale tentativo è risultato vano data la sostanziale simmetria tra le scelte governative e l'incremento dei prezzi.

Dichiara peraltro che, nel corso dell'esame in prima lettura, si è intervenuti sul testo, al fine di incrementarne gli aspetti di trasparenza informativa, soltanto grazie a una proposta emendativa d'iniziativa dell'opposizione, finalizzata a introdurre una verifica sull'allineamento tra l'Anagrafe degli impianti, con i dati sugli impianti autorizzati, e l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori.

Individua il punto più controverso del provvedimento nella imposizione dell'obbligo, per gli esercenti attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare il prezzo medio a livello regionale praticato sulla rete non autostradale, con applicazione di sanzioni a suo avviso eccessive per violazione di detto obbligo. Ricorda, al riguardo, le osservazioni critiche avanzate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in sede di audizione presso la X Commissione della Camera dei deputati, sottolineando, innanzitutto, la considerazione in base alla quale la media aritmetica del prezzo regionale risulta poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera. Inoltre, la doppia cartellonistica prevista, al di là dei possibili oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe generare confusione nei consumatori. Si profila, infine, il rischio di un livellamento verso l'alto dei prezzi in conseguenza dell'applicazione del prezzo medio regionale. In sostanza, le menzionate disposizioni rischiano di produrre oneri aggravanti per i gestori e situazioni di confusione per i consumatori.

In merito all'articolo 4 del provvedimento, relativo al *bonus* trasporti, rileva criticamente che la dotazione del fondo destinato a mitigare l'impatto del "caro energia" sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori è stata ridotta da 190 a 100 milioni di euro e che la soglia per accedere al *bonus* in questione è stata abbassata, con una riduzione della platea dei beneficiari.

Nel ribadire, a nome del proprio Gruppo, un giudizio sfavorevole sul provvedimento, sottolinea che il Governo, al momento dell'adozione del decreto-legge, si era impegnato a convenire su modificazioni almeno nel corso dell'esame in prima lettura.

Riepiloga, infine, le linee fondamentali alle quali si atterranno le proposte emendative: in relazione ai buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore, il riconoscimento di una esenzione a fini contributivi oltre che fiscali; l'introduzione di misure tese alla trasparenza e al controllo dei prezzi tali da attenuare gli oneri posti a carico dei gestori di impianti; il ripristino del taglio delle accise sui carburanti, disposto dal precedente Governo Draghi, fino al 15 aprile 2023; l'innalzamento della dotazione del fondo volto a mitigare l'impatto del "caro energia" sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto, nonché il ripristino della soglia di 35.000 euro di reddito per accedere al *bonus*.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) riassume a sua volta il contenuto dell'attività emendativa della propria parte politica, finalizzata a stabilizzare la fluttuazione dei prezzi dei carburanti, onde ripristinare un corretto rapporto tra cittadini, imprese e Stato. Le proposte saranno dunque finalizzate ad istituire un fondo per la sterilizzazione delle accise sui carburanti, a garantire ulteriori controlli sui prezzi, nonché ad abolire l'obbligo del prezzo medio regionale, come evidenziato dall'*Antitrust*.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che sono appena giunti i pareri delle Commissioni 8ª e 10ª, nonché del Comitato per la legislazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#), nel ricordare la scadenza del termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fissata a giovedì 2 marzo, alle ore 12, fa presente che è a disposizione dei senatori un quadro riassuntivo delle proposte di modifica e di integrazione al disegno di legge, avanzate dai soggetti auditi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#), nel constatare che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito, ricordando che il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti è fissato a giovedì 9 marzo, alle ore 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI**

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, 1° marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

Dispone quindi la convocazione di una nuova seduta domani 1° marzo, alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 555 (decreto-legge n. 5 del 2023 - Trasparenza prezzo carburanti), con possibili votazioni.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

# 1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

### **Interrogazione**

Il sottosegretario Bergamotto risponde all'interrogazione in titolo, a firma della senatrice Licheri, assicurando, innanzitutto, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con molta attenzione le problematiche connesse alla Portovesme S.r.l.

Ricorda che il territorio del polo industriale di Portovesme è stato riconosciuto "area di crisi industriale complessa" già nel 2016 e il 10 agosto 2020 è stato firmato l'Accordo di programma per l'attuazione del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme" (PRRI), finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale del polo industriale in parola.

Specifica poi che le risorse per la concessione delle agevolazioni ammontano a 11 milioni di euro e il bando è stato emanato con circolare direttoriale 25 gennaio 2021, n. 288.

Dà conto, quindi, dello speciale tavolo di crisi che, in considerazione del rilievo strategico della vertenza relativa alla società Portovesme S.r.l., è stato istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il Tavolo si riunisce per seguire costantemente le problematiche evidenziate, alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati, della proprietà, della Regione Sardegna, degli enti locali, di Confindustria e delle rappresentanze sindacali. In particolare, le ultime riunioni del tavolo sono state dedicate alle problematiche conseguenti all'aumento dei costi energetici.

Pone peraltro in evidenza che la Portovesme è un'impresa altamente energivora, i cui processi scontano l'aumento del costo non solo dell'energia, ma anche delle materie prime e dei materiali di consumo. Per questo motivo, la proprietà riferisce che le misure varate dal Governo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 341 del 2022, attuativo dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, non bastano a contenere i costi.

Fa presente che la Società dichiara molte perdite e la conseguente necessità di adottare misure per prevenirne di ulteriori. Tra queste misure è annoverata la pianificazione del fermo della linea del piombo entro la fine del primo trimestre del 2023 e l'ipotesi di una riconversione degli impianti, al fine

di produrre nuovi materiali più appetibili sul mercato mondiale.

Nel percorso di realizzazione di questo progetto, la Società chiede il sostegno delle Istituzioni per trovare soluzioni volte a ridurre il costo dell'energia e a salvaguardare l'occupazione. Al riguardo, rappresenta che il Governo ha dato la propria massima disponibilità, ma ha chiesto al contempo alla proprietà di non interrompere l'attività produttiva.

Sul fronte delle misure a sostegno delle aziende energivore, ivi compresa Portovesme, il Governo ha varato, con la legge n.197 del 2022, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Per quello che attiene al cosiddetto "decreto *energy release*", sottolinea che esso, proprio in considerazione della particolare situazione dell'approvvigionamento energetico in Sardegna, ha posto attenzione ai clienti finali energivori localizzati nell'isola, prevedendo una maggiorazione del peso attribuito ai fini dell'assegnazione delle quote di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Informa, tuttavia, che, anche alla luce dei mutamenti di fatto che hanno riguardato il settore, il Governo sta valutando di modificare il richiamato decreto, tenendo conto dell'esigenza di un approvvigionamento dell'energia a costi in grado di salvaguardare la competitività delle imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, con particolare al sistema produttivo manifatturiero *energy intensive*, ivi compreso quello in Sardegna.

Il Governo ritiene infatti fondamentale individuare, insieme alla Regione Sardegna, una soluzione strutturale per il costo dell'energia della società Portovesme, in modo che possa essere assicurata la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino, fino all'entrata in funzione del progetto di riconversione degli impianti verso la produzione di litio.

Conclude informando che alla definizione di ipotesi concrete per una soluzione strutturale è stata dedicata una riunione ristretta - tra Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Regione Sardegna e vertici aziendali - del tavolo sulla vertenza Portovesme, tenutasi il 7 marzo scorso. La fattibilità delle ipotesi di soluzioni strutturali formulate in questa sede sarà valutata in base all'esito delle interlocuzioni con gli altri Ministeri coinvolti nonché con i principali gestori nazionali per l'energia e le parti sociali.

Replica la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le intenzioni del Governo di porre in essere misure a lungo termine tese a superare la drammatica situazione della società Portovesme, si dichiara tuttavia non soddisfatta della risposta ricevuta, in ragione della impellente necessità di interventi nel breve periodo.

Ricorda, al riguardo, che sono coinvolti circa 1.500 lavoratori da sottrarre alla cassa integrazione. Ritiene che il rilievo, a livello nazionale, dell'industria produttrice di acciaio e di piombo sia tale da legittimare l'attivazione di poteri sostitutivi del Governo nei confronti della regione Sardegna, menzionando, tra le misure da considerare, la possibilità di supportare l'impresa con le garanzie SACE. Conclude rammaricandosi delle lungaggini intercorse, anche poste in evidenza dal fatto che, già nella riunione del tavolo di crisi del 6 ottobre, si era previsto che la situazione sarebbe degenerata fino allo stato attuale.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

### **Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania**

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta dell'8 marzo 2023, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania. L'indagine potrebbe focalizzarsi sui seguenti aspetti: andamento della filiera bufalina, anche con riferimento all'evoluzione sanitaria; iniziative messe in campo finora per fronteggiare i casi di infezione degli animali e decisioni conseguenti; eventuali misure di prevenzione necessarie; ipotesi di rilancio del comparto e di aiuto anche mediante la Politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Intervengono i senatori [NAVE](#) (M5S) e [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) per esprimere soddisfazione, a nome dei rispettivi Gruppi, per la volontà di avviare l'indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania, in considerazione della necessità e dell'urgenza di affrontare le questioni connesse a tale situazione.

La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato. Propone inoltre di fissare il termine per la trasmissione di proposte di audizione alle ore 18 di mercoledì 22 marzo.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che risulta ancora aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo. Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale manifesta la perplessità sullo scopo del provvedimento, inteso a introdurre semplificazioni solo abbreviando i tempi di realizzazione degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ritiene, infatti, che gli interventi di accelerazione dei tempi finiscano per condizionare la realizzazione stessa degli obiettivi, con un metodo a suo avviso non convincente. Richiama, in particolare, le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi che rischiano di compromettere l'applicazione della normativa di tutela ambientale.

Nello specifico, l'articolo 47 del decreto-legge 13 del 2023, recante disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede, al fine dell'installazione di impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la previa comunicazione del progetto alla competente soprintendenza, alla quale, in carenza dei requisiti di compatibilità, spetta adottare il provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi.

Evidenzia, al riguardo, come un intervento modificativo della legge n. 241 del 1990, di disciplina del procedimento amministrativo, comunque nel rispetto dell'acquisizione degli interessi pubblici coinvolti in sede di conferenza dei servizi, avrebbe fornito maggiori garanzie contro eventuali prevaricazioni della normativa di tutela ambientale e un conseguente sfruttamento incondizionato di aree.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), nell'unirsi alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Licheri, lamenta la mancata specificazione della destinazione delle risorse dei fondi di coesione qualora non impiegate nei tempi previsti, paventando la possibilità che esse tornino a confluire presso un ente centrale e siano sottratte alle Regioni.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), dopo aver espresso apprezzamento nei riguardi di talune considerazioni della proposta del relatore, sulle quali manifesta la convergenza del proprio Gruppo, illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Osserva, quindi, come il processo di adeguamento dell'organizzazione amministrativa a pervasivi e continui interventi legislativi implichi di per sé un rallentamento dell'azione amministrativa, tanto più che il provvedimento in esame modifica l'assetto organizzativo e gestionale della *governance* per il PNRR.

Lamenta, inoltre, la carenza di misure a favore del Meridione.

Nel ribadire il favore del proprio Gruppo nei confronti di tutte le misure che possano agevolare la transizione ecologica e tutelare l'ambiente, pone in guardia, anche sulla base della propria esperienza

di amministratore locale, dal perseguire, in modo eccessivo e deregolamentato, l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni coltivabili ovvero in siti di interesse paesaggistico, evidenziando le possibili negative ricadute anche sul settore turistico, per quanto attiene ad esempio ai siti UNESCO. Tra i territori da tutelare, ricorda, in particolare, i laghetti collinari, le cui risorse idriche risultano essenziali nelle operazioni antincendio.

Suggerisce, infine, di considerare le aree industriali dismesse come siti privilegiati per la installazione degli impianti, anche ai fini della riqualificazione dei medesimi.

Il presidente [DE CARLO](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore, che risulta approvato. Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dal senatore Franceschelli.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 68 emendamenti, pubblicati in allegato. Comunica altresì che la senatrice Sironi ha apposto la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.6, 3.11, 4.2, 4.3, 4.0.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.4, 7.6 e 9.5.

Dichiara quindi aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo parlamentare, finalizzati a dare risposte alle richieste degli operatori di settore, emerse durante il ciclo di audizioni. Sottolinea al riguardo l'opportunità di evitare distinzioni tra agricoltori di "serie A" e agricoltori di "serie B", ritenendo necessario che i bandi siano adottati da enti terzi. Occorre dunque che sia il Dicastero competente a elaborare i criteri per l'emanazione dei citati bandi.

Rileva altresì l'esigenza di quantificare le premialità per rendere trasparente il processo e si sofferma sulle iniziative delle scuole, che dovrebbero essere svolte in un periodo di tempo più ampio rispetto alla singola Giornata nazionale, che peraltro ricorre di domenica.

Nel giudicare doverosa la sensibilizzazione sui temi affrontati dal provvedimento, si augura che le proposte emendative del proprio Gruppo trovino ampio consenso in Commissione.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) giudica apprezzabile l'obiettivo del disegno di legge, rispetto al quale gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo mirano ad ampliare il concetto di agricoltore custode del territorio, evitando che egli sia individuato solo in quanto soggetto che partecipa ad un bando.

Invita poi ad escludere l'introduzione di barriere e limitazioni ulteriori, tenuto conto che l'agricoltore è per definizione anche custode del territorio, in quanto dalla sua attività scaturiscono azioni di salvaguardia del paesaggio. Teme dunque che i bandi, come contemplati dal provvedimento, rischino di andare deserti.

In ultima analisi, fa presente che le proposte emendative a sua firma sono finalizzate a valorizzare il ruolo dei comuni, quali enti più vicini al territorio in grado di esercitare maggiore capacità di persuasione.

A tale ultima considerazione si associa il presidente [DE CARLO](#) (FdI).

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Discussione e rinvio)

Riferisce la relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), premettendo che il disegno di legge, composto da 20 articoli, tenta di dare risposte all'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane, risalente alla XVII legislatura. Ricorda che, presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 3265 avviò il suo *iter* nel 2015, senza riuscire a diventare legge; nella XVIII legislatura, i disegni di legge nn. 169 e 739 furono discussi in 10ª Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo unificato. Pertanto, non essendo venuta meno tale esigenza, il disegno di legge ripropone il testo unificato adottato dalla 10ª Commissione per i citati disegni di legge nn. 169 e 739, al fine di avviare

il confronto in vista di una disciplina chiara ed uniforme per il comparto della panificazione. Ritiene peraltro che il percorso fatto nella scorsa legislatura mirasse a individuare puntualmente le norme vigenti ritenute non necessarie, evitando generalizzazioni, per semplificare il quadro normativo e scongiurare stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Allora si decise di riprodurre, in un unico testo, le norme primarie di cui si intendeva conservare la vigenza, senza alcun effetto innovativo, recependo ciò che si ritenne di mantenere in vigore e abrogando il resto. Menziona quindi le abrogazioni espresse, che riguardano: il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131.

Venendo all'articolato, fa presente che gli articoli da 1 a 11 attengono prevalentemente alla produzione del pane, gli articoli da 12 a 14 riguardano la commercializzazione e la vendita, mentre gli articoli da 15 a 20 recano disposizioni inerenti situazioni specifiche, norme transitorie e abrogazioni.

In particolare, illustra l'articolo 1 recante le finalità, nonché l'articolo 2, che disciplina le definizioni, prima tra tutte quella di «pane» quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. Le caratteristiche e le tipologie di pane sono disciplinate, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, mentre l'articolo 5 riepiloga le possibili aggiunte di sostanza particolare al pane. Ulteriori prodotti, come i grissini, i prodotti intermedi di panificazione, il pane a durabilità prolungata sono descritti agli articoli da 6 a 8. L'articolo 9 attiene invece ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, così come l'articolo 10 concerne l'uso di pasta madre essiccata e l'articolo 11 il pane fresco tradizionale.

Si sofferma indi sull'articolo 12, che individua quale «panificio» l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale; esso disciplina anche le modalità di vendita e di trasporto del pane.

L'articolo 13 - prosegue il relatore - riconosce quale responsabile dell'attività produttiva il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA, cui spettano determinati compiti.

Dà poi conto dell'articolo 14, che riproduce norme di mutuo riconoscimento per la commercializzazione del pane, dell'articolo 15, che disciplina le ipotesi di pane fatto con materie prime di origine italiana, e dell'articolo 16, che istituisce la «Festa del pane» quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale nella prima domenica di maggio di ogni anno.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 17 introduce norme sulla vigilanza, esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni previste dalla legge.

Infine, gli articoli 18, 19 e 20 prevedono, rispettivamente, disposizioni sull'adeguamento della normativa regionale, sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di primo firmatario del provvedimento, propone di svolgere un ciclo di audizioni fissando a mercoledì 22 marzo, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte da parte dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) fa presente che è imminente la presentazione di un disegno di legge a sua firma sul tema, che recupera anche le proposte emendative presentate nella scorsa legislatura al testo unificato allora in discussione in 10ª Commissione, da cui scaturisce il provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che valuterà l'abbinamento del disegno di legge annunciato dalla senatrice Naturale al testo in discussione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il provvedimento che interviene per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico. L'unico articolo del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca, al comma 2, le attività vietate nelle acque interne.

Con le modifiche proposte, prosegue la relatrice, viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne; l'elenco delle attività vietate dal comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.

Dopo avere precisato che l'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 22 laghi "minori", fa presente che, per le acque interne non ricomprese in tale allegato, viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti, con un generale divieto di pesca professionale, contenuta nel nuovo comma 2-bis.

Sottolinea quindi che, oltre l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi, sono vietati: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma 2-ter disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-quater, inoltre, consente alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Conclude rilevando che le ulteriori modifiche proposte mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto.

In discussione generale prende la parola il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), ricordando che nella XVIII legislatura un testo identico a quello in titolo era stato approvato in prima lettura dal Senato. Reputa pertanto importante il provvedimento, su cui registra l'attenzione delle associazioni di categoria e di quelle della pesca sportiva, tenuto conto della debolezza dei controlli attualmente previsti.

Il senatore [AMIDEI](#) (FdI) esprime a sua volta condivisione per le finalità del provvedimento, ricordando di essersi interessato al fenomeno anche in ragione di cariche istituzionali precedentemente ricoperte. Puntualizza peraltro che il bracconaggio non riguarda esclusivamente la pesca di frodo ma determina anche il sorgere di un particolare tipo di delinquenza, ad oggi impunita, con evidenti danni per il settore.

Sollecita perciò una regolamentazione della questione, tenuto conto che le sanzioni amministrative attualmente previste rischiano di essere insufficienti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge. Comunica inoltre che il relatore ha presentato l'emendamento 29.100, pubblicato in allegato. Propone poi, essendo in corso approfondimenti istruttori, di accantonare le proposte

emendative riferite agli articoli 1, 12 e 29.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che - non essendoci interventi in sede di illustrazione degli emendamenti - si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo. Ricorda quindi che, per gli articoli su cui sono stati presentati emendamenti, qualora dovessero essere approvate proposte emendative, queste saranno trasmesse alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Le proposte emendative e l'ordine del giorno riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti volti ad inserire articoli dopo l'articolo 1, sono accantonati.

Si passa all'espressione del parere del relatore e del Governo sull'emendamento relativo all'articolo 2 e su quello volto ad inserire articoli dopo l'articolo 2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle due proposte emendative presentate.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti all'articolo 2, con distinte votazioni, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo originario e respinge l'emendamento 2.0.1.

In sede di articolo 3, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 purché sia riformulato nel senso di inserire, al comma 5, il concerto del Ministro dell'università e della ricerca. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative, rilevando comunque che la proposta 3.8 è parzialmente assorbita dal 3.1.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti dal 3.2 al 3.12.

L'emendamento 3.10 risulta decaduto.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'ordine del giorno G/411/2/9. Manifesta poi parere favorevole sulla proposta 4.0.1, previa riformulazione di cui dà lettura, nonché sull'emendamento 4.0.6, invitando i firmatari dell'emendamento 4.0.5 a confluire su tale proposta. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.7 e 4.0.9. Invita infine a trasformare l'emendamento 4.0.8 in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) mantiene invece l'ordine del giorno G/411/2/9 che risulta pertanto non accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, la Commissione approva l'articolo 4 nel testo originario.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.5 e aggiunge la propria firma e quella degli ulteriori firmatari all'emendamento 4.0.6. Ritira poi l'emendamento 4.0.8 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/4/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

L'emendamento 4.0.6 risulta approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.9.

In sede di articolo 5, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 5.1 e approva l'articolo 5 nel testo originario.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono respinti dalla Commissione.

In sede di articolo 6, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare la proposta 6.0.1, al fine di una trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, la Commissione approva l'articolo 6 nel testo originario.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/5/9, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti, con separate e successive votazioni, la Commissione approva gli articoli 7, 8 e 9 nel testo originario.

In sede di articolo 10, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'emendamento 10.1, esprimendo poi un parere favorevole sul 10.2 e contrario sul 10.3 e sul 10.0.1.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 10.1.

La Commissione approva l'emendamento 10.2.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 10.3 e 10.0.1 sono respinti dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, la Commissione approva l'articolo 11 nel testo originario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti all'articolo 12 risultano accantonati.

Non essendo stati presentati emendamenti, con successive e separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 13, 14 e 15 nel testo originario.

In sede di articolo 16, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle proposte 16.1, 16.2 e 16.4 mentre il parere è favorevole sul 16.3.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifesta un avviso conforme.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Posto ai voti, l'emendamento 16.3 risulta approvato dalla Commissione.

L'emendamento 16.4 è invece respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 17, la Commissione approva l'articolo 17 nel testo originario.

In sede di articolo 18, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprimono in senso contrario sulle due proposte emendative presentate.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 18.1 e 18.2 risultano respinti dalla Commissione.

Non essendoci ulteriori emendamenti all'articolo 18, quest'ultimo viene approvato dalla Commissione nel testo originario.

In sede di articolo 19, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) invitano a ritirare l'unico emendamento 19.1.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira quindi l'emendamento 19.1.

Non essendoci ulteriori emendamenti, l'articolo 19 è approvato nel testo originario.

In sede di articolo 20, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano un avviso contrario sui due emendamenti presentati, 20.1 e 20.2.

L'emendamento 20.1 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 20.2 è respinto dalla Commissione.

Non essendoci emendamenti, gli articoli 20 e 21, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Dopo che il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) hanno espresso un parere contrario sull'emendamento 21.0.1, esso viene respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti, posti separatamente ai voti, gli articoli 22, 23 e 24 sono

approvati nel testo originario.

In sede di articolo 25, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano un avviso contrario sull'unico emendamento 25.1, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 25 nel testo originario, nonché, con successive e separate votazioni, gli articoli 26, 27 e 28 nella loro formulazione originaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le proposte emendative relative all'articolo 29 sono state accantonate.

Non essendo stati presentati emendamenti, gli articoli 30 e 31, posti separatamente in votazione, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1ª e 5ª, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 10, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi prevista al termine della seduta plenaria, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento interviene sulla *governance* del PNRR introducendo misure per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella sua attuazione, nonché consentendo alle stesse di riorganizzare le strutture preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano;

osservato che, con riferimento al Dicastero delle imprese:

- l'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

- l'articolo 11, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, dotato di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

- l'articolo 49, commi 4 e 5, interviene sulla disciplina che consente l'utilizzo dell'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino ai fini della copertura del fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi dodici mesi, se PMI, e per i successivi sei mesi, se grandi imprese;

rilevato che, con riferimento al Dicastero del turismo:

- l'articolo 8, commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero; il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura "*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici" del PNRR;

considerato che, con riferimento al Dicastero dell'agricoltura:

- l'articolo 14, comma 9, interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevedendo che, laddove mediante il decreto attuativo della disciplina venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione;

- l'articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso;

- l'articolo 49, comma 3, dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole possono, ove ricorrano specifiche condizioni, essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola ed essere pertanto liberamente installabili;

- l'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

valutate inoltre le ulteriori disposizioni, tra cui:

- l'articolo 13, che incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di dieci unità di ruolo per assicurare la realizzazione delle "leggi annuali sulla concorrenza";

- l'articolo 26, che riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti;

- l'articolo 38, comma 1, che eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito - verso l'Agenzia delle entrate - dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata della crisi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 47, si valuti l'opportunità di riconoscere priorità alle domande pervenute dagli imprenditori agricoli nella predisposizione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario nel settore delle comunità energetiche e di inserire, nell'ambito della configurazione di autoconsumo diffuso, anche gli impianti a biomasse e biogas realizzati in ambito agricolo, al fine di valorizzare il parco esistente e mantenere attive installazioni la cui valenza ambientale è di tutta evidenza;

2. con riferimento all'articolo 49, comma 3, si valuti di escludere espressamente l'applicazione dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1) del decreto legislativo n. 199 del 2021, che considera tutte le aree come idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, nelle more della definizione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Ciò è necessario al fine di preservare la continuità dell'attività agricola e pastorale e di scongiurare il rischio di una estensione illimitata delle aree idonee alla installazione di impianti - cosiddetti agrovoltai - che peraltro non rispondono ai requisiti previsti per la messa in opera degli impianti avanzati secondo quanto definito dalle linee guida realizzate dal CREA in collaborazione con il GSE, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022;

3. valuti la Commissione di merito, nell'attuazione degli interventi del PNRR, l'opportunità di adottare misure a sostegno della competitività del sistema produttivo italiano, anche attraverso:

a) l'adozione di opportune misure affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa onnicomprensiva, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) l'individuazione, per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, per la componente di energia elettrica rinnovabile ceduta dalle imprese agricole, ed incentivata con tariffa onnicomprensiva, di un riferimento che sia in linea con la media degli ultimi cinque anni del prezzo di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, in attuazione dell'articolo 19, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2012, n. 159;

c) l'estensione dei termini di ultimazione degli investimenti della misura di agevolazione "Nuova

Sabatini", in attuazione del Piano transizione 4.0, per gli interventi con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;

4. valuti inoltre la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi per la tutela del territorio e della risorsa idrica, di prorogare il termine per il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, al 31 dicembre 2026, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione delle acque;

5. si valuti infine l'opportunità di istituire la figura del Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR, con il compito di assicurare che tutti gli interventi in esso previsti, che abbiano effetti sulla crescita dell'economia e lo sviluppo del territorio, abbiano ricadute positive, dirette o indirette, sull'intero comparto produttivo, in particolare sulle micro e piccole imprese.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI FRANCESCHELLI, MARTELLA,  
GIACOBBE, LA MARCA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La 9ª Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,  
premessi che:

il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di: a) definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR; c) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; d) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC; e) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili;

considerato che:

le misure predisposte dal Governo con il presente provvedimento non appaiono sufficienti a sostenere le ragioni di straordinarietà e necessità dell'intervento;

in particolare, destano forti preoccupazioni le disposizioni sulla nuova *governance* per il PNRR e il PNC che, contrariamente agli obiettivi posti a base del provvedimento di urgenza, rischiano di rallentare fortemente, se non addirittura bloccare, l'attività già posta in essere dalle strutture operative preposte alla gestione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e al controllo degli interventi relativi al PNRR, con conseguente elevato pericolo di mancato rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere;

gli enti territoriali, inoltre, hanno espresso una netta contrarietà rispetto a talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Fra le altre, particolare attenzione è stata posta alle norme mirate ad accentrare - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - l'attività di programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, valutazione e sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale specifico ambito, preoccupa altresì la mancata adozione di vere misure di intervento per il Sud, che nell'ambito del PNRR rappresenta una delle tre priorità trasversali, insieme a giovani e donne. Nella predisposizione del Piano è stato previsto che non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR vengano destinate alle otto regioni del Mezzogiorno. Allo stato attuale risultano determinanti i tempi e la qualità della spesa e nelle regioni del Mezzogiorno entra in gioco la capacità di potenziamento e di qualificazione della PA, gli interventi di raccordo permanente con gli stakeholder, a partire dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, necessari ad individuare e selezionare le effettive esigenze, partendo da una analisi della reale cantierabilità degli interventi. Pertanto, il combinato disposto di varie disposizioni del provvedimento, a partire dalle modifiche alla *governance* per passare a quelle sull'accentramento delle competenze sulle politiche di

coesione presso il Dipartimento per le politiche di coesione, prefigurano un preoccupante rallentamento delle procedure e delle tempistiche di attuazione già in essere e della capacità di azione degli enti territoriali, proprio nelle aree territoriali dove c'è maggiore necessità di spesa e di avvio degli interventi;

tenuto conto che:

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (*milestones e target*) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia già a partire dal corrente anno;

per cogliere appieno questa grande opportunità di ripresa e di sviluppo è necessario agire, inoltre, con costanza per una effettiva ricaduta delle risorse del PNRR a beneficio delle PMI. Nel provvedimento in esame, tale obiettivo non appare al centro delle attenzioni dell'azione dell'esecutivo;

rilevato, per quanto di competenza, che:

con riguardo all'articolo 1, comma 6, non si comprendono le ragioni sottostanti il trasferimento dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy* delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete, quali ad esempio farmacie comunali, trasporti funebri e servizi cimiteriali, mercati comunali, servizi di pubblica affissione, impianti sportivi, parcheggi comunali con custodia, per i quali non operi un'autorità di regolazione. Tali competenze consistono nell'individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi, nonché la predisposizione degli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo, la cui individuazione sarebbe stata più adeguata attuando quanto già previsto recentemente dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

l'articolo 11, si limita ad istituire un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Tali risorse sono destinate a consentire al MIMIT di avvalersi di non meglio definiti "servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure del PNRR" che appaiono in realtà una duplicazione di servizi già disponibili nell'ambito del Ministero o comunque nelle missioni già istituite a tale finalità; analogamente, l'articolo 45, prevede che nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro possa essere destinato a particolari, e non meglio individuate, "spese per il supporto tecnico-operativo"; le semplificazioni introdotte dagli articoli 47 e 49, relativamente all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e in aree agricole, non tutelano sufficientemente le peculiarità di vari territori, a partire dai siti Unesco e i relativi con visivi, con elevato rischi di revisione del riconoscimento nonché con effetti negativi sul turismo;

nell'ambito delle suddette norme di semplificazione, si rileva l'esigenza di consentire l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nel perimetro dei siti industriali dismessi, con abbattimento dell'opificio preesistente;

l'articolo 54, oltre all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 123 del regolamento UE 2021/2115, si limita ad introdurre alcune misure finalizzate al rafforzamento della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

tutto ciò premesso,

esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

**G/411/4/9 (già em. 4.0.8)**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti di cui all'emendamento 4.0.8 per il contrasto alle pratiche di *Italian Sounding*.

**G/411/5/9 (già em. 6.0.1)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (AS 411);

premesso che,

il 1º giugno 2023, entrerà in vigore la nuova disciplina relativa al brevetto unitario europeo e sarà operativo il Tribunale unificato dei brevetti (Tub);

la città di Milano è da tempo candidata ad ospitare la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti, per effetto del venir meno delle competenze riconosciute alla città di Londra, a seguito della Brexit;

è previsto che il Tribunale unificato abbia diverse divisioni: la divisione centrale e le divisioni locali o regionali. Attualmente, due delle tre divisioni centrali risultano assegnate a Parigi e a Monaco di Baviera;

l'Italia è tra i Paesi europei che hanno il maggior numero di brevetti registrati; gli ultimi dati disponibili indicano un accrescimento delle domande di brevetto presentate dall'Italia, evidenziando una tendenza positiva;

la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa che porta alla registrazione di brevetti, con una maggiore vocazione delle imprese ad investire nel settore delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile, presso tutte le sedi competenti, per il riconoscimento della centralità dell'Italia nel panorama brevettuale europeo, ai fini dell'assegnazione alla città di Milano della terza divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, nella quale sono trasferite tutte le competenze originariamente assegnate alla sede di Londra.

Art. 3

**3.1 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65.

*(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.)*

1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di

lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di brevetto.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida."».

#### Art. 4

##### 4.0.1 (testo 2)

[Pogliese](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 59

*(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale)*

1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo."».

Art. 29

**29.100**

Il Relatore

*Sopprimere l'articolo.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 1

**1.1**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Finalità)*

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e nel rispetto della legge 14 febbraio 1994, n. 124, di ratifica della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla 31ª riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, della legge 1º dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati e dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 18 agosto 2015, n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico, dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.»

*Conseguentemente, agli articoli da 2 a 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».*

*Conseguentemente ancora, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale e per l'istituzione della giornata nazionale dell'agricoltura».*

**1.2**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e

l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico nonché dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.».

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano - ivi compreso il titolo del provvedimento - le parole «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».*

### 1.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «dell'ecosistema» con le seguenti: «degli ecosistemi, nel rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione».*

### 1.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, della Costituzione,».*

### 1.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «agricoltore» con le seguenti: «agricoltore e agricoltrice».*

## Art. 2

### 2.1

LA RELATRICE

*Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194,».*

### 2.2

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «riconosciuti» e sostituire la parola: «prevalentemente» con le seguenti: «con propri mezzi».*

### 2.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile,»;*

b) *dopo l'alinea:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole «del territorio» con le seguenti: «dei territori secondo le loro vocazioni ambientali»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole «colture locali» inserire le seguenti: «nonché del ripristino degli ecosistemi agricoli e della destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) dell'allevamento estensivo di razze animali, ivi compreso l'allevamento di razze animali autoctone in via d'estinzione, della coltivazione e della valorizzazione di varietà vegetali locali;»;*

4) *dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

*«e-bis) della adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa dell'uso di sostanze chimiche di sintesi nonché della realizzazione di progetti ed interventi per la mitigazione del cambiamento climatico;*

*e-ter) della realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), anche tramite l'impiego di tecniche e strumenti di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata, in linea con le esigenze di conservazione della natura e nel rispetto degli ecosistemi presenti.».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), e-ter).».*

## 2.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.».*

## 2.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:» con le seguenti: «tutti gli imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si sono distinti per essersi occupati:».*

## 2.6

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole «dell'articolo 2135» con le seguenti: «degli articoli 2135 e 2083»;*

2) *sostituire le parole da «che si occupano prevalentemente» sino alla fine del comma con le seguenti: «che hanno realizzato una o più delle seguenti attività: a) manutenzione dei territori secondo le loro vocazioni ambientali al fine di mantenere e ripristinare i servizi ecosistemici; b) interventi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale ulteriori agli impegni della politica agricola comune europea; c) ripristino degli ecosistemi agricoli e destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale; d) realizzazione o partecipazione a progetti di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; e) adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa nell'uso di sostanze chimiche di sintesi; f) progetti ed interventi per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; g) realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dalla FAO, anche tramite l'impiego di strumenti di tecniche di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata in linea con le esigenze di conservazione della natura e rispettose degli ecosistemi; h) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali e allevamento di razze animali autoctone, in via di estinzione; i) tutela delle formazioni vegetali e arboree monumentali.».*

## 2.7

## LA RELATRICE

*Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di una o più delle seguenti attività».*

### 2.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) della custodia della biodiversità agraria, intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali vegetali e delle razze animali locali;

c) dell'allevamento, gestione e coltivazione a fini produttivi o di ripopolamento di specie animali o vegetali selvatiche, appartenenti a popolazioni (sottospecie ed eventuali ecotipi) autoctone o endemiche;».

### 2.9

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «razze animali» inserire le seguenti: «, con particolare attenzione al benessere animale.».*

### 2.10

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

«e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela di prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero;

e-ter) dell'applicazione di buone pratiche agronomiche attente al mantenimento della fertilità dei suoli e alla qualità dell'acqua e dell'aria.».

### 2.11

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.».*

### 2.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) della manutenzione del reticolo idrico, delle strade bianche, del decoro e verde pubblico e della rete sentieristica.».*

### 2.13

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'attestazione di agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio viene ottenuta mediante l'iscrizione al registro di cui all'articolo 4.».*

*Conseguentemente:*

1) all'articolo 3, al comma 2 sostituire le parole «nell'elenco» con la seguente: «nel registro»;

2) all'articolo 4:

a) al comma 2 sostituire le parole «in un apposito elenco» con le seguenti: «in un apposito registro»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti che posseggano i requisiti previsti dall'articolo 2 e intendano iscriversi al registro degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presentano istanza presso i dipartimenti di cui al comma 2. I criteri minimi per l'iscrizione al registro sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

## 2.14

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la definizione della prevalenza delle attività di cui al comma 1, rispetto alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, esercitate dagli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.».*

## 2.15

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri che consentono ai soggetti di cui al presente articolo di qualificare le attività di cui al comma 1 con il criterio della prevalenza.».*

## Art. 3

### 3.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano.».*

### 3.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree nazionali protette»;*
- 2) *sopprimere le parole da: «volti a valorizzarne» sino alla fine del comma.*

### 3.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «i consorzi di bonifica».*

### 3.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di comuni», inserire le seguenti: «e gli enti di gestione dei parchi naturali nazionali e delle altre aree naturali protette».*

### 3.5

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di prevenzione idrogeologica e di protezione», inserire le seguenti: «dei coltivi e degli allevamenti nonché».*

### 3.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e).».*

### 3.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di cui all'articolo 2».*

### 3.8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e d Bolzano» aggiungere le seguenti: «e i comuni».*

### 3.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4».*

### 3.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «anche valorizzando la stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»*

### 3.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 2, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 4» inserire le seguenti: «, previa mutua intesa con i soggetti interessati».*

### 3.12

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione dei progetti realizzati a tutela del territorio e dell'ambiente, della biodiversità rurale.».*

### 3.13

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le misure di cui al comma 2 sono applicabili anche alle aziende agricole o ai sistemi di aziende agricole che rispettino i criteri di cui al medesimo articolo 2.».*

### 3.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Fondo promozione dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, con dotazione iniziale pari a 100.000 euro per l'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, anche presso l'opinione pubblica, la figura dell'agricoltore nella sua specifica caratteristica di custode dell'ambiente e del territorio, e a valorizzare le sue funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, e alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dal rischio idrogeologico.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'utilizzo, ai fini di cui al comma 2, delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

### 4.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **4.2**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

*b) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Contratti di collaborazione e convenzioni)*

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

#### **4.3**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4.

*(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

#### 4.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4

*(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)*

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri specifici per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 pubblicano sui propri siti internet i bandi per l'iscrizione all'elenco.».

#### 4.5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### 4.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

#### 4.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «finalizzate, prioritariamente, alla stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».

#### 4.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Contratti di collaborazione e convenzioni)*

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

## Art. 5

### 5.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo le parole «il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che» inserire le seguenti: «contribuisce alla salute ambientale e alla conservazione e alla distribuzione multifunzionale della risorsa idrica e che».*

### 5.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole «benessere economico,» inserire le seguenti: «ambientale e animale».*

### 5.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1 dopo le parole «benessere economico» inserire le seguenti: «, ambientale».*

### 5.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «benessere economico e sociale», inserire le seguenti: «e ambientale».*

### 5.5

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del benessere ambientale e della conservazione e distribuzione multifunzionale della risorsa idrica.».*

### 5.6

LA RELATRICE

*Sopprimere il comma 2.*

## Art. 6

### 6.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6

*(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)*

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di custodia e fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».

### 6.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «le province» con le seguenti: «le province, gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette nonché» e dopo le parole: «con le associazioni di categoria» inserire le seguenti: «e gli enti del terzo settore».*

### 6.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché attraverso la conoscenza e consapevolezza dei valori ecosistemici dell'attività agricola in termini di custodia della fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».*

Art. 7

7.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In vista della Giornata»;

b) *sostituire le parole:* «dedicati al tema dell'agricoltura» *con le seguenti:* «volti a sostenere una maggiore consapevolezza dell'importanza ecologica, sociale, culturale, turistica e produttiva dell'agricoltura e dell'agroecologia, anche in collaborazione con soggetti istituzionali, associazioni di categoria ed enti pubblici economici interessati.».

7.2

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Nella Giornata», *con le seguenti:* «In occasione della Giornata».

7.3

[Tubetti](#), [Fallucchi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In occasione della Giornata».

7.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In vista della Giornata».

7.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «al tema dell'agricoltura» *con le seguenti:* «al tema dell'agroecologia».

7.6

[Barbara Florida](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in coerenza con il Piano "Rigenerazione Scuola" di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.».

7.7

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.».

Art. 9

9.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «prodotto beni di» *a:* «coltivazione integrata rispettosa» *con le seguenti:* «realizzato progetti e attività di cui all'articolo 2 rispettosi».

9.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «elevata qualità» *inserire le seguenti:* «per aver dato un rilevante contributo alla conservazione della biodiversità agraria e naturale,» *e sostituire le parole:* «rispettosa dell'ecosistema» *con le seguenti:* «rispettosa dell'agrosistema e degli ecosistemi».

9.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole:* «rispettosa dell'ecosistema» *con le seguenti:* «con funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione dal rischio

idrogeologico e alla tutela del paesaggio.».

#### 9.4

LA RELATRICE

*Sostituire le parole: «dall'anno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «dall'anno 2023».*

#### 9.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio,»;*

b) *dopo le parole: «all'incremento della» inserire le seguenti: «sostenibilità e della».*

#### 9.0.1

[Patton](#), [Spagnolli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».*

#### 9.0.2

[Patton](#), [Spagnolli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.»

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».*

#### 9.0.3

[Patton](#), [Spagnolli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».*

#### 9.0.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 10

### **10.1**

#### **LA RELATRICE**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) sostituire le parole: «anno 2022», ovunque ricorrono, con le seguenti: «anno 2023»;*
- 2) sostituire le parole: «bilancio triennale 2022-2024» con le seguenti: «bilancio triennale 2023-2025»;*
- 3) sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».*

## 1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 30/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

GIOVEDÌ 30 MARZO 2023

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 10,35.*

*SINDACATO ISPETTIVO*

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00300, premettendo che il florovivaismo rappresenta una delle tradizionali eccellenze italiane che, con l'impiego di oltre 100.000 addetti in 27.000 aziende, vale più 2,5 miliardi di euro.

Dopo aver sottolineato che, in numerosi comprensori regionali, il florovivaismo costituisce uno dei settori trainanti dell'agricoltura e un elemento identificativo di alcune realtà territoriali, puntualizza che, all'interno del sistema agricolo, esso si distingue per complessità biologica, tecnica, commerciale e organizzativa.

Infatti, le ridotte dimensioni aziendali, la debole capacità di aggregazione dell'offerta e la mancanza di *standard* condivisi dei prodotti, le carenze logistiche, i costi di produzione troppo elevati, la forte competizione con i prodotti dei Paesi in via di sviluppo, la stessa commercializzazione e il consumo dei fiori recisi, l'assenza di un supporto normativo sono condizioni che investono tutto il settore nel suo complesso e ne limitano lo sviluppo.

Reputa dunque necessaria una legge quadro nazionale di riferimento per il settore. Ricorda in proposito che, nella passata legislatura, è stato presentato un disegno di legge approvato alla Camera poi passato al Senato, sul quale ha svolto la funzione di relatore, che non ha potuto essere approvato in via definitiva.

Comunica poi che, pur avendo presentato in Senato un nuovo disegno di legge a sua firma, per raggiungere l'obiettivo in tempi più celeri è in corso l'elaborazione di un disegno di legge governativo di delega, già preannunciato alla Presidenza del Consiglio con una nota del 7 febbraio scorso.

L'obiettivo è di realizzare un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della relativa filiera.

Afferma peraltro che, per rilanciare il settore florovivaistico nel suo complesso, occorre favorire forme di aggregazione fra produttori, quali le organizzazioni di produttori (OP), che appaiono in grado, grazie alle maggiori dimensioni economiche, di ridurre, soprattutto per le aziende più piccole, i

passaggi intermedi tra produttore e consumatore e di aumentarne il potere contrattuale.

Puntualizza indi che la materia oggetto dell'interrogazione non rientra nelle competenze del Dicastero, bensì in quelle del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo il quale le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del codice dell'ambiente e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva. Occorre, però, tener conto che il codice dell'ambiente stabilisce prescrizioni anche ai fini dei beni in polietilene, materiale da cui è composta una rilevante parte dei vasi immessi sul mercato; questi rientrano, a norma di legge, nelle competenze dei consorzi e dei sistemi autonomi istituiti ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di facilitare l'identificazione dei prodotti da considerare imballaggi, il codice dell'ambiente, nell'Allegato E, parte quarta, fornisce specifici criteri esplicativi sui quali basare la definizione di imballaggio. Quanto ai vasi da fiori, in linea con la normativa europea, sono considerati imballaggi quando sono usati "solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita"; non si configurano come imballaggi quando sono "destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita".

Fa presente quindi che la circolare predisposta dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) fa seguito a diversi confronti tra il consorzio e le principali associazioni di categoria interessate, ed è intervenuta per dirimere alcuni contrasti interpretativi in merito alla natura dei vasi da fiore. In particolare, si è ritenuto che lo spessore potesse valere quale criterio tecnico finalizzato a determinare se un vaso da fiori debba essere considerato imballaggio o meno, e dunque assoggettato al contributo ambientale applicato dal CONAI medesimo. Ne deriva che sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore inferiore a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e da altre caratteristiche strutturali. La circolare stabilisce altresì che i vasi sono soggetti ad applicazione del contributo ambientale qualora siano adibiti al contenimento di fiori-piante per il consumatore o per l'utente finale, mentre non risultano soggetti all'applicazione del contributo quando sono impiegati esclusivamente nel circuito "B2B".

Informa altresì che nella circolare del CONAI è richiamata la sentenza n. 8638 del 2022 del Tribunale di Roma, nella quale è indicato "che i vasi siano da considerarsi imballaggi in funzione del possesso di determinati requisiti anche strutturali, quali possono essere appunto il diametro e/o lo spessore".

Ciò detto, il Ministero dell'ambiente assicura che l'applicazione della richiamata circolare prevede una fase di monitoraggio per consentire al CONAI di valutare eventuali aggiornamenti e modifiche, in un'ottica di continua condivisione fra gli operatori del settore. Acquisiti i risultati di questo monitoraggio, sarà avviata una interlocuzione con i sistemi di gestione e le principali associazioni imprenditoriali nazionali interessate dalla tematica, al fine di verificare quali modalità di gestione dei vasi da fiore siano più efficienti e garantiscano la corretta riconducibilità della responsabilità ambientale dei rifiuti prodotti.

In tale ottica, riferisce che il Ministero dell'ambiente intende avviare ulteriori confronti con il CONAI, anche al fine di verificare la fonte normativa alla base dell'adozione della circolare. Tenuto conto che la circolare è stata adottata nonostante le proteste delle rappresentanze delle aziende florovivaistiche, secondo le quali i vasi rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante e come tali debbono essere considerati "mezzi di produzione" esentati dal Contributo Ambientale Conai (CAC), assicura che la questione avrà la dovuta attenzione, anche alla luce delle risultanze delle interlocuzioni che il Ministero dell'ambiente intende avviare, al fine di scongiurare, ove possibile, questo ulteriore aggravio economico che rischierebbe di penalizzare ulteriormente le imprese del settore.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) si dichiara soddisfatto della risposta fornita, augurandosi che proseguano i confronti con il CONAI e che diano i risultati attesi.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in**

***materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata avviata la discussione generale.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), in qualità di relatore presso la Commissione di merito, informa che in quella sede si è svolto un ampio dibattito e che attualmente è in corso il confronto sugli emendamenti. Pone quindi l'accento sull'esigenza di punire i trafficanti di esseri umani per fermare l'immigrazione illegale. Evidenzia altresì la necessità di regolare i flussi di stranieri in ingresso, anche come risposta alle richieste delle associazioni datoriali.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) dichiara conclusa tale fase procedurale e, riassumendo l'incarico di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) illustra uno schema di parere di tenore ostativo, pubblicato in allegato, manifestando rammarico per l'impossibilità di approfondire ulteriormente le tematiche del provvedimento in Commissione, soprattutto per quanto concerne l'ingresso di lavoratori stranieri.

Per quanto concerne la prevenzione dell'immigrazione illegale, lamenta che le misure contenute nel decreto-legge non consentono di garantire la sicurezza, al punto che potrebbe verificarsi un incremento della criminalità e del lavoro nero. Al riguardo, deplora la lunghezza dei tempi per regolarizzare la posizione lavorativa degli immigrati in ingresso, anche nei settori dove sono più carenti le risorse di personale, come il turismo, la ristorazione e la sanità. Il provvedimento non permette, a suo avviso, al personale già qualificato, di avere un rapido inserimento nel mondo del lavoro in Italia.

Sollecita pertanto la semplificazione delle procedure, anche attraverso la possibilità per i comuni di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ritiene peraltro che sia un controsenso demandare ai Paesi non democratici il compito di dissuadere i propri cittadini dall'intraprendere un viaggio verso l'Europa, sottolineando che occorrerebbero strumenti ben più efficaci.

Giudica invece fondamentale consentire l'inclusione per una migliore integrazione, anche mediante iniziative di formazione che consentano agli immigrati di acquisire mestieri e di far parte del tessuto produttivo. È evidente dunque a suo giudizio che l'Esecutivo non abbia alcuna intenzione di regolarizzare i migranti e ribadisce il proprio dispiacere per l'impossibilità di un maggiore spazio in Commissione per tali tematiche.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che la Commissione affronta già molteplici argomenti, in quanto risulta competente in materie che, nelle precedenti legislature, spettavano a due distinte Commissioni permanenti. Assicura comunque che vi è stata possibilità di un ampio confronto. Per dichiarazioni di voto contrario sulla proposta di parere del Presidente relatore prende la parola il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), riallacciandosi a quanto espresso nel dibattito dal senatore Martella. Puntualizza inoltre l'esigenza di creare maggiore sinergia tra istituti professionali e mondo del lavoro, soprattutto per le produzioni agricole, puntando dunque su un'adeguata formazione non soltanto per i nuovi ingressi in Italia. Sottolinea infatti che il profilo agronomico incide sul valore della produzione e dunque occorrono corsi per la professionalizzazione di operai e dipendenti, anche attraverso la cooperazione tra più Dicasteri interessati.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) rinnova le proprie perplessità circa l'esiguità degli ingressi consentiti rispetto alle esigenze del mondo del lavoro, ricordando di aver presentato proposte emendative nella sede di merito per ampliare tali soglie. Giudica poi grave espungere la possibilità della protezione speciale, reputando preferibile individuare una corsia preferenziale per l'inserimento nel settore produttivo. Nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta del Presidente relatore, ritiene peraltro disumano costringere i migranti al rimpatrio.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) afferma che la risposta del Governo ai problemi dell'immigrazione verte su vari fronti, come dimostrano, fra l'altro, l'introduzione del principio di triennialità sui flussi di ingresso e la semplificazione delle procedure per ottenere il nulla osta al lavoro.

Quanto alle disposizioni di stretta competenza, si sofferma sulle necessità del lavoro stagionale, manifestando soddisfazione per il rafforzamento del ruolo dell'Ispettorato centrale sui controlli per il contrasto alle agromafie e al caporalato.

Precisa a sua volta di aver presentato emendamenti presso la Commissione affari costituzionali per semplificare ulteriormente la disciplina degli ingressi dei lavoratori già formati, confidando nella possibilità di un confronto nella sede di merito. Dichiaro quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del Presidente relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di esprimere parere favorevole del Presidente relatore, risultando così precluso lo schema di parere della senatrice Florida.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si erano concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno. Fa presente che, sugli emendamenti approvati, le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso pareri non ostativi.

Comunica poi che, come preannunciato, il relatore ha presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, pubblicato in allegato, riferito all'articolo 3.

Avverte infine che si procederà alle votazioni degli articoli su cui erano stati approvati emendamenti, ossia gli articoli 3, 10 e 16.

Con distinte votazioni, sono messi ai voti e approvati gli articoli 3, 10 e 16, come modificati dagli emendamenti già approvati.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra la proposta di coordinamento Coord. 1 che, posta ai voti, è approvata. Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) ricorda che il disegno di legge trae origine dal lavoro dell'Esecutivo precedente e risponde tanto ad esigenze di modernizzazione quanto alle innovazioni introdotte in sede europea. Precisa tuttavia che il suo Gruppo aveva presentato alcuni emendamenti con l'intento di migliorare il testo; poiché essi non hanno trovato accoglimento, ritiene che il provvedimento non abbia avuto il giusto adeguamento. Dichiaro pertanto il voto di astensione della propria parte politica.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) riconosce il valore del disegno di legge, ma rileva criticamente, a sua volta, che le proposte emendative del suo Gruppo non sono state valutate positivamente dalla maggioranza. Conseguentemente, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo a effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - ha avuto inizio l'illustrazione delle proposte emendative. Informa poi che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo e che l'Esecutivo ha in corso l'istruttoria sugli emendamenti presentati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che ha avuto inizio ieri il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in

titolo.

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE AURORA FLORIDIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- alcune disposizioni del provvedimento in oggetto risultano lesive del dettato costituzionale e degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e internazionale;
- le misure ivi previste, volta a ridurre e contrastare le cause delle partenze che spesso si traducono in drammatiche stragi in mare, appaiono del tutto inadeguate a perseguire la *ratio* e gli obiettivi del provvedimento, limitando invece fortemente i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese, così come di quelle straniere che già vivono in Italia. Una percezione che si rivolge in particolar modo alle disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9, comma 3;
- l'articolo 7, infatti, che abroga il terzo e quarto periodo dell'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione, si pone in evidente contrasto con l'articolo 8 CEDU in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare oltre che a numerosi obblighi internazionali. Si pone inoltre in palese contrasto con il diritto d'asilo per come tutelato dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 8, che prevede la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone, sanzionando nello stesso modo condotte molto differenti fra loro, pone anch'essa questioni di incostituzionalità in merito al coordinamento con analoghe normative comunitarie oltre che di proporzionalità della pena. Principi questi tutelati dall'articolo 49 della Carta europea dei diritti dell'uomo che sul punto appare evidentemente violata;
- il comma 3 dell'articolo 9, che sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno contrasta con tutta evidenza con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, laddove è stabilito un periodo compreso fra i 7 giorni e i 30 giorni per la partenza volontaria. Ad ogni modo inoltre, revoca, annullamento e mancato rinnovo del permesso di soggiorno legittimano l'adozione immediata del provvedimento amministrativo di espulsione da parte del prefetto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 1998, la quale però deve essere effettuata "caso per caso" e deve comunque rispettare l'articolo 1 del protocollo n. 7 alla CEDU che prescrive che il provvedimento espulsivo adottato nei confronti dello straniero regolarmente soggiornante può essere adottato ed eseguito soltanto dopo che lo straniero abbia potuto presentare ad una autorità le ragioni che vi si oppongono. Il provvedimento presenta evidenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
- per quanto concerne l'articolo 5, appare in primo luogo strumentale la connessione tra la "tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari" e i "flussi migratori irregolari". Le norme inoltre prevedono che i datori di lavoro del settore agricolo che abbiano fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori nell'ambito del decreto flussi ma non siano riusciti, per mancanza di quote, ad assumere il lavoratore, possano essere preferiti rispetto ai nuovi richiedenti nell'ambito delle quote fissate nel successivo decreto flussi. Nonostante sia condivisibile l'obiettivo di assicurare adeguate tutele al comparto agricolo e l'ingresso costante della manodopera necessaria, bisogna considerare come i dati relativi al decreto per l'anno 2022 quantificano in 98.000 le domande per lavoro stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero, rispetto alle 42.000 quote allocate. Con l'attuale disciplina, dunque, le quote per lavoro agricolo indicate da un eventuale nuovo decreto potrebbero già essere destinabili, in tutto o in parte, ai datori che non sono risultati assegnatari nella procedura relativa al decreto per il 2023;

- l'articolo 6 introduce l'istituto del commissariamento in caso di gravi inadempienze dell'ente gestore per non "compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali". Si rischia una compressione sul profilo della trasparenza della procedura, non essendo previsto uno standard nelle ispezioni delle prefetture e non essendo noti i criteri nell'individuazione del personale deputato al monitoraggio né le tipologie di inadempienza. Viene da domandarsi, inoltre, come l'affidamento diretto possa garantire una gestione in grado di tutelare i diritti delle persone soprattutto considerando come la principale causa dei comportamenti scorretti, che favoriscono organizzazioni con un servizio gravemente carente, sia rintracciabile in un sistema di accoglienza straordinaria con bandi continuamente a ribasso, dove il criterio di aggiudicazione resta la proposta economicamente più vantaggiosa. Sarebbe opportuno precisare come la vigilanza sulla gestione dei Centri per migranti debba riguardare non solo gli aspetti economici come "fornitura di beni e servizi" ma anche le inadempienze in ordine alla tutela e al rispetto della dignità delle persone, esprime, per quanto di competenza, un parere ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

**Coord. 1**

Il Relatore

*All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 65, come modificato dall'emendamento 3.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:*

- *al comma 1, sostituire le parole: «Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi,» con le seguenti: «In deroga all'articolo 64,»;*

- *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «ovvero a comunicare all'inventore» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.».*

# 1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

### **Interrogazione**

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00281, assicurando anzitutto che il benessere animale rappresenta per il Ministero un elemento di notevole importanza, su cui l'Esecutivo pone particolare attenzione in quanto tra gli obiettivi che intende perseguire rientra quello di migliorare il rapporto con l'ambiente.

Al riguardo, precisa, tuttavia, che il benessere animale e quindi anche quello dei polli da carne a rapido accrescimento, è materia di specifica competenza del Ministero della salute, il quale segue la predisposizione della normativa a livello europeo, dandone poi attuazione a livello nazionale, con disposizioni specifiche e relativi Piani di controllo. Il Ministero della salute nell'ambito della tutela degli animali da allevamento pianifica i controlli ufficiali emanando, annualmente, un Piano nazionale benessere animale (PNBA) nel quale vengono programmati i controlli su base statistica e secondo criteri di valutazione del rischio degli allevamenti. Sono state inoltre emanate nel 2013 specifiche *checklist* di supporto ai veterinari per il controllo ufficiale del benessere animale negli allevamenti di polli da carne che sono state riviste, aggiornate e proposte in versione informatizzata a dicembre del 2022.

Ciò premesso, quanto alle competenze del Dicastero dell'agricoltura, puntualizza che il miglioramento genetico in ambito allevatorio e, nello specifico, delle specie allevate per la produzione alimentare, è in atto da decenni, con l'obiettivo di incrementare nel settore le produzioni e la loro qualità, per ovviare alle crisi alimentari, nutrizionali ed economiche di epoche, contesti e popoli. Con il tempo i progressi della ricerca scientifica hanno consentito, inoltre, di affinare le tecniche di allevamento per tutelare il benessere animale e la sostenibilità delle produzioni. Assicura quindi che l'allevamento nell'Unione europea e in Italia si attua nel rispetto di una rigorosa normativa verticale sulla protezione del pollo da carne, che non ha eguali nel panorama internazionale.

In relazione alla vigente legislazione europea sul benessere animale precisa, inoltre, che essa è in fase di revisione, in quanto nel tempo ha mostrato di non aver raggiunto tutti gli scopi prefissati nonché l'obiettivo di parità di condizioni fra gli operatori.

In questo ambito, fa presente che la direttiva 2007/43/CE sulla protezione di polli allevati per la produzione di carne, recepita con il decreto legislativo n. 181 del 2010, potrà trovare eventuale implementazione sulla base delle ultime evidenze scientifiche, nonché delle scelte del consumatore la cui attenzione verso produzioni sostenibili, come il benessere animale, può orientare il mercato e le produzioni. Prosegue quindi evidenziando che l'applicazione delle norme vigenti, con il relativo aggiornamento secondo le intenzioni delle Autorità europee, sarà in grado di apportare un significativo miglioramento per garantire il benessere animale.

Aggiunge inoltre che, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, nonché di migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali, il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Il Sistema in questione definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Si tratta di una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria, relativa al benessere animale che mette ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo anche ad una informazione più chiara al consumatore. I requisiti di certificazione in allevamento devono essere individuati da un Comitato tecnico-scientifico per il benessere animale (CTSBA), sulla base di livelli di conformità superiori a quelli legislativi stabiliti dalle norme vigenti.

Assicura infine che, per quanto di competenza, il Governo continuerà a lavorare per l'elaborazione di una normativa che sia rispettosa del benessere animale e al tempo stesso compatibile con la sostenibilità alimentare e produttiva.

Replica la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale ringrazia il Sottosegretario per la risposta articolata. Afferma al riguardo che la finalità dell'interrogazione era di allertare le Istituzioni su quanto sta accadendo nel settore, anche valutando l'impatto sui consumatori. Si augura peraltro che si intervenga al più presto per evitare di infliggere sofferenze agli animali, con lo scopo di aumentare la quantità di carne disponibile ma con l'effetto di inficiarne la qualità.

Occorre invece sollecitare, negli allevamenti, il rispetto della vita degli animali, evitando l'abuso di tecniche genomiche che rischiano di non essere sostenibili né socialmente né eticamente. Nel ribadire l'esigenza di tutelare la qualità di vita degli animali, manifesta soddisfazione per il coinvolgimento anche del Ministero della salute e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), illustrando anzitutto i contenuti del disegno di legge n. 571, di iniziativa governativa, recante una delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Precisa preliminarmente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Passando all'articolato, dà conto dell'articolo 1 che identifica l'oggetto, ovvero la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. L'articolo 2, prosegue il relatore, identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e

adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile.

Illustra indi l'articolo 3, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un "Codice degli incentivi".

Osserva poi che l'articolo 4 elenca i principi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*.

Fa presente altresì che l'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

Si sofferma inoltre sull'articolo 6, che indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per armonizzare la disciplina nell'ambito di un organico "Codice degli incentivi". Si prevede che siano definiti i contenuti minimi dei bandi, siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità. Dopo aver accennato all'articolo 7 sulla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", evidenzia che l'articolo 8 autorizza una spesa pari a 500.000 euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. In ultima analisi, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 607, che reca la delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese. Il disegno di legge è composto di un unico articolo che indica, al comma 2, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega e, ai successivi commi, le modalità di adozione degli schemi di decreto legislativo.

Segnala poi che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge n. 1038, presentato alla Camera, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Inoltre la successiva lettera *e*) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea. Fa presente che, vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento.

Ritiene peraltro che il disegno di legge governativo, pur avendo aspetti tecnici, possa essere integrato

durante l'esame parlamentare; in proposito, si domanda quali siano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame in sede referente, augurandosi che non siano troppo stringati, ma neanche eccessivamente lunghi, considerato che è probabile una terza lettura.

Propone inoltre di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire meglio i temi della delega, attraverso il quale comprendere eventuali incongruità nella legislazione vigente, cui si può porre rimedio attraverso l'*iter* in corso.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del relatore circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni, propone di fissare sin d'ora un termine per far pervenire le richieste da parte dei Gruppi, ipotizzando la data di martedì 18 o mercoledì 19 aprile.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) chiede di disporre di più tempo per una riflessione mirata dei soggetti maggiormente qualificati a rendere un apporto significativo ai lavori della Commissione.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a venerdì 21 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire le proposte di audizione.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) chiede alla Presidenza se vi siano esigenze particolari del Governo circa i tempi di esame dei provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, allo stato attuale, il Governo non ha segnalato particolari necessità. Ad ogni modo, l'*iter* dei disegni di legge sarà organizzato tenuto conto delle esigenze di lavoro della Commissione e di eventuali circostanze sopravvenute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha convenuto di fissare a martedì 18 aprile, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte di audizione. Comunica peraltro che è stato presentato il disegno di legge n. 643, a prima firma del senatore Centinaio, vertente su analoga materia, che potrà essere abbinato non appena assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni sui disegni di legge in titolo, avviate nella giornata del 29 marzo, proseguiranno nella giornata di martedì 18 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo. Assicura dunque che solleciterà il Governo a procedere quanto prima, onde poter avviare l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, compatibilmente con le ulteriori audizioni già programmate sui provvedimenti all'esame della Commissione, verrà stabilito un calendario anche per le audizioni del disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

# 1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 36 (ant.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 1) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul Documento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione bilancio. Evidenzia che esso reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. I nuovi valori, mentre confermano, in termini di indebitamento netto complessivo delle pubbliche amministrazioni, quelli previsti dal precedente quadro programmatico definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022, prevedono una variazione rispetto a questi ultimi in termini di indebitamento netto strutturale. Ricorda che il DEF 2023 si compone di tre sezioni: la Sezione I, recante il Programma di stabilità, la Sezione II relativa all'Analisi e alle tendenze di finanza pubblica e la Sezione III, contenente il Programma nazionale di riforma (PNR). Al DEF si aggiungono sette Allegati e un Annesso. Specifica che, quanto alle parti di competenza, la Sezione I fa riferimento a prospettive di crescita del PIL basate sull'ipotesi che le imprese, con la marcata discesa dei prezzi del petrolio e del gas, e beneficiando anche delle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sostengano la domanda d'investimenti, trainati dalla componente dei macchinari e attrezzature e dalle costruzioni. Le imprese, inoltre, potrebbero risentire solo parzialmente dell'aumento dei tassi di interesse grazie alla possibilità di autofinanziamento derivante dai recenti elevati margini di profitto. Tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, menzionati nella Sezione I, segnala quelli recanti: misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *made in Italy*; delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, attualmente all'esame della Commissione (Atto Senato n. 571); disciplina della professione di guida turistica; sviluppo e competitività del settore turistico; misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale. Rileva inoltre che i consumi delle famiglie hanno registrato una ripresa significativa (4,6 per cento), anche se ancora insufficiente a recuperare i livelli precedenti alla pandemia. Tale evoluzione è stata

determinata dalla robusta ripresa dei consumi in quei settori dei servizi che erano stati maggiormente colpiti dalle restrizioni introdotte a seguito della pandemia da Covid-19, come quelli in alberghi e ristoranti (26,3 per cento) e in ricreazione e cultura (19,6 per cento). Nel complesso del 2022, l'andamento dell'interscambio commerciale è risultato particolarmente dinamico, pur in presenza di ostacoli nelle catene di approvvigionamento, della scarsità dei materiali e dell'eccezionale incremento dei prezzi dei beni energetici. Le esportazioni di beni e servizi sono cresciute del 9,4 per cento. L'industria si è mostrata resiliente, beneficiando della robusta espansione del settore delle costruzioni, mentre gli elevati costi dell'energia e la scarsità di materiali hanno rallentato la dinamica dell'attività manifatturiera. L'integrale ripristino delle condizioni di operatività, unitamente alla ripresa dei flussi turistici, ha sostenuto l'attività nei servizi, portandone il valore aggiunto al di sopra dei livelli del 2019. Nel dettaglio, il valore aggiunto dell'industria manifatturiera ha registrato un lieve aumento (0,3 per cento), in linea con la crescita della produzione industriale (0,4 per cento). Il comparto dell'auto, dopo il marcato aumento della produzione nel 2021 (18,7 per cento), ha rallentato vistosamente nel 2022, segnando una crescita dell'1,7 per cento. È proseguita, anche se a ritmi inferiori rispetto al 2021, la fase di espansione del settore delle costruzioni, il cui valore aggiunto è cresciuto del 10,2 per cento. Il settore dei servizi, beneficiando delle riaperture, ha registrato un incremento notevole di valore aggiunto (4,8 per cento), malgrado la lieve flessione in chiusura d'anno. Grazie anche all'apporto offerto dalla ripresa dei flussi turistici, il comparto del commercio, trasporto e servizi di alloggio e ristorazione ha registrato un notevole aumento (10,4 per cento), ritornando al di sopra dei valori pre-crisi. Quanto alle prospettive attese, il Documento prefigura un recupero dell'attività produttiva nei prossimi mesi, nonostante il calo della produzione industriale registrato in gennaio. Inoltre, si riduce il numero delle imprese manifatturiere che riscontra ostacoli all'*export*, soprattutto in ragione dei minori costi e della riduzione dei tempi di consegna. Anche i dati delle piccole e medie imprese (PMI) forniscono indicazioni positive per la manifattura, con l'indice che, a marzo, continua a superare la soglia di espansione: la produzione sarebbe aumentata considerevolmente, accompagnata dalla riduzione delle pressioni sui prezzi e dall'allentamento delle strozzature dal lato dell'offerta. Per quanto riguarda le costruzioni, a gennaio si è consolidata la crescita della produzione.

Ricorda, inoltre, che, nel riepilogare gli interventi di maggior rilievo a favore delle imprese, il Documento cita la proroga per il 2023 del credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, le ulteriori risorse stanziare per gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) e l'incremento del fondo di garanzia per le PMI.

Fa, quindi, presente che nella Sezione II, capitolo VII, si presentano fra l'altro i dati relativi alle risorse destinate dalla programmazione nazionale e da quella comunitaria allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale. Tra questi, segnala: il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, è lo strumento finanziario principale del bilancio statale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali; il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); il Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).

Per quanto riguarda la Sezione III, sottolinea che il 2023 rappresenta un anno di svolta: il nuovo regolamento della *Recovery and Resilience Facility* (RRF) - che, tra l'altro, disciplina le modalità di redazione e inserimento del capitolo *REPowerEU* nel PNRR - consente ai singoli Governi, sempre con riferimento all'orizzonte temporale del 2026, da un lato di ricevere nuove risorse e, dall'altro, di costruire, in linea con gli obiettivi di transizione energetica dei rispettivi Piani, politiche energetiche ancora più ambiziose, in grado di assicurare una maggiore diversificazione e sicurezza energetica, per rendersi completamente indipendenti dalle forniture di gas naturale provenienti dalla Russia.

Contestualmente alla definizione del capitolo *REPowerEU*, il Governo intende, come previsto dal regolamento RRF e dalle linee guida della Commissione europea, rivedere alcuni degli investimenti del PNRR che, in fase attuativa, anche alla luce delle profondamente mutate condizioni economiche e geopolitiche, si sono rivelati meno strategici o comunque più difficoltosi da realizzare nei tempi previsti. La revisione del PNRR si colloca in un contesto di profonda riforma della politica economica

europea che coinvolge da un lato la *governance* economica, con la revisione del Patto di stabilità e crescita e del sistema di monitoraggio degli squilibri macroeconomici e delle politiche strutturali, e dall'altro la politica industriale europea (*Green New Deal*), inclusa la disciplina degli aiuti di stato. Precisa che il capitolo III della Sezione III analizza le principali riforme: per le parti di interesse, segnala l'esigenza di promuovere la competitività delle imprese e della concorrenza per un'economia più dinamica. Tra le misure a sostegno della competitività delle imprese e della concorrenza per un'economia più dinamica predisposte recentemente dal Governo, spiccano: a) la revisione e razionalizzazione del sistema di incentivi (il già citato disegno di legge n. 571); b) la revisione del Codice della proprietà industriale (disegno di legge n. 411, di recente licenziato dalla Commissione); c) la semplificazione procedurale in materia di investimenti; d) le specifiche norme volte a favorire la concorrenza in molti settori (il relativo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 6 aprile).

Menziona altresì l'intenzione del Governo di sostenere la tecnologia dall'agrivoltaico, che, come gli impianti di produzione di biometano, può costituire una importante alternativa al gas naturale nel *mix* energetico nazionale. Con i progetti previsti dal PNRR dedicati allo sviluppo del Parco agrisolare (1,5 miliardi di euro), alla logistica agroalimentare (800 milioni) e alla meccanizzazione di sistema (500 milioni) si intende puntare al progressivo aumento dell'utilizzo dell'energie rinnovabili anche nel settore agricolo e alla contestuale riduzione dell'impatto emissivo, rafforzando gli investimenti in innovazione, nell'efficace gestione degli scambi e nell'utilizzo di macchinari di nuova generazione (e introduzione di tecniche di agricoltura di precisione).

Passa, infine, agli Allegati, in relazione ai quali segnala che l'Allegato II relativo alla Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - Programmazione 2014 - 2020 fornisce una sintetica fotografia dello stato di attuazione dei Programmi e degli interventi della politica di coesione in Italia, sia per la componente europea che per quella nazionale. Al riguardo, ricorda che i due principali Fondi della politica coesione europea (provenienti quindi dal bilancio europeo), del ciclo di programmazione 2014-20, sono: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), mirato alla creazione e all'ammodernamento di infrastrutture, alla competitività dei sistemi produttivi, alla ricerca e all'innovazione; il Fondo sociale europeo (FSE), orientato a favorire l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, oltre che l'inclusione sociale.

Ricorda, altresì, che le risorse nazionali della politica di coesione in Italia sono collocate nei seguenti Fondi: il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee, che eroga le quote di cofinanziamento nazionale degli interventi europei e le eventuali anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'UE; il citato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Tanto i Programmi operativi nazionali (PON) quanto i Programmi operativi regionali (POR) 2014-2020 interessano, tra gli altri, le imprese (ad esempio per quanto concerne il Fondo di garanzia PMI, la competitività per la transizione, gli interventi per la digitalizzazione delle PMI e per la sostenibilità processi produttivi e l'economia circolare). Per la programmazione 2021-2027 è riportato l'elenco dei Programmi nazionali e regionali per Fondo.

Passando infine all'Allegato VI, recante la Relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, rileva che essa riguarda trasversalmente tutti i Dicasteri: in proposito, i Ministeri di interesse non risultano tra quelli con maggiore spesa.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, fa presente che il parere sarà votato nella seduta già convocata domani, 20 aprile, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il sottosegretario LA PIETRA comunica che il Dicastero dell'agricoltura ha concluso l'istruttoria sulle proposte emendative presentate e ha predisposto la relazione tecnica sul testo, richiesta dalla

Commissione bilancio. Occorre dunque ora attendere l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze e della 5ª Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#), nell'esprimere soddisfazione per le informazioni rese dal Sottosegretario, fa presente che le votazioni degli emendamenti potranno aver luogo a partire dalla prossima settimana, qualora giunga il parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è stato assegnato ieri il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Atto Senato n. 660), in sede riunita con l'8ª Commissione. Preannuncia quindi che interloquirà con il presidente Fazzone al fine di prevedere una eventuale seduta delle Commissioni riunite già domani, 20 aprile, dedicata all'incardinamento del predetto disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

# 1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 38 (ant.) del 26/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023

**38ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[BERGESIO](#)

*indi del Presidente*

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino il signor Giovanni Fabbris, portavoce, accompagnato dal signor Pasquale D'Agostino, allevatore e presidente di Altragricoltura Nord Campania, e dal signor Raffaele Diana, allevatore e coordinatore casertano della Rete dei municipi rurali; il commissario straordinario all'applicazione del programma di eradicazione della brucellosi in Campania, generale di brigata Luigi Cortellessa, e il subcommissario straordinario, capitano Michele Chiara.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Ricorda inoltre che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania:  
seguito dell'audizione di rappresentanti del Coordinamento unitario in difesa del patrimonio  
bufalino e audizione del Commissario straordinario all'applicazione del programma di  
eradicazione della brucellosi in Campania**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [BERGESIO](#) ricorda che l'audizione dei rappresentanti del Coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino non si era conclusa, a causa del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea. Dà quindi la parola al signor Fabbris, portavoce del Coordinamento.

Il signor FABBRIS riepiloga il percorso intrapreso nella scorsa legislatura, culminato nell'adozione, da parte dell'allora Commissione agricoltura del Senato, di un atto di indirizzo. In proposito, ricorda che il Coordinamento aveva sollecitato tutti i Gruppi affinché si riaprisse la procedura, alla luce di fatti sopraggiunti.

Rammenta poi che, a gennaio 2022, la regione Campania ha adottato un diverso approccio, culminato nell'adozione di un nuovo Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive della specie bovina e bufalina in Campania, a marzo 2022, nel quale si inserivano anche due dei venti temi proposti dal Coordinamento, ossia la vaccinazione e l'autocontrollo.

Richiamando l'audizione del Direttore dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, rende noto che è in corso un confronto con l'Istituto, che giudica assai importante. Deposita indi alcuni documenti che testimoniano l'*iter* giudiziario in corso e la posizione del giudice amministrativo, a seguito di ricorsi avanzati dagli allevatori. Sottolinea peraltro che detti ricorsi sono tutti successivi al 2018, mentre in costanza del precedente piano di eradicazione, che prevedeva la vaccinazione, non vi erano state istanze alla magistratura. In alcune pronunce del Consiglio di Stato, prosegue, è peraltro enfatizzato il principio del benessere animale, condiviso in Europa, che dovrebbe bilanciare il principio di precauzione. Il giudice amministrativo ha consentito peraltro di compiere ulteriori verifiche di quanto accaduto a seguito degli abbattimenti di numerosi animali.

Dopo aver sottolineato che è stata nominata dal Consiglio di Stato una commissione di tecnici, sollecita l'applicazione della normativa europea in merito alle procedure da seguire e nega che siano stati i ricorsi a causare la mancata realizzazione del citato Programma. Rammenta altresì che gli allevatori hanno posto tali questioni alle Istituzioni competenti, fino all'adozione di un nuovo Programma. In merito a ciò, rileva criticamente che i due nuovi fattori della vaccinazione e dell'autocontrollo sono stati introdotti su un impianto prescrittivo precedente, impossibile pertanto da attuare. Ricorda inoltre che, con ordinanza ministeriale di giugno 2022, erano state dettate le procedure per individuare i casi positivi; neanche a seguito di tale atto, tuttavia, la Regione ha modificato il proprio piano di eradicazione.

Tiene poi a precisare che negli anni 2007-2011 il precedente Programma, fondato sul coinvolgimento delle imprese, aveva avuto esiti efficaci e afferma che il fenomeno della brucellosi non può essere risolto contro gli allevatori. Informa altresì che la Regione è intervenuta nominando un Commissario straordinario, chiamato ad applicare un Piano a suo avviso non funzionale, che occorre invece modificare.

Comunica infine che il Consiglio regionale campano, a novembre 2022, ha adottato un atto unitario, prefigurando modifiche al Programma di eradicazione, finora non intervenute. Fa presente da ultimo che il Coordinamento ha presentato una petizione al Parlamento europeo, tutt'ora all'esame, e sollecita infine tutte le forze politiche a intervenire in maniera unitaria per facilitare il confronto tra i soggetti interessati e garantire agli allevatori e al territorio un'azione efficace.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede se, a giudizio del signor Fabbris, la mancata vaccinazione sia stata la causa di una nuova ondata di brucellosi. Domanda inoltre se l'inefficacia del Programma sia dovuta all'inserimento di due elementi nuovi in assenza di misure per la prevenzione. In ultima analisi, chiede se corrisponda al vero che a fronte di circa 140.000 capi abbattuti solo l'uno per cento è risultato positivo, ricordando che nelle precedenti audizioni era stata fatta una distinzione tra positivi asintomatici e capi sani.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) domanda a sua volta quale sia l'azione degli allevatori in merito al problema della biosicurezza e quali siano gli interventi della Regione per contrastare la diffusione della brucellosi.

Il signor FABBRIS afferma che la vaccinazione non rappresenta l'unica soluzione, ma occorre cambiare l'approccio alla vicenda, prevenendo i problemi e individuando metodi certi per verificare i casi infetti. Quanto ai numeri, fa presente che essi scaturiscono dall'analisi compiuta dalla magistratura e che nelle verifiche *post mortem* i casi di TBC risultavano meno dell'uno per cento. In ordine alla biosicurezza, puntualizza che le aziende del Casertano hanno investito molto soprattutto per la costruzione di opere che potessero isolare l'azienda dal resto, ma è necessario un lavoro di risanamento

del territorio, che a suo avviso spetta alle Istituzioni.

Il presidente [BERGESIO](#) ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Rivolge indi un indirizzo di saluto al generale di brigata Luigi Cortellessa, Commissario straordinario all'applicazione del programma di eradicazione della brucellosi in Campania e lo invita a svolgere il proprio intervento.

Il generale di brigata CORTELLESSA manifesta apprezzamento per il sostegno dimostrato dal Parlamento nei confronti delle attività di tutela del patrimonio agroalimentare, evidenziando come la sovranità alimentare rappresenti un valore identitario per gli allevatori della Campania. Quanto alla problematica della brucellosi, riporta alcuni dati sulla densità degli allevamenti, assai elevata nei comuni *cluster*, soprattutto in un territorio gravato da plurime difficoltà idrografiche, orografiche e di viabilità.

Quanto alla gestione dei focolai, comunica che fino ad aprile 2023 si sono registrati sessantadue focolai e fornisce dati sul numero di capi abbattuti dal 2020 al 2022, che evidenziano una diminuzione di circa duemila abbattimenti all'anno. Richiama poi le attività di verifica della biosicurezza, compiute dalla struttura che dirige, che vanno tenute distinte dai controlli, ricordando che la vaccinazione risulta obbligatoria nei comuni *cluster* e facoltativa nelle cosiddette "aree cuscinetto". Dopo aver precisato che le valutazioni sulla vaccinazione non spettano all'organo tecnico che coordina, fa presente che nelle zone in cui essa è facoltativa c'è stato un unico volontario. Assicura comunque che la sua struttura ascolta e verifica le istanze degli allevatori e sta esaminando le richieste di ripopolamento, anche per fare in modo che l'attività imprenditoriale non subisca eccessivi rallentamenti. In proposito, fa presente che le prescrizioni prevedono l'impossibilità delle aziende infette di riaprire se situate a distanza di 500 metri da altri allevatori; considerata la densità delle aziende, riferisce che tali misure sono state interpretate, consentendo alcune riaperture in sicurezza e velocizzando le pratiche di ripopolamento.

Nel sottolineare che la sua struttura svolge anche un'attività di formazione per gli allevatori, garantisce che il Programma di eradicazione viene adattato al caso concreto. Rende altresì alla Commissione alcuni dati sulle indennità spettanti a seguito degli abbattimenti, comunicando di aver riscontrato 263 pratiche arretrate dal 2018 al 2021; attualmente è stato di fatto azzerato l'arretrato e si è proceduto a una digitalizzazione delle pratiche di indennizzo.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'esigenza di ulteriori interventi, come la pulizia sistematica dei canali, per evitare il diffondersi della malattia, e assicura che tutti i soggetti coinvolti stanno dimostrando massimo impegno nella gestione del fenomeno.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), nel riconoscere la competenza e la professionalità del generale Cortellessa, domanda ulteriori ragguagli sull'eventuale correlazione tra biosicurezza e densità, nonché sulle possibili riaperture, considerate le prescrizioni sulle distanze e le misure che spettano tanto ai privati quanto all'ente pubblico.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il generale per l'esauritiva relazione e domanda, anche in questo caso, se corrisponde al vero che solo l'uno per cento dei capi abbattuti era risultato infetto, o se invece occorre distinguere fra sintomatici e asintomatici. Chiede altresì se l'attuazione del Piano sia penalizzata dall'inserimento di elementi nuovi in un impianto preesistente e si interroga sulle responsabilità nella gestione di un fenomeno già conosciuto e affrontato in maniera efficace in passato. Il generale CORTELLESSA ritiene che sia mancata una visione del territorio e riferisce di aver fornito delle linee guida in materia di biosicurezza, sottolineando comunque che sono stati assunti provvedimenti di adattamento del Programma ai singoli casi.

Il capitano CHIARA precisa peraltro che eventuali incertezze nascono anche da problemi di carattere sanitario, vista la contiguità tra le aziende.

Dopo un ulteriore intervento del generale CORTELLESSA, il presidente [DE CARLO](#) ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 ( [n. 39](#) )**

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esame e rinvio)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) riferisce sul documento in titolo recante lo Schema del Piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027, trasmesso alle Camere il 5 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012. Ricorda che, su proposta del Ministro del turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale. È previsto un aggiornamento del Piano ogni due anni, con le medesime modalità dell'adozione. Il Ministro del turismo adotta annualmente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano.

Dopo aver ricordato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome ha espresso parere favorevole sul presente schema il 2 marzo 2023, descrive gli obiettivi generali del Piano, quali: innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale; accrescere la competitività del sistema turistico; sviluppare un *marketing* efficace e innovativo; realizzare una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche.

Il Piano per il turismo 2023-2027 si basa su cinque pilastri strategici: il primo è quello della *governance*: il Ministero intende definire un modello condiviso di *governance* e monitoraggio tra le Regioni, che dispongono della necessaria conoscenza territoriale, e lo Stato, con l'attivazione di coerenti linee guida, dirette a rimuovere gli emergenti elementi di criticità dei vari sistemi regionali, rendendo coeso e unitario il settore. Il Piano prevede: la convocazione mensile di un Comitato per il monitoraggio e la selezione delle *policy* di settore; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle proposte di *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale e territoriale (Piattaforma Regioni); la convocazione mensile del Tavolo interministeriale per la definizione condivisa delle proposte di *policy* trasversali al settore turistico; la predisposizione di una piattaforma di condivisione delle *policy* e delle azioni proposte a livello settoriale da imprese e categorie (Piattaforma *Stakeholder*/imprese).

Il secondo pilastro è l'innovazione, mediante l'implementazione del processo di digitalizzazione dei servizi sia interni che esterni per rafforzare un turismo digitale.

Il terzo pilastro riguarda qualità e inclusione mediante: l'accrescimento della qualità e quantità dei servizi offerti in ambito turistico, agendo per un miglioramento infrastrutturale e della mobilità, per aumentare l'attrazione turistica e la promozione di una maggiore diffusione dei flussi dei visitatori e la valorizzazione di nuovi territori, in chiave di sostenibilità e autenticità; la realizzazione di campagne di promozione dell'intera filiera turistica italiana, che puntino sul *brand* Italia; la revisione degli standard di qualità e l'inclusione delle strutture ricettive (sistema di classificazione "*Italy Stars & Rating*" con assegnazione delle convenzionali Stelle) e istituzione di una certificazione rilasciata dal Ministero del turismo; la creazione di un sistema di credito e di finanziamenti in favore delle imprese del comparto turistico collegato agli *standard* di qualità e inclusione delle strutture ricettive (stelle) e della certificazione.

Il quarto pilastro riguarda la formazione e le carriere professionali turistiche, mediante: la riqualificazione e formazione del capitale umano impegnato nel settore turistico e la realizzazione della riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche, per regolamentare i principi fondamentali della professione e standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

Il quinto e ultimo pilastro riguarda la sostenibilità, mediante: l'ampliamento della domanda servita, intercettando sia nuovi segmenti interessati a una più autentica e sostenibile modalità di fruizione delle destinazioni, sia turisti alla ricerca di esclusività, declinata in molteplici formule turistiche; rientra in tale aspetto, pur se non di esclusiva competenza di tale linea strategica, anche il tema della valorizzazione e dello sviluppo del territorio nazionale sfruttando l'effetto attrattivo dei grandi eventi internazionali (*Ryder Cup* 2023, Giubileo 2025, Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-

Cortina 2026).

Tali pilastri sono declinati in otto ambiti strategici su cui sono focalizzate le azioni settoriali: turismo organizzato; fiere e *Meetings, incentives, conferences and exhibitions* (MICE); accessibilità e mobilità turistica; *wellness*; turismo culturale; strutture ricettive, turismo *leisure* e turismo di alta gamma.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il Governo ha concluso l'istruttoria sugli emendamenti e che è in grado di esprimere i pareri di competenza, d'intesa con la relatrice, su tutte le proposte emendative presentate, fermo restando che saranno accantonate quelle che potrebbero richiedere un parere articolato, in assenza dei primi firmatari.

In sede di articolo 1, il sottosegretario D'ERAMO manifesta pareri contrari su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.4, su cui il parere è favorevole.

In sede di articolo 2, si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.1 della relatrice, proponendo che sia riformulato nel seguente modo: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194". Il parere è favorevole anche sull'emendamento 2.2, purché sia limitato alla soppressione delle parole "riconosciuti" e "prevalentemente". Sulla proposta 2.3 il parere è favorevole limitatamente all'ultimo capoverso che impatta sull'articolo 3, con una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.11. Il parere è invece contrario sulle restanti proposte emendative, ad eccezione del 2.10, che domanda di accantonare.

In sede di articolo 3, si esprime a favore della proposta 3.5 e contrario su tutte le altre proposte emendative, con l'esclusione del 3.10, che chiede di accantonare.

In sede di articolo 4, il parere è favorevole sul 4.5 e contrario sulle restanti proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 4.7 e 4.0.1 che chiede di accantonare in vista di una riformulazione del seguente tenore: "Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti."

In merito all'articolo 5, il parere è favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.6. Quanto alla proposta 5.4, invita i presentatori a confluire sulla formulazione dell'emendamento 5.3. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative.

Con riferimento all'articolo 6, propone di accantonare gli emendamenti 6.1 e 6.3, manifestando invece un orientamento favorevole sul 6.2.

In sede di articolo 7, manifesta un parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.7, mentre il parere è contrario sulle restanti proposte emendative.

Quanto all'articolo 9, manifesta un parere favorevole solo sulla proposta 9.4, dichiarandosi contrario alle restanti proposte emendative.

Infine, esprime parere favorevole all'emendamento 10.1.

La relatrice **BIZZOTTO** (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario, riformulando il proprio emendamento 2.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Accedendo alla richiesta del Sottosegretario, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 2.10, 3.10, 4.7, 4.0.1, 6.1 e 6.3.

Il senatore **BERGESIO** (*LSP-PSd'Az*) riformula le proprie proposte 2.2 e 5.4, in testi 2, pubblicati in allegato.

La senatrice **Sabrina LICHERI** (*M5S*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 2.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** fa presente che l'emendamento 2.3 (testo 2) andrebbe ricollocato come proposta

riferita all'articolo 3. Esso viene dunque rinumerato come 3.14 (già 2.3 testo 2), pubblicato in allegato. Comunica che il seguito della discussione proseguirà in una successiva seduta, tenuto conto peraltro che occorre attendere il parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 2

### **2.1 (testo 2)**

LA RELATRICE

*Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194,».*

### **2.2 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «riconosciuti» e «prevalentemente».*

### **2.3 (testo 2) (vedi 3.14)**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui all'articolo 2, comma 1.».*

Art. 3

### **3.14 [già 2.3 (testo 2)]**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui all'articolo 2, comma 1.».*

Art. 5

### **5.4 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «benessere economico», inserire le seguenti: «, ambientale».*

# 1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 41 (ant.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023  
41ª Seduta  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema del piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 ( [n. 39](#) )**

(Parere al Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Prende la parola il [PRESIDENTE](#) per ricordare di aver chiesto alla Presidenza del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento. Alla luce di tale proroga, il nuovo termine scade il 14 maggio; in proposito, rammenta di aver già acquisito la disponibilità del Ministro ad attendere la conclusione dell'esame da parte della Commissione anche oltre il suddetto termine.

Precisa altresì che essendosi svolte, nelle giornate del 3, 8 e 9 maggio, numerose audizioni, per un totale di oltre 50 associazioni, si potrebbe considerare concluso il ciclo di audizioni e acquisire ulteriore documentazione in forma scritta. Propone pertanto di proseguire nella discussione generale e nella illustrazione dello schema di parere nella giornata di martedì 16 maggio, onde procedere alla relativa votazione mercoledì 17 maggio, presumibilmente alla presenza del ministro Santanché.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sul disegno di legge n. [17](#) (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio) non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, essendo in corso interlocuzioni tra i Dicasteri dell'economia e dell'agricoltura.

Rammenta poi che è tuttora aperto il dibattito sui disegni di legge nn. [571](#) e [607](#) (Revisione del sistema di incentivi alle imprese), nonché sui disegni di legge n. [488](#) e [643](#) (Organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico). Con riferimento ai citati disegni di legge n. [571](#) e [607](#), propone di demandare all'Ufficio di Presidenza la relativa programmazione dei lavori, anche in ordine allo svolgimento del previsto ciclo di audizioni.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

# 1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [AMIDEI](#) (FdI) sul disegno di legge in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della Commissione.

Illustra l'articolo 4, il quale riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

Specifica, al riguardo, che si tratta: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per cento (in luogo del 45 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento (in luogo del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Evidenzia altresì che le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, fissando tra l'altro al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Si sofferma, quindi, sul comma 10-bis dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo

del Parlamento, il quale prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a piccole e medie imprese (PMI) agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Fa poi menzione dell'articolo 5, che ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Per quanto concerne l'articolo 7-bis, inserito dalla Camera dei deputati, precisa che in esso si prevede che, fino al 30 giugno 2024, siano realizzabili - previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali - anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo.

L'articolo 7-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Conclude facendo riferimento all'articolo 9, secondo cui, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende produttrici di dispositivi medici alle regioni, le aziende possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dopo aver preannunciato il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame, lamenta che, con l'affermarsi della prassi di un monocameralismo di fatto, la seconda Camera sia costretta ad esaminare i provvedimenti d'urgenza in tempi ristretti, risultandole nei fatti preclusa la possibilità di svolgere su di essi una discussione ampia e approfondita. Osserva che da tale situazione discende una mortificazione del ruolo del Parlamento, con evidente pregiudizio per il confronto e per il miglioramento dei testi.

Con specifico riferimento al provvedimento in titolo, rileva che esso, nonostante il titolo divulgativo "decreto Bollette", appare caratterizzato da disomogeneità di argomenti e materie, recando disposizioni che spaziano dal personale sanitario al contenzioso con il Fisco, al rifinanziamento di missioni internazionali, alla istituzione di un fondo per le eccellenze gastronomiche.

Per quanto concerne gli articoli di competenza della Commissione, illustrati dal relatore, li ritiene inadeguati a fronteggiare i problemi delle persone, delle famiglie e delle imprese. Tali disposizioni, infatti, limitandosi a prorogare misure esistenti ovvero ad introdurre misure di carattere estemporaneo, e non strutturale, risultano, a suo giudizio, di debole efficacia ai fini dell'abbattimento dei costi crescenti sostenuti dalle famiglie e dalle imprese.

Osserva che la medesima considerazione può ritenersi valevole per le restanti disposizioni del decreto in titolo in materia sanitaria e fiscale. Con particolare riferimento alle misure in materia fiscale, ritiene che esse siano espressione di una cultura discriminatoria, tendente a penalizzare i soggetti che pagano le tasse e a favorire coloro che decideranno di avvalersi della cosiddetta "tregua fiscale", a proposito della quale manifesta le sue perplessità sotto il profilo costituzionale.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al relatore per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore [AMIDEI](#) (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in titolo, constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, concede la parola al relatore Maffoni per l'espressione del parere.

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dà, quindi, la parola alla senatrice Naturale per l'illustrazione di uno schema di parere alternativo alla proposta del relatore.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato. Pone in evidenza, al riguardo, come il provvedimento in esame nasca con lo scopo dichiarato di completare il processo di superamento del reddito di cittadinanza, avviato con la legge di bilancio per il 2023, introducendo una nuova misura che, anziché arginare l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, pare presentarsi come uno strumento di incremento delle diseguaglianze.

Contesta, nello specifico, la scelta di concepire il reddito di cittadinanza come un sostegno riconosciuto a determinate categorie di persone, facendo venir meno la sua caratteristica di universalità.

Si sofferma, quindi, sul taglio al cosiddetto "cuneo fiscale" e sull'innalzamento del limite per i cosiddetti "*fringe benefit*", entrambi ritenuti misure di carattere temporaneo e suscettibili di ricadute negative sui percettori di redditi medio-bassi.

Passa ad esporre la contrarietà del suo Gruppo in merito alle disposizioni volte a consentire di superare il limite dei dodici mesi per i contratti a tempo determinato, nonché ad estendere l'utilizzo dei *voucher*, a discapito delle tutele riconosciute ai lavoratori deboli, precari e irregolari.

Conclude l'illustrazione dello schema di parere, individuando il vero elemento innovativo del decreto-legge in titolo nel ritorno a una politica orientata a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale.

Interviene per dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo, sulla proposta del relatore, il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la scelta del Movimento 5 Stelle di presentare uno schema di parere contrario, dichiara che il suo Gruppo ha ritenuto opportuno manifestare la propria contrarietà sul provvedimento in titolo attraverso l'esposizione di considerazioni di carattere politico generale.

Fa riferimento, innanzitutto, alla carenza di necessità che, a suo giudizio, caratterizza le disposizioni in esame, a dispetto della risonanza propagandistica che ad esse si è voluto attribuire, a partire dall'approvazione in Consiglio dei ministri il 1° maggio.

Pone poi l'attenzione sulle misure relative al taglio del cuneo fiscale, giudicate di natura temporanea e non strutturale, nonché limitate a un periodo semestrale e incidenti esclusivamente sulla parte contributiva, laddove sarebbe stato opportuno intervenire sull'Irpef e sulle detrazioni fiscali. Nega pertanto che, nonostante quanto pubblicamente dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il provvedimento sia da ritenersi il più rilevante taglio delle tasse intrapreso negli ultimi anni. A suo giudizio, tale primazia spetta, infatti, alla manovra di bilancio per il 2022 approvata dal Governo Draghi e successivamente confermata con il "decreto-legge aiuti-*bis*". Evidenzia, altresì, come il tema del taglio delle tasse abbia costituito una priorità anche dei passati Governi Conte-II, Gentiloni, Renzi e Prodi.

Ritiene che le misure in esame siano irrilevanti a fronte dell'inflazione e della conseguente perdita del potere di acquisto di salari e pensioni.

Passa, quindi, a contestare la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato nonché della sostituzione della contrattazione con i *voucher*, che, a suo avviso, alimenta i rischi della precarietà, promuovendo situazioni di lavoro caratterizzate dall'assenza del riconoscimento dei diritti e da inadeguate retribuzioni. Fa presente, in particolare, la cancellazione dei diritti relativi all'orario e al compenso per i lavoratori delle piattaforme.

Conclude richiamando alla necessità di tutelare anziché penalizzare i lavoratori deboli, precari, non contrattualizzati, maggiormente esposti a ricatti e a riduzione di garanzie.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) invita a tener conto del fatto che il taglio del cuneo fiscale è stato finanziato con corrispondenti risorse, benché limitate nel tempo, senza che niente precluda un suo eventuale rifinanziamento per il futuro. Ciò, a differenza di quanto accaduto in passato rispetto a misure - tra cui il *Superbonus* 110% - prive di adeguata copertura.

Precisa infine, su sollecitazione del senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), che il proprio è da intendere

come intervento per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), condivisa la considerazione del Presidente in merito alla copertura finanziaria, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo in ragione dei segnali positivi di cambiamento di cui sono espressione le disposizioni del provvedimento in titolo.

Si tratta, a suo parere, di misure che rivolgono l'attenzione alle fasce deboli della popolazione, mantenendo al contempo vigile lo sguardo sul contesto delle risorse pubbliche e della totalità dei cittadini.

Esprime, infine, il suo apprezzamento sulle modalità con cui il Governo si è impegnato ad affrontare da subito la situazione della regione Emilia-Romagna, per recare aiuti immediati alle vittime della calamità naturale e ai volontari impegnati nei soccorsi e per dare un futuro certo a una Regione di rilevanza assoluta nel panorama nazionale.

Previe dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e della senatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, con conseguente preclusione dello schema di parere della senatrice Naturale e altri.

*IN SEDE REFERENTE*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sui disegni di legge in titolo, come concordato in Ufficio di Presidenza, le audizioni proseguiranno e si concluderanno nelle giornate del 30 maggio e del 1° giugno.

Tenuto conto che il disegno di legge governativo n. 571 è un collegato alla manovra di finanza pubblica, soggetto al particolare regime di cui all'articolo 126-*bis* del Regolamento, propone di assumerlo come testo base per il prosieguo dell'esame, e di riferire ad esso gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) al riguardo ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era convenuto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 571, assunto quale testo base, a giovedì 8 giugno, alle ore 14.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#), considerato il rilievo del disegno di legge n. 571, recante deleghe al Governo, propone di richiedere su di esso, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 7, del Regolamento, il parere del Comitato per la legislazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che il parere della Commissione bilancio sul testo è di tenore favorevole a condizione di recepire alcune modifiche.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta gli emendamenti 3.100, 3.200, 4.100, 6.100, 7.100, 8.100, 10.100, pubblicati in allegato, di recepimento del parere, e ritira il 10.1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'espressione dei pareri da parte del Governo sugli emendamenti accantonati nella scorsa seduta, cioè: 2.10, 3.10, 4.7, 4.0.1, 6.1 e 6.3. Sugli emendamenti 4.7 e 4.0.1, ricorda che il Sottosegretario, nella scorsa seduta, ha proposto una riformulazione del seguente tenore: "Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del

medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti."

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.10, a condizione che sia riformulato come l'emendamento 2.11. Quanto all'emendamento 3.10, fa presente che il parere favorevole è subordinato a una riformulazione di identico tenore a quella enunciata dal Presidente rispetto al 4.0.1. Dà poi lettura di una riformulazione dell'emendamento 6.1, idonea a ricomprendere anche i contenuti delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3, alla quale subordina il proprio parere favorevole.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso conforme.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 1.1 decade per assenza del proponente.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.2 e approva l'emendamento 1.4.

Gli emendamenti 1.3 e 1.5 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 2, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le proposte 2.1, 2.2, 2.3 (testo 2) e 2.3 si considerano ritirate.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.4 e 2.5, mentre la proposta 2.6 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'emendamento 2.7.

Gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 decadono per assenza dei firmatari.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 2.11 e respinge gli emendamenti 2.12 e 2.14, mentre le proposte 2.13 e 2.15 decadono per assenza dei proponenti.

In sede di articolo 3, il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la proposta 3.1.

Gli emendamenti 3.2 e 3.3 decadono per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.4 è respinto dalla Commissione.

Con successive votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 3.100, 3.14 (già 2.3 testo 2) e 3.5, mentre respinge gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

L'emendamento 3.200 è approvato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.9.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, di identico tenore rispetto alla riformulazione resa in merito all'emendamento 4.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'emendamento 3.10 (testo 2) deve essere rinumerato quale 3.0.2, in quanto aggiuntivo all'articolo 3.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) interviene in merito all'ipotesi di riformulazione del proprio emendamento 4.0.1, ritenendo preferibile l'originario testo a sua firma, in quanto la versione proposta dal Sottosegretario è eccessivamente aleatoria e sminuisce la possibilità di accordare priorità all'agricoltore custode. Mantiene pertanto il proprio emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario LA PIETRA e la relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.0.2 (già 3.10 testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione respinge l'emendamento 3.11.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.12.

Dopo che l'emendamento 3.13 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 3.0.1 e approva il 3.0.2 (già 3.10 testo 2), con conseguente preclusione del 4.0.1.

In sede di articolo 4, in esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, mentre l'emendamento 4.4 decade. La Commissione approva quindi l'emendamento 4.5, con conseguente preclusione dell'emendamento 4.6, lettera *a*), e dell'emendamento 4.7.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira la restante parte dell'emendamento 4.6.

La Commissione approva l'emendamento 4.100.

In sede di articolo 5, la Commissione respinge l'emendamento 5.1, mentre gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.5 decadono per assenza dei firmatari.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.4.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 5.4 (testo 2) e 5.6.

In sede di articolo 6, la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 6.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene posto ai voti e approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento delle proposte 6.2, 6.100 e 6.3.

In sede di articolo 7, all'esito di separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.1 e approva gli identici emendamenti 7.2 e 7.3 (con conseguente assorbimento del 7.4), nonché il 7.100. L'emendamento 7.5 decade per assenza dei proponenti.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 è respinto dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 7.7, che - con il parere favorevole del sottosegretario LA PIETRA e della relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) - viene posto ai voti e approvato.

La Commissione approva altresì l'emendamento 8.100.

In sede di articolo 9, le proposte 9.1, 9.2 e 9.3 risultano decadute per assenza dei firmatari.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 9.4 e respinge l'emendamento 9.5.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

In sede di articolo 10, la Commissione approva l'emendamento 10.100.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI NAVE, LICHERI SABRINA E NATURALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685**

La Commissione [Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare](#), esaminato il documento in titolo,

premessi che:

il decreto-legge in esame dispone l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la sua sostituzione, da un lato, con l'assegno di inclusione in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile e, dall'altro, mediante l'introduzione di strumenti di attivazione al lavoro per i cosiddetti occupabili; in tema di incentivi alle assunzioni il decreto legge riconosce l'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, nel limite di 8.000 euro annui - al 50 per cento se a tempo determinato o stagionale - ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato;

il provvedimento modifica la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato in relazione ai presupposti di ammissibilità per i contratti di durata superiore a dodici mesi. In particolare, si prevede che sia la contrattazione collettiva a decretare le possibili esigenze per le quali il datore di lavoro può avviare un rapporto di lavoro a tempo determinato. Qualora la contrattazione collettiva non abbia disposto le casistiche possono essere le parti ad individuare specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva. Inoltre, il datore di lavoro può apporre un termine al contratto qualora il lavoratore venga assunto in sostituzione di un altro dipendente;

uno degli interventi di maggiore rilievo riguarda il taglio del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, che aumenterà di quattro punti percentuali, per un periodo di sei mesi - e non più di otto mesi come paventato nelle ipotesi iniziali - per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 in favore dei redditi fino a 35.000 euro lordi. L'onere è stimato in circa 4 miliardi di euro per l'anno 2023 e 1 miliardo per l'anno 2024;

per quanto attiene gli aspetti di particolare interesse per questa commissione, l'articolo 37 prevede che il tetto massimo di 10.000 euro, quale compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, sia elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei [settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento](#). L'aumento non riguarda solo la retribuzione. Le prestazioni occasionali potranno infatti essere utilizzate dai datori di lavoro che hanno fino a 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece dei 10 previsti per le altre imprese;

considerato che:

il provvedimento in esame nasce con lo scopo dichiarato di completare il superamento del reddito di cittadinanza, già iniziato con la scorsa legge di bilancio;

gli strumenti di sostegno al reddito svolgono un ruolo centrale soprattutto nei momenti di crisi economica in quanto possono mitigarne l'impatto sui redditi delle famiglie, prevenire l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale promuovendo allo stesso tempo una ripresa sostenibile e inclusiva; la nuova misura introdotta dal Governo si tradurrà, al contrario, in uno strumento per incrementare le disegualianze. La popolazione in condizione di povertà viene infatti divisa non in base alla condizione economica ma in base allo stato di famiglia e all'età, ponendo in contrapposizione da una parte le famiglie con minori, anziani e disabili - per i quali il sostegno viene garantito - e dall'altro coloro che, in quanto occupabili, potranno beneficiare di un sostegno al reddito irrisorio e solo per il periodo di inserimento nei percorsi di formazione;

viene così superato non il reddito di cittadinanza ma il concetto di universalità, che è proprio di una misura di welfare, per introdurre un criterio basato su categorie che si presenta come punitivo e improprio a rispondere alle necessità dei più fragili, figlio di una scelta ideologica che confonde e sovrappone politiche di contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro;

per quel che riguarda il taglio al c.d. cuneo fiscale siamo ben lontani dal "più grande intervento di taglio delle imposte" annunciato dal Governo. Si tratta infatti di un intervento non strutturale, inadatto a compensare l'incremento del costo della vita, che avrebbe dovuto essere accompagnato dall'adeguamento all'inflazione delle detrazioni da lavoro e pensioni e da investimenti nei servizi pubblici. Resta invece una misura di carattere temporaneo che avrà come risultato quello di penalizzare fortemente i percettori di reddito poco superiore a 35 mila euro, che finiranno per avere un netto inferiore rispetto a chi si colloca entro tale soglia;

un'altra misura a tempo è l'innalzamento del limite per i cosiddetti fringe benefit. Per il solo 2023, infatti, viene aumentato a 3.000 euro il tetto di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro. Nel maggior importo possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale. Detta misura trova però applicazione solo in favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a scelte che vorrebbero tradurre nei fatti la volontà politica di sostenere la natalità ma che invece rischiano di indebolire uno strumento dalle enormi potenzialità come quello dei fringe benefit, oltre che confermare la propensione di questo Governo a proporre misure inique e discriminatorie;

considerato altresì che:

il presente decreto prosegue l'opera di smantellamento del sistema di tutele poste a garanzia dei diritti dei lavoratori introdotto con il Governo Conte I riformulando l'articolo 15 del decreto legislativo 81 del 2015, come modificato dal decreto legge n. 87 del 2018 (decreto Dignità), consentendo di superare il limite dei 12 mesi per i contratti a tempo determinato;

il predetto limite può essere infatti superato in sede di contrattazione collettiva ovvero, in mancanza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, alle ragioni di carattere tecnico - organizzativo e produttivo individuate da datore di lavoro e lavoratore. Quest'ultima ipotesi è sintomatica della posizione che il Governo intende assumere nei confronti del contraente più debole, il lavoratore. Decidere di consentire il prolungamento di un contratto a termine sulla base di una contrattazione tra le parti certifica l'intenzione di avallare la disparità contrattuale e di condannare alla precarietà un'ampia fetta di lavoratori;

un'altra scelta in controtendenza con gli esecutivi precedenti, e che finirà per aumentare la precarietà, è l'estensione dell'utilizzo dei voucher. L'estensione riguarda soprattutto il turismo, un settore strategico per la ripresa economica, e in particolare il settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Non si prevede solo un generico ritorno dei voucher, peraltro già operato durante la legge di bilancio, ma se ne estende l'utilizzabilità per un massimo di 15.000 euro e se ne consente l'utilizzo alle imprese che hanno fino a 25 dipendenti subordinati a tempo indeterminato, in un settore da sempre caratterizzato da lavoro povero, precario e irregolare; esistono forme contrattuali che includono le fattispecie dei lavori saltuari e stagionali e che tengono fermi i diritti e le tutele per i lavoratori, come ferie, malattia pagata e indennità di disoccupazione. Il Governo sceglie invece di impoverire ulteriormente il lavoro, ridurre i diritti e favorire forme di sfruttamento;

l'esperienza ha inoltre dimostrato che l'utilizzo delle prestazioni occasionali è assolutamente inadeguato a far emergere il lavoro sommerso mentre, al contrario, diventa uno strumento di agevolazione di forme di lavoro irregolare. Negli anni in cui si è fatto ricorso ai voucher solo il 20 per cento di questi era riferito al settore turistico ed ora, a pochi mesi dalla loro reintroduzione, l'ispezione svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro ha riscontrato irregolarità nel 76 per cento delle aziende dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, con picchi del 95 per cento al Sud e del 78 per cento al Nord-Ovest. Su 2.364 posizioni lavorative verificate, gli accertamenti hanno fatto emergere 809 situazioni di irregolarità e 458 lavoratori "in nero", fra cui 16 minori e 101 lavoratori extra Ue, tra i quali 18 senza permesso di soggiorno;

il vero elemento innovativo di questo decreto-legge è il ritorno a una politica diretta a indebolire i diritti dei lavoratori, che precarizza ulteriormente il mercato del lavoro e che mette a serio rischio la tenuta sociale;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 3

### 3.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

### 3.200

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: "delle imposte di rispettiva competenza,", con le seguenti: "dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,".

### 3.10 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Contratti di collaborazione e convenzioni)*

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti.».

### 3.0.2 [già 3.10 ( testo 2)]

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Contratti di collaborazione e convenzioni)*

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano se accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, in ragione del servizio che si intende loro affidare con i medesimi contratti.».

Art. 4

#### **4.100**

La Relatrice

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."*

Art. 6

#### **6.1 (testo 2)**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6

*(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)*

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni nonché gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque. ».

#### **6.100**

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

Art. 7

#### **7.100**

La Relatrice

Al comma 1, sostituire la parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere";

Art. 8

#### **8.100**

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: "assicura adeguati spazi", con le seguenti: "può dedicare spazi".

Art. 10

#### **10.100**

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 10.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. "."

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 17  
**XIX Legislatura**

---

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

**Titolo breve:** *Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 11 \(pom.\)](#)

7 marzo 2023

**Sottocomm. pareri**

[N. 68 \(ant.\)](#)

24 maggio 2023

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 57 \(pom.\)](#)

28 marzo 2023

[N. 65 \(pom.\)](#)

18 aprile 2023

[N. 75 \(pom.\)](#)

16 maggio 2023

[N. 76 \(ant.\)](#)

17 maggio 2023

[N. 80 \(ant.\)](#)

25 maggio 2023

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

[N. 2 \(pom.\)](#)

7 marzo 2023

**Sottocomm. pareri**

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 41 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2023

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

**11ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 1,

a) si rileva, a livello di diritto positivo, l'esigenza di un coordinamento tra la definizione di agricoltore custode ivi contemplata con quella già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, al fine di fornire un criterio univoco volto ad armonizzare le leggi regionali che, in attuazione della legge del 2015, recano una differente disciplina dell'agricoltore custode;

b) si valuti l'opportunità di prevedere, anche mediante il rinvio ad atti normativi di natura secondaria, le modalità mediante le quali i soggetti legittimati possano essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

c) si rappresenta l'opportunità di precisare se, per l'attribuzione della qualifica, sia necessaria la conformità a ciascuno dei criteri indicati alle lettere da a) a e), o se questi siano da ritenersi alternativi;

- all'articolo 5, che riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura,

a) al comma 1, si osserva che il contenuto della disposizione ivi prevista appare espresso con un linguaggio atecnico e pertanto si invita a valutare una eventuale riformulazione dello stesso;

b) si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento della disposizione di cui al comma 2 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici;

- all'articolo 7, con riferimento alle iniziative didattiche e agli eventi dedicati alla Giornata nazionale da parte delle istituzioni scolastiche, si suggerisce di utilizzare una formulazione più ampia che includa anche giorni scolastici, essendo la celebrazione della ricorrenza prevista di domenica;

- all'articolo 9, che istituisce un premio al merito, denominato «De agri cultura», risulta necessario posticipare la decorrenza della prima assegnazione del premio ed aggiornare le norme per la copertura finanziaria della relativa spesa, attualmente previste a decorrere dall'anno 2022;

- all'articolo 10, si invita ad aggiornare il riferimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La Sottocommissione concorda.

**(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1,

a) al comma 1, valuti la Commissione di merito di sostituire le parole da: «Chiunque» a: «dipendente» con le seguenti: «I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente» e le parole: «ha diritto» con le seguenti: «hanno diritto»;

b) al comma 2, si invita a precisare che la tabella ivi indicata corrisponde alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente aggiornata;

- all'articolo 2, comma 1, in aderenza alla formulazione del codice civile, occorrerebbe sostituire, in entrambi i casi, la parola: «fratelli» con le seguenti: «fratelli e sorelle».

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (ant.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

**68ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 23 maggio 2023 della 9ª Commissione, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il **PRESIDENTE** dispone poi una sospensione della seduta per svolgere un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle 9,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire le audizioni sul disegno di legge n. **615** e connessi, in materia di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, nelle giornate di martedì 30 maggio, dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, di giovedì 1º giugno, a partire dalle ore 12, per poi concludere martedì 6 giugno alle ore 14, con l'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Si è poi concordato di svolgere le audizioni sui disegni di legge nn. **622** e **501**, per l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, martedì 6 giugno alle ore 12; tali audizioni avranno luogo in sede di Ufficio di Presidenza.

Riguardo al disegno di legge n. **57** e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è deciso di convocare il Comitato ristretto alle ore 9 di giovedì 1º giugno.

Infine, essendo prevista in Assemblea, alle ore 14, un'informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali in Emilia-Romagna, si è stabilito di sconvocare la seduta già convocata per le ore 14 di oggi e di aggiornare i lavori alle ore 9 di domani, giovedì 25 maggio.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 24 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 28 MARZO 2023

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, viene revocata l'improponibilità dell'emendamento 47.141 e degli analoghi 49.0.10 e 49.0.11, che risultano pertanto proponibili.

Comunica inoltre che l'emendamento 10.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/564/22/5, pubblicato in allegato.

Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 10.13 e 14.60.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai relatori.

Il PRESIDENTE informa che la nota depositata dal Governo viene acquisita e resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di concedere, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riduzioni delle imposte a favore degli agricoltori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, occorre avere conferma che non ne possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiede conferma, inoltre, che dall'istituzione dell'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 4, comma 2, non derivino oneri a carico delle amministrazioni competenti. In relazione all'articolo 6, in tema di iniziative degli enti territoriali per celebrare la Giornata nazionale dell'agricoltura, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovere" con: "possono

promuovere".

Con riguardo alla copertura finanziaria del premio "De agri cultura", di cui all'articolo 10, occorre aggiornare il triennio di riferimento del bilancio al 2023-2025 e far decorrere l'onere a partire dal 2023. La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di verificare compiutamente i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale**

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, promuovano, in occasione della Giornata nazionale istituita dal provvedimento, iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sul tema. Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".

Inoltre, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro della salute impartisca direttive affinché nella Giornata dedicata vengano promosse iniziative per discutere e approfondire il fenomeno della morte perinatale presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Occorre quindi valutare di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere l'insorgenza di oneri.

La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di confermare la neutralità del provvedimento.

Dopo un intervento del senatore [NICITA](#) (PD-IDP) in ordine alle finalità del disegno di legge in esame, la sottosegretaria ALBANO chiarisce che si tratta di istituire una giornata per evidenziare il tema della consapevolezza su tali eventi e per aumentare la comprensione sociale del fenomeno, anche in un'ottica di sostegno alle famiglie.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il comma 4 dell'articolo 6, prevede che la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, nonché delle collaborazioni, che ritenga necessarie.

Il comma 5, del medesimo articolo, dispone che per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

Per quanto concerne le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite, dal comma 6 dell'articolo 6, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Viene previsto inoltre che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze, autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo. Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, nonché 1312 e 1349 della XVIII legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella citata NADEF 2022.

Infine, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo l'avviso conforme del Governo con quanto evidenziato dal relatore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla conformità alla prassi, richiamata nella relazione illustrativa, inerente il carattere ordinatorio del termine di presentazione, dei disegni di legge collegati.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), dopo aver richiamato la prassi consolidata in materia di natura ordinatoria del termine per la presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, in qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema

organico di incentivi alle imprese.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinario.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.

Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

**(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

**(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **MAGNI** (*Misto-AVS*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso. L'articolo 4 del medesimo Emendamento dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dalla sua attuazione nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi. Il disegno di legge in esame non presenta una specifica disposizione finanziaria e non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari del provvedimento, con particolare riguardo alle entrate contributive e fiscali, ravvisa l'esigenza di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia, in linea con quanto prospettato dal relatore, l'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il senatore **LOMBARDO** (*Az-IV-RE*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta tenendo conto degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d. e f del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante elementi di chiarimento sul provvedimento in esame, che viene resa disponibile ai Commissari.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) preannuncia quindi che sarà predisposta una proposta di parere per la prossima seduta, alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**

**(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni**

**(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"**

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste all'atto Senato 317 e che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un nuovo testo unificato.

Per quanto di competenza, in relazione alla lettera a), capoverso "2-bis", osserva che per il concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo, andrebbe confermato che l'ulteriore collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Con riguardo alla lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, relativamente allo stanziamento per promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Analogamente, in relazione alla lettera b), capoverso "Art. 2-ter", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

La sottosegretaria ALBANO rileva che è necessario un ulteriore approfondimento sul testo all'esame, per cui chiede il rinvio dell'esame del medesimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA**

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [564](#)

**G/564/22/5 (già em. 10.14)**

[Sigismondi](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premessò che

è necessario per mantenere alto il livello di efficienza del sistema giudiziario e, segnatamente, nei territori sui quali insistono quei Tribunali, destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria, attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge;

i Tribunali in questione nonostante le carenze di personale, persino durante il periodo più critico della emergenza Covid-19, hanno continuato a far registrare elevati *standard* di efficienza nella definizione delle cause, sia sotto il profilo dello smaltimento delle cd pendenze triennali e sia sotto il profilo del cd *disposition time*, entrambi fattori di primario interesse nell'ambito del conseguimento degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia, civile in particolare, ma anche penale;

alla luce delle recenti disposizioni normative di proroga, si rende opportuno che, anche per i Tribunali destinati alla soppressione, si adottino le necessarie misure organizzative e gestionali che consentano agli stessi di poter svolgere l'attività "ordinaria", senza le quali vi sarebbero ricadute negative in termini di efficienza del sistema giudiziario;

appare evidente come, dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria ad oggi, il mancato turnover del personale abbia ridotto tali Uffici quasi al limite della paralisi amministrativa, e che pertanto si rende opportuno un intervento tempestivo e deciso;

impegna il Governo

ad integrare le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria e attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge, richiamati in premessa, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari.

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 65 (pom.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

#### 65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo, già reso alla Commissione di merito.

Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, sull'emendamento 1.1, recante proroga dell'autorizzazione del Ministero dell'interno a fare ricorso a contratti a termine, si chiede la verifica degli oneri quantificati e coperti a valere del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.2 che, in relazione alla proroga dei permessi di soggiorno, consente la proroga del diritto di accesso all'assistenza sanitaria nazionale.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.0.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo in ordine al parere non ostativo sul testo, dichiarando altresì di concordare sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.

Aggiunge inoltre che il parere del Governo è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulla proposta 1.3, non segnalata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per chiedere chiarimenti al Governo sul parere di contrarietà per onerosità espresso dal Governo sugli emendamenti all'esame. Sottolinea, in particolare, come alle attività di accoglienza corrispondano evidentemente degli oneri per i quali è necessario apprestare idonee risorse, non risultando coerente la posizione del Governo rispetto alle finalità di accoglienza.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) sottolinea la condivisione unanime delle finalità dell'accoglienza, evidenziando tuttavia che, a fronte di tale finalità e per rendere questa effettiva, sarebbe necessario che il Governo apprestasse maggiori risorse per rendere possibili le attività concrete. Invita quindi il Governo ad un ulteriore sforzo per l'individuazione di idonee coperture in relazione ai costi connessi

agli emendamenti all'esame.

Dopo un intervento del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), che sottolinea come, in assenza dell'individuazione di ulteriori risorse da parte del Governo, tutti gli oneri vengano a gravare sugli enti territoriali, interviene il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) per chiedere chiarimenti al Governo sul parere espresso sull'emendamento 3.0.1. Ricorda come tale proposta sia volta a sostenere un programma di istruzione universitaria per i giovani ucraini, attività non solo in linea con le finalità del testo del provvedimento, ma anche indispensabile al fine di garantire un'accoglienza che punti alla qualità e all'impegno previsto dalla gestione umanitaria. Invita quindi il Governo a valutare attentamente tale proposta, al fine di reperire le relative idonee risorse, sostenendo così l'importante finalità sottesa all'emendamento.

Il sottosegretario FRENI ricorda che il decreto-legge reca oneri oggetto di copertura per un importo complessivo pari a quasi 300 milioni di euro, evidenziando il difficile impegno da parte del Governo già nel reperire le risorse a copertura del testo del provvedimento, stante la valenza umanitaria e unanime delle finalità di accoglienza. Chiarisce quindi che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati è dovuto alla impossibilità di reperire ulteriori risorse rispetto a quanto già stanziato per la copertura del provvedimento.

Aggiunge come, in particolare, la proposta 3.0.1 non rechi alcuna copertura finanziaria prevedendo invece, già a partire dall'anno accademico in corso, attività corrispondenti a risorse pari a 15 milioni di euro, che risulta impossibile, anche alla luce della tempistica delineata, reperire. Dichiarò comunque che la contrarietà dell'Esecutivo è dovuta a tale profilo esclusivamente finanziario, risultando condivisibile l'intento dell'emendamento. Ribadisce quindi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale proposta.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il presidente [LOTITO](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria**

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, volto ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, non risulta corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare se le attività che le istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere in collaborazione con le aziende sanitarie locali, quali iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Analogha valutazione va effettuata, in relazione all'articolo 2, con riguardo alle iniziative per la celebrazione della Giornata presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche di carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici interessati.

Il sottosegretario FRENI evidenzia, in linea con le osservazioni del relatore, l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi in maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(552) PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della**

### ***Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è volto a fare assumere alla Commissione tutte le caratteristiche di una autorità indipendente e a tal fine provvede a sostituire i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96, inserendo altresì, come allegato 1, una tabella A, che determina la dotazione organica della Commissione stabilita in 27 unità, da assumere mediante concorso pubblico, e la struttura dell'Ufficio della Commissione in cinque unità organizzative di primo livello denominate Servizi. Il comma 3.7 lettera c) dell'articolo 2 prevede che la Commissione possa ricorrere, senza indicarne il contingente massimo, a procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. Alla lettera b) del medesimo comma 3.7, viene previsto anche il ricorso al personale già in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo, obbligatorio a richiesta della Commissione, ed anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti di provenienza. Non viene inoltre riproposta in relazione al fuori ruolo, ai fini della garanzia della neutralità finanziaria, la disposizione che prevede che, all'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, equivalente dal punto di vista finanziario, come previsto invece dal vigente comma 3 dell'articolo 9 della legge [6 luglio 2012, n. 96](#). Per quanto riguarda i cinque magistrati membri della Commissione, il comma 3.3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che venga riconosciuta un'indennità di funzione, aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente in base alla rispettiva qualifica ed anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri componenti. Osserva che, invece, la normativa vigente prevede, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della medesima legge 96 del 2012. Il provvedimento in esame prevede inoltre che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, ed individua in un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, l'onere per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione, con copertura sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infine, che il comma 3.4 dell'articolo 2 dispone che la Commissione opera in piena autonomia e indipendenza e adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, comprese le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. In considerazione di quanto sopra esposto, in assenza di una più chiara determinazione della natura giuridica della Commissione, e in particolare in conseguenza del rinvio dell'individuazione del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e a tempo determinato ad un successivo regolamento della Commissione, non è possibile allo stato attuale - stante la formulazione del provvedimento - verificare la congruità della copertura proposta, in quanto gli oneri recati dal disegno di legge in esame non sono quantificabili. Precisa inoltre che, in base alle previsioni della legge di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego occorre un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, occorrendo in particolare i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili (articolo 17, comma 7, legge n.196 del 2012). Tali elementi non risultano conoscibili alla luce della attuale formulazione del testo in esame, atteso che rinvia a regolamenti successivi anche per le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale assegnato, nella attuale formulazione (punto 3.4).

Il sottosegretario FRENI evidenzia l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi e analizzi in

maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DREOSTO** (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che, alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti, in quella sede, dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

**(613) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **MANCA** (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, presentato dal Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

L'articolo 3 del disegno di legge reca la copertura finanziaria: l'onere totale derivante dal Trattato ammonta a 73.079 euro annui a decorrere dal 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.

**(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta restano esclusivamente a carico dei bilanci interni delle due Camere, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora non pervenuta l'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**

**(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni**

**(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"**

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso gli approfondimenti richiesti.

La Commissione sollecita il Governo a fornire al più presto gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

**(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

(Parere alla 3ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della relazione tecnica richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, Il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata all'unanimità.

**(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**  
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S. 2367, presentato nella XVIII legislatura.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.

Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.

Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse stanziato, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi, previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.

Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.

Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure***

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato.

La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale proposta dal Governo.

Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma 1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati

900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziolate dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.

A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e della piattaforma telematica.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o medio periodo.

In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6, lettere *b)*, numeri 2 e 6, *d)*, *g)* e *h)*, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari evidenziati dalla relatrice.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo stato, presentano la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte, sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del medesimo Museo.

Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella relazione.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando;

è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della condivisione della *mission* e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

**(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

**(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti

trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5, volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata esercitata per mancata presentazione della querela.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria**

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";

- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";

- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.

**(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni elementi in corso di approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;

sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1º maggio 2023 in luogo del 1º giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la

quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;

in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera *e-ter*), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari;

in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull'*iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in argomento, si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;

sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti, si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale; l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così

come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente osservazione:

si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.

**(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre**

**(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

**(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre**

**(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

**(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani**

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti: "possono promuovere e organizzare";

- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole"."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

**(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività**

**(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali**

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**

**(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni**

**(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"**

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una verifica della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

**(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

## 1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 76 (ant.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

76ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) formula un indirizzo di saluto alla senatrice Raffaella Paita, entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Marco Lombardo, al quale altresì rivolge un ringraziamento per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione unanime si associa.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione )  
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra [una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti del Governo, del seguente tenore:](#) "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento alle osservazioni formulate all'articolo 6, recante principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi, viene rappresentato che la semplificazione delle attività istruttorie ed il contenimento dei tempi ad esse inerenti, da perseguire essenzialmente attraverso la valorizzazione delle soluzioni tecnologiche e digitali oggi disponibili nonché del patrimonio informativo offerto sia dalle piattaforme dedicate che da altre banche dati pubbliche, da un lato, consentiranno una maggiore efficienza generale nella gestione delle misure di incentivazione, con contestuale riduzione dei costi del personale oggi impiegato nelle attività e, dall'altro, graveranno, comunque, sulle risorse finanziarie stanziare per le singole misure, senza determinare, in tale prospettiva, nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rispetto al previsto rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione, viene evidenziato che, a supporto di tali attività, troveranno applicazione le soluzioni tecnologiche e i sistemi di intelligenza artificiale che, applicati a dati e informazioni raccolti in modo strutturato, potranno consentire lo svolgimento di analisi e di valutazioni anche con modalità automatizzate, senza che ciò comporti necessariamente un incremento degli adempimenti correlati, che al contrario risulterebbero assai semplificati. Con riguardo alla previsione di premialità contenuta nei principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi (lettere g) e h)) viene rappresentato che tali elementi non presentano profili di onerosità, trattandosi di elementi oggetto di valutazione in fase di ammissione agli interventi di incentivazione, facilmente acquisibili e riscontrabili, che possono consentire alle imprese istanti di ottenere un punteggio aggiuntivo, o

analogo meccanismo premiale;  
per quanto attiene alle osservazioni formulate all'articolo 7, relativo, tra l'altro, alla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica Incentivi.gov.it e allo stanziamento di risorse volto, in particolare, allo sviluppo delle nuove funzionalità previste dalla riforma, viene evidenziato che le implementazioni che riguardano i predetti strumenti, di cui al comma 1, trovano copertura finanziaria, unitamente alle attività per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe, in quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1. Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, disposto dunque precedentemente al disegno di legge in esame, è finalizzato ad assicurare una manutenzione, ordinaria ma anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti e della piattaforma Incentivi.gov.it, nonché a perseguire una prima integrazione tra i due strumenti. Pertanto, a regime, compiuta la riforma delineata dalla presente legge delega, lo stanziamento annuo disposto dalla legge n. 197 del 2022 continuerà ad essere diretto alla manutenzione, ordinaria come evolutiva, dei due strumenti, al fine di assicurare il loro costante aggiornamento e sviluppo tecnico-operativo;  
per quanto attiene, invece, alla stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, di cui al comma 4 dell'articolo 7, viene ribadito che si tratta di protocolli la cui implementazione, su base volontaria, è suscettibile di generare apprezzabili risparmi di spesa, prevalentemente attraverso la cooperazione dei sistemi informativi. Viene aggiunto che il risultato di tale processo consentirà, tra gli altri effetti, di ridurre i tempi amministrativi, senza che possa ravvisarsi la necessità di maggiori risorse;  
in relazione all'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, viene evidenziato che l'attività di valutazione e studio finanziata con il provvedimento in titolo è propedeutica all'attuazione delle deleghe ivi previste e, in tal senso, il relativo finanziamento copre il periodo previsto per l'adozione dei decreti legislativi. L'attività di valutazione e studio specificamente rivolta ai singoli strumenti di incentivazione potrà, invece, essere espletata nell'ambito e a carico delle risorse stanziare per lo specifico intervento,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:  
si richiama l'attenzione sul fatto che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega è suscettibile di rendere meno efficace il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti per i profili finanziari in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati."  
La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo alla proposta di parere illustrata, per cui esprime avviso conforme alla relatrice.  
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **NOCCO (FdI)** illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti del Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:  
in relazione all'articolo 3, comma 2, viene confermata l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la mera facoltà per gli enti territoriali di prevedere benefici fiscali a favore degli agricoltori custodi a valere sul gettito di spettanza dei medesimi enti, nel presupposto della disponibilità del loro bilancio, andrebbe a escludere la possibilità che i medesimi enti avanzino, successivamente, richieste di rimborso a carico del bilancio dello Stato;  
in relazione all'articolo 4, le attività ivi previste possono essere ricomprese nel quadro delle ordinarie competenze di cui le amministrazioni territoriali sono già titolari, che conseguentemente attenderanno

alle suddette attività avvalendosi delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:  
all'articolo 3, comma 1, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";  
all'articolo 3, comma 2, le parole: "delle imposte" siano sostituite dalle seguenti: "dei tributi", e dopo le parole: "inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza," siano inserite le parole "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";  
all'articolo 4, sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";  
all'articolo 6, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";  
all'articolo 7, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";  
all'articolo 8, le parole: "assicura adeguati spazi" siano sostituite dalle seguenti: "può dedicare spazi";  
all'articolo 9, commi 1 e 2, la cifra: "2022" sia sostituita dalla seguente: "2023";  
l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

"Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ". "

La sottosegretaria ALBANO esprime l'avviso conforme del Governo.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per formulare rilievi critici in ordine al tenore del parere sul provvedimento in esame, atteso che la previsione di mere facoltà per le attività previste sembra configurare una legge priva del carattere dell'effettività. Sottolinea che tale elemento evidenzia profili di forte criticità in ordine alla sussistenza di una effettiva utilità per una legge che viene ad essere così riformulata, priva di obblighi cogenti, che rischia di non poter produrre effetti in un contesto già ricco di leggi inutili, per problemi di formulazione delle stesse, come quello dell'ordinamento italiano. Non essendovi altri interventi il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando tuttora in corso approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA**

Il PRESIDENTE comunica che l'odierno Ufficio di Presidenza, già convocato alle ore 14,30, non avrà luogo. Comunica altresì che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## 1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 80 (ant.) del 25/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023

#### 80ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere, già reso alle Commissioni riunite: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso conforme alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Interviene il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) che, in considerazione del carattere eterogeneo del provvedimento in esame, che contiene anche misure di condono fiscale, annuncia il proprio voto contrario.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia che, in realtà, il decreto non contiene interventi efficaci a sostegno delle famiglie e delle imprese, tant'è vero che, dalla sua adozione, i costi energetici risultano aumentati.

Con particolare riguardo poi al tema della salute, osserva che le apprezzabili misure dirette a risolvere il problema delle liste di attesa, presenti nella versione originaria del provvedimento, sono state sostanzialmente eliminate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che ha invece aumentato le risorse a favore dei cosiddetti "medici gettonisti". In tal modo la maggioranza dimostra, ancora una volta, di non aver compreso che i problemi della sanità pubblica si risolvono non con l'ulteriore ricorso agli straordinari, ma con l'incremento delle assunzioni.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere già avanzata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.6, volta a sopprimere la previsione che esclude la produzione degli effetti civili, di cui alla legge n. 260 del 1949, derivanti dall'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso contrario, per i profili di competenza, sull'emendamento 5.6, in relazione all'esigenza di scongiurare eventuali effetti finanziari negativi.

Sulle restanti proposte, si pronuncia in senso conforme alla valutazione della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene per chiedere lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui profili finanziari dell'autonomia differenziata, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. Sottolinea al riguardo le rilevanti criticità che il tema pone in termini di garanzia dei servizi essenziali, come emerso anche dall'analisi contenuta nel dossier del Servizio del bilancio nonché alla luce di quanto sta emergendo dalle audizioni in corso presso la Commissione affari costituzionali. Richiama altresì le osservazioni di recente svolte dalla Commissione europea, che hanno ribadito taluni profili di rischio insiti in questo progetto di ridefinizione del quadro delle autonomie, soprattutto in relazione alla possibilità per le Regioni di trattenere il proprio gettito fiscale, con potenziali conseguenze negative per le finanze dello Stato. Evidenzia quindi la necessità di approfondire compiutamente tali profili nella sede dell'indagine conoscitiva.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime una posizione di contrarietà alla richiesta avanzata dalla senatrice Castellone, evidenziando come la Commissione affari costituzionali sia la sede investita dell'esame del merito di tutti i profili coinvolti dal tema. Sottolinea quindi il rischio di sovrapposizione con l'esame di merito, peraltro già avviato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), dopo aver dichiarato di condividere la richiesta avanzata dalla senatrice Castellone, rimarca il grande rilievo dell'autonomia differenziata, rispetto alla quale si pone il tema della definizione dei cosiddetti LEP in una sede diversa rispetto ai contenuti del disegno di legge, e con provvedimenti di natura non legislativa. Ricorda inoltre che nella fase attuale non risultano ancora costituite le commissioni bicamerali relative agli affari regionali e al federalismo fiscale, elemento problematico poiché comporta la mancanza ad oggi delle sedi per il compiuto esame di tutti i profili coinvolti dal progetto di riforma. Conclude quindi sottolineando come la richiesta avanzata meriti una particolare attenzione, in quanto il necessario approfondimento del progetto deve interessare anche l'analisi finanziaria, per la quale la sede più opportuna risulta la Commissione bilancio mediante l'attivazione di una apposita indagine conoscitiva.

La senatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) interviene per sottolineare la serietà del tema in esame. A tale riguardo, rileva come la Commissione bilancio del Senato costituisca una sede utile dove svolgere un'istruttoria e ogni ulteriore approfondimento sulla delicata questione degli effetti finanziari dell'autonomia differenziata.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta di una necessaria apposita istruttoria, nel senso di approfondire compiutamente gli effetti di un cambiamento così rilevante, come il ridisegno del quadro delle autonomie, per la vita di tutti i cittadini.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) interviene per formulare considerazioni circa l'opportunità di un approfondimento, alla luce del carattere epocale di una riforma come quella prospettata. Evidenzia in

particolare come l'assegnazione del disegno di legge alla sola Commissione affari costituzionali non consenta, in sede di merito, un'istruttoria completa degli effetti sui conti pubblici. Osserva quindi che una valutazione adeguata dei profili finanziari risulterebbe utile in via generale, al di là delle decisioni politiche.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle posizioni emerse, dopo aver rammentato che l'esame del disegno di legge in materia è già in corso presso la 1ª Commissione, ritiene opportuno valutare la richiesta della senatrice Castellone in un apposito Ufficio di Presidenza, da convocare prossimamente, ricordando infine come ogni indagine conoscitiva, ai sensi del Regolamento, è sottoposta all'autorizzazione del Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **1.4.2.3. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.4.2.3.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

2<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(494) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002** : parere favorevole;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura** : parere favorevole.

## **1.4.2.4. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023**  
**41ª Seduta**  
*Presidenza della Vice Presidente*  
[CANTU'](#)

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza del decreto-legge n. 5, la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in particolare l'articolo 1, comma 1, finalizzato al riconoscimento di un'esenzione dal computo del reddito imponibile del valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel 2023, restando fermo il limite all'entità dell'esenzione già posto dal testo unico delle imposte sui redditi. Il medesimo comma provvede anche alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari.

L'articolo 4 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 100 milioni per il 2023, destinato al riconoscimento di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, lamentando in particolare la chiusura a qualsiasi possibilità di emendare il provvedimento dimostrata dal Governo e dalla maggioranza nella fase dell'esame presso la Camera dei deputati.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, richiamando la sussistenza di perplessità sul merito del provvedimento e l'eccessiva compressione dei tempi di esame.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, volto a riconoscere il ruolo

dell'agricoltore, in quanto custode dell'ambiente e del territorio, con particolare riferimento all'ambito soggettivo definito dall'articolo 2.

L'articolo 3 riguarda la facoltà di regioni, province autonome ed enti locali di avviare iniziative per valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio.

L'articolo 5 riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, che, non determinando gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#), non costituisce giorno festivo e non comporta effetti sull'orario degli uffici pubblici.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) giudica il testo in esame eccessivamente generico, in quanto non definisce competenze, strumenti e attività dell'agricoltore, tenuto conto della finalità della tutela del territorio.

La disposizione concernente l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura appare inoltre discutibile a causa della coincidenza con la Giornata del ringraziamento promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) esprime il favore della propria parte politica rispetto al disegno di legge in esame, volto alla tutela dell'agricoltura, il cui ruolo è attualmente posto in discussione dalle più recenti iniziative legislative dell'Unione europea in materia di produzione alimentare. Considera inoltre la definizione delle attività dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio delineata con sufficiente precisione dall'articolo 2.

Riguardo all'opportunità di modifiche puntuali al testo, indica la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito quale sede idonea.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [CANTU'](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 16 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.